



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

**Veridicità e correttezza
del bilancio:
l'informativa per gli
stakeholders e il ruolo del
revisore.**

Relatore

Ch. Prof. Ugo Sòstero

Laureando

Alessandro Bertotti

Matricola 862251

Anno Accademico

2020 / 2021

Indice

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1: LA VERIDICITÀ E LA CORRETTEZZA DEL BILANCIO	11
1.1 LE CLAUSOLE GENERALI	11
1.2 LA DISCIPLINA NAZIONALE: VERIDICITÀ E CORRETTEZZA.....	14
1.3 IL <i>FRAMEWORK</i> : LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE	20
1.4 L'INFORMATIVA INTEGRATIVA: EVIDENZE DALLA LETTERATURA	22
CAPITOLO 2: LE STIME E CONGETTURE OGGETTO DI ANALISI.....	33
2.1 LE STIME E CONGETTURE OGGETTO DI ANALISI	33
2.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....	34
2.2.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE.....	34
2.2.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	37
2.3 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45
2.3.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE.....	45
2.3.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	47
2.4 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI	48
2.4.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE.....	48
2.4.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	51
2.5 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.....	55
2.5.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE.....	55
2.5.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	59
CAPITOLO 3: L'ANALISI DEI CASI AZIENDALI.....	63
3.1 INTRODUZIONE E OBIETTIVI.....	63
3.2 ANALISI COMPLESSIVA	64
3.2.1 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....	64
3.2.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	70

3.2.3 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI	75
3.2.4 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI E ONERI	82
3.3 I CASI AZIENDALI	88
3.3.1 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.....	89
3.3.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.....	91
3.3.3 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI	92
3.3.4 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI	94
 CAPITOLO 4: IL RUOLO DEL REVISORE IN RIFERIMENTO ALL'INFORMATIVA	
INTEGRATIVA DI BILANCIO	97
4.1 INTRODUZIONE	97
4.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E L'OBIETTIVO DEL REVISORE.....	98
4.3 LE ASSERZIONI E LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI	107
4.4 GLI ERRORI	112
4.5 LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA ..	117
4.6 IL GIUDIZIO E LA RELAZIONE DI REVISIONE	122
4.7 IL GIUDIZIO CON MODIFICA: I CASI AZIENDALI.....	128
4.7.1 GRUPPO SERI INDUSTRIAL: LA RECUPERABILITA' DEL VALORE DI AVVIAMENTO	128
4.7.2 AERDORICA S.P.A.: LA RECUPERABILITA' DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	130
4.7.3 GRUPPO HEALTH CARE ITALIA: LA RECUPERABILITA' DEI CREDITI	131
4.7.4 A.M.A. DI ROZZANO S.P.A.: GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.....	132
CONCLUSIONI	135
APPENDICE A: ELENCO DELLE SOCIETA' ANALIZZATE NEL 3° CAPITOLO	139
1. SOCIETA' QUOTATE	139
2. SOCIETA' NON QUOTATE	139
3. PMI INNOVATIVE	140

4. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)	141
ELENCO DELLE FIGURE E TABELLE.....	143
FIGURE.....	143
TABELLE.....	144
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	147
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC.....	155
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS	155
PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA ITALIA	155

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa tesi è quello di evidenziare che solo un'adeguata informativa integrativa consente al bilancio di essere veritiero e corretto e di essere concretamente utile agli *stakeholders*.

Nel primo capitolo saranno approfonditi i termini essenziali di questa affermazione. Sarà, anzitutto, illustrata la disciplina nazionale riguardante le clausole generali e la sua evoluzione, con particolare riferimento alla veridicità e alla correttezza. In prima approssimazione, la veridicità può essere definita come esatta esposizione in bilancio delle quantità oggettive e come stima ragionata, attendibile e non arbitraria, delle quantità stimate e congetturate. La correttezza, invece, va intesa come applicazione di metodi tecnicamente corretti e, sotto un aspetto più comportamentale, come rispetto assoluto delle norme e comunicazione delle informazioni in maniera neutrale e non deviante. Saranno, poi, approfondite le funzioni della nota integrativa e le disposizioni normative che ad essa si riferiscono. Questo perché la veridicità e la correttezza del bilancio dipendono direttamente dall'informativa integrativa. A tal riguardo, si anticipa che il contenuto del 3° comma dell'art. 2423 c.c., relativo alla "completezza informativa", riveste un ruolo di primaria importanza. Per quanto concerne, invece, la disciplina derivante dai principi contabili internazionali e la sua evoluzione, saranno approfondite le caratteristiche qualitative previste dal *Conceptual Framework for Financial Reporting*. Una delle due caratteristiche fondamentali è la rappresentazione fedele, secondo la quale le informazioni finanziarie devono rappresentare fedelmente, in maniera completa, neutrale ed esente da errori rilevanti gli accadimenti aziendali. A conclusione del primo capitolo, saranno descritte le principali evidenze tratte dalla letteratura riguardante l'informativa integrativa. Sarà fatto particolare riferimento alle condizioni che portano ad una migliore e più completa informativa integrativa e agli effetti prodotti da un'informativa di qualità.

Nel secondo capitolo saranno approfondite la disciplina nazionale e quella internazionale relativamente alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, alla svalutazione dei crediti e agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Si farà, quindi, riferimento alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali OIC, per quanto riguarda la disciplina nazionale, e ai principi contabili IAS/IFRS, per quella internazionale. Si approfondiranno, con particolare attenzione, le informazioni da

riportare nella nota integrativa o nelle note, a seconda della disciplina di riferimento, in considerazione dell'importanza delle stesse ai fini della veridicità e della correttezza del bilancio.

Nel terzo capitolo, si analizzeranno le informazioni contenute nella nota integrativa, o nelle note, dei bilanci di ottanta società italiane, per ciascuna delle quattro voci sopraindicate. Sarà attribuito un voto da 0 a 3, sulla base della completezza dell'informativa integrativa e si descriveranno le principali evidenze. I risultati saranno classificati a seconda del tipo di società e dei principi contabili utilizzati. Lo scopo di questo capitolo è quello di evidenziare, attraverso l'analisi di casi reali, come e quanto possa variare il grado di comprensione cui possono giungere gli *stakeholders* e di ribadire, pertanto, l'importanza dell'informativa integrativa. Si concluderà il terzo capitolo descrivendo, nel dettaglio, alcuni dei casi aziendali e le motivazioni che hanno portato all'attribuzione dei diversi voti.

Nel quarto capitolo, sarà descritto il ruolo del revisore in relazione ai temi affrontati nei capitoli precedenti. I collegamenti a quanto già descritto sono molteplici. Il revisore, infatti, deve esprimere un giudizio in merito alla veridicità e alla correttezza del bilancio, per raggiungere tale obiettivo fa riferimento al quadro normativo e il fine ultimo della revisione contabile è quello di tutelare gli *stakeholders*, le loro decisioni e aumentare il loro grado di fiducia. Si approfondiranno, anzitutto, la normativa di riferimento e gli obiettivi del revisore. Saranno descritti il processo di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, il significato delle asserzioni e quelle che riguardano direttamente l'informativa integrativa. Saranno, poi, illustrati i tipi di procedure che il revisore effettua in risposta ai rischi identificati e valutati, ossia le procedure di conformità e quelle di validità. Sarà approfondito il concetto di errore e si concluderà, quindi, che il bilancio può dirsi veritiero e corretto solo se anche l'informativa integrativa è priva di errori significativi. In relazione a ciò si descriverà il concetto di significatività, il quale è il riferimento costante durante tutta l'attività di revisione. Poiché le voci analizzate nel secondo e nel terzo capitolo sono stime contabili, si approfondiranno gli obiettivi e le attività del revisore con riferimento alle stesse. Si concluderà la trattazione descrivendo il contenuto della relazione di revisione, il giudizio senza rilievi, quello con rilievi, quello negativo e la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Saranno, poi, approfonditi i paragrafi della relazione che sono più legati all'informativa integrativa, ossia quelli relativi ai richiami di informativa e agli aspetti chiave della revisione. Saranno,

infine, presentati alcuni casi aziendali di giudizio con modifica relativamente alle voci analizzate nel secondo e nel terzo capitolo.

CAPITOLO 1: LA VERIDICITÀ E LA CORRETTEZZA DEL BILANCIO

1.1 LE CLAUSOLE GENERALI

Il secondo comma dell'art. 2423 del codice civile stabilisce che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Vengono così identificate le clausole generali¹: chiarezza, veridicità e correttezza. Queste sono le “principali coordinate dalle quali far dipendere deduttivamente tutte le altre regole”². In prima approssimazione, la chiarezza può essere definita come quella caratteristica che permette al bilancio di essere “intellegibile, tanto nella sostanza quanto nella forma”³. Più nello specifico, il principio della chiarezza esige che il bilancio debba essere⁴:

- comprensibile per quanto concerne le modalità di presentazione, i prospetti e la spiegazione dei processi valutativi;
- ordinato, seguendo nell'esposizione i criteri di: rilevanza, distinta indicazione delle componenti, classificazione in voci omogenee e senza compensazioni di partite;
- completo di tutte le informazioni rilevanti per la comprensione del suo oggetto.

Veridicità e correttezza sono l'oggetto di questo elaborato, a differenza della chiarezza che, fatta eccezione per gli eventuali collegamenti, non verrà ulteriormente approfondita. In questo capitolo verranno trattati gli aspetti concettuali e normativi, sia per quanto riguarda la disciplina nazionale che quella derivante dai principi contabili internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*). I principi contabili internazionali, però, non prevedono la veridicità e la correttezza con le stesse modalità del codice civile ma le comprendono tra le caratteristiche qualitative che le informazioni di bilancio devono possedere. Tuttavia, il loro ruolo è lo stesso delle clausole generali previste dal codice civile. Infatti, per quanto concerne la disciplina nazionale, “solo il simultaneo rispetto dei due principi (chiarezza espositiva e attendibilità sostanziale) consentirà al

¹ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E. (2018). *I principi contabili per il bilancio di esercizio*. (II ed.). Milano: Egea Editore, p. 9.

² QUAGLI, A. (2017). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (VIII ed.). Torino: Giappichelli Editore, p. 23.

³ GIUNTA, F., & PISANI, M. (2017). *Il bilancio* (III ed.). Milano: Apogeo Editore, p. 31.

⁴ SÒSTERO, U., FERRARESE, P., MANCIN, M., & MARCON, C. (2018). *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*. (III ed.). Milano: Giuffrè Editore, p. 137.

bilancio l'esplicazione della sua finalità che risiede nel suo essere "concretamente utile" per un ampio spettro di utilizzatori che ricercano, nel documento annuale, una base informativa oggettiva e neutrale"⁵. Parimenti, le caratteristiche qualitative previste dai principi contabili internazionali "non identificano la funzione del bilancio, ma trovano ragion d'essere proprio nell'assolvimento di tale funzione"⁶.

È ora opportuno approfondire l'evoluzione⁷ della disciplina riguardante le clausole generali al fine di comprendere quella attuale e le sue conseguenze. Gli anni '60 possono essere definiti lo spartiacque fra due visioni opposte. Prima di allora, infatti, l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza enfatizzava la discrezionalità delle valutazioni. I principi di chiarezza e precisione, vigenti in tale periodo, venivano di fatto considerati secondari rispetto alla discrezionalità valutativa. Ciò portava alla realizzazione di numerose politiche di bilancio. Gli unici aspetti che lo avrebbero pregiudicato sarebbero stati: l'esposizione di poste fittizie o l'omissione di poste vere, oltre al possibile danno arrecabile ai soci. Dalla fine degli anni '60, anche la giurisprudenza si convinse delle tesi sostenute dalla dottrina, la quale aveva progressivamente cambiato il proprio orientamento. Venne accolta la tesi secondo cui la legge, attraverso le clausole di chiarezza e precisione, aveva operato la scelta di attribuire al bilancio la funzione di informazione imparziale nei confronti di tutti i suoi utilizzatori. Tali clausole cominciarono ad essere considerate, quindi, dominanti tutta la disciplina. Questa tesi che pone le clausole generali in posizione sovraordinata rispetto alle altre norme si è definitivamente affermata con il recepimento della IV direttiva CEE⁸. La commissione D'Alessandro, incaricata del recepimento della direttiva, scelse gli attuali termini "veritiero e corretto" al posto di "quadro fedele" principalmente per due motivi. Per comprenderli è necessario far riferimento al testo originale della direttiva, il quale utilizzava l'espressione "*true and fair view*". Questa deriva dall'ordinamento giuridico britannico⁹, è volutamente generale ed è stata inserita dietro le pressioni della Gran Bretagna. Era già contenuta nel suo ordinamento, il quale è appunto di diritto

⁵ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 5.

⁶ PALMA, A. (A cura di). (2016). *Il bilancio di esercizio* (V ed.). Milano: Giuffrè Editore, p. 501.

⁷ PALMA, A. (A cura di), *cit.*, p. 9 e ss.

⁸ Consiglio delle Comunità Europee. (1978, luglio 25). IV Direttiva (78/660/CEE).

⁹ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 43 e ss.

consuetudinario (cd. *common law*) e quindi caratterizzato da principi generali e dal ruolo decisivo della giurisprudenza. La Gran Bretagna ottenne, quindi, l'inserimento nella direttiva di un principio sovraordinato per mantenere una certa flessibilità, caratteristica del suo ordinamento giuridico, rispetto all'introduzione di un sistema formale, rigido e dettagliato, proprio invece degli ordinamenti di diritto romano (cd. *civil law*). Per prima cosa, quindi, la commissione ritenne che la traduzione corretta di "true" fosse "veritiero" e non "fedele". In secondo luogo, volle evitare che l'espressione "quadro fedele" giustificasse una più ampia libertà valutativa. Come indicato da alcuni autori¹⁰, "il timore di un'interpretazione lassista della formula «quadro fedele» non era storicamente infondato". L'introduzione dell'art. 9 nella L. 19/03/1983 n. 72 consentiva, infatti, la deroga ai criteri legali di valutazione quando la loro applicazione avesse contrastato con l'esigenza che il bilancio fornisse un quadro fedele della situazione patrimoniale. Questo aveva portato all'emersione di una pericolosa tendenza a giustificare valutazioni e rivalutazioni a volontà, in virtù del "quadro fedele" e dietro la facile giustificazione di far prevalere la sostanza sulla forma. In riferimento alla propria scelta, inoltre, la Commissione D'Alessandro, nella sua relazione, "precisa che «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato»"¹¹. Tali aspetti della veridicità e correttezza saranno approfonditi nel prossimo paragrafo, dedicato alla disciplina nazionale. In conclusione, si può affermare con sicurezza che tale formulazione della clausola generale individua l'oggettiva informazione come la principale finalità del bilancio e condanna formalmente la tesi, sostenuta in passato, della sua utilizzabilità per politiche di gestione¹².

Nei principi contabili internazionali IFRS un ruolo fondamentale lo svolge il *Conceptual Framework for Financial Reporting* il quale "contiene il quadro concettuale di riferimento

¹⁰ COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B. (2000). *Trattato delle società per azioni. Bilancio d'esercizio e consolidato*. (Vol. 7*). Torino: Utet, p. 49.

¹¹ CARATOZZOLO, M. (1998). *Il bilancio d'esercizio*. Milano: Giuffrè Editore, p. 77.

¹² COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 51.

che presiede alla redazione del bilancio”¹³. Nel *Framework* vengono identificate le caratteristiche qualitative che le informazioni di bilancio devono possedere¹⁴. Anche il *Framework* ha subito varie modifiche nel corso del tempo, dopo la sua prima adozione nel 1989. All’inizio le caratteristiche qualitative venivano distribuite su due livelli. Il primo comprendeva: la comprensibilità, la significatività, l’attendibilità e la comparabilità. Il secondo livello collegava alla significatività la caratteristica della rilevanza. Correlava invece all’attendibilità le caratteristiche della rappresentazione fedele, della prevalenza della sostanza sulla forma, della neutralità, della prudenza e della completezza. In seguito, per quanto riguarda il primo livello, l’attendibilità è stata sostituita dalla rappresentazione fedele che, in precedenza, era presente al secondo livello. Al secondo, invece, vennero mantenute solo la verificabilità, la neutralità e la completezza, in relazione alla rappresentazione fedele. La prevalenza della sostanza sulla forma è stata eliminata perché considerata ricompresa all’interno della rappresentazione fedele mentre la prudenza è stata rimossa perché contrastante con la neutralità. Infine, nell’ultima versione del *Framework* pubblicata a marzo 2018, vengono distinte due categorie. La prima è quella delle caratteristiche qualitative fondamentali, che rendono le informazioni di bilancio utili agli utilizzatori. Queste sono la significatività e la rappresentazione fedele. La seconda categoria comprende, invece, le caratteristiche qualitative migliorative, necessarie per distinguere le informazioni maggiormente utili dalle altre. Fanno parte di questa seconda categoria la comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità.

Dopo aver compreso, sebbene in maniera sintetica, come si è giunti alla normativa attuale, si procederà all’approfondimento della stessa.

1.2 LA DISCIPLINA NAZIONALE: VERIDICITA' E CORRETTEZZA

La veridicità¹⁵ non deve essere intesa come assoluta oggettività. Questo per i motivi che saranno di seguito descritti. Anzitutto, per la determinazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio è necessario frazionare,

¹³ PALMA, A. (A cura di), *cit.*, p. 492.

¹⁴ AA. VV. (2016). *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*. (IV ed.). Torino: Giappichelli Editore, p. 66 e ss.

¹⁵ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 16 e ss.

convenzionalmente, in esercizi la vita dell'impresa. Questo impatta su alcuni processi produttivi che interessano più esercizi. Di conseguenza, nel bilancio sono presenti anche numerosi valori soggettivi oltre a quelli oggettivi. Questi ultimi derivano dalla misurazione obiettiva di unità monetarie o non. Si pensi, ad esempio, al valore del denaro nel conto corrente bancario o al valore nominale di un debito. Essendo quantità oggettive, la loro errata rappresentazione determina sempre la falsità del bilancio. Come anticipato, però, la formazione del bilancio dipende anche da alcune quantità soggettive, derivanti da stime e congetture. Le stime sono approssimazioni di valori che si conosceranno con esattezza solo in futuro (si pensi, ad esempio, alla stima del valore di presumibile realizzo di un credito). Pertanto, alla data del bilancio, tali valori vengono stimati sulla base delle informazioni disponibili. Le congetture, invece, dipendono dalla necessità di ripartire un valore nel tempo (si pensi, ad esempio, all'ammortamento). Tale valore viene suddiviso in parti convenzionali sulla base di alcune ipotesi di gestione. È chiaro che i valori derivanti dall'utilizzo di stime e congetture non possono essere "veri" o "falsi" in senso assoluto. Riassumendo, la veridicità esige che le quantità oggettive siano incontrovertibilmente vere, a differenza delle quantità soggettive, derivanti da stime e congetture, le quali devono essere il frutto di una soggettività razionale¹⁶, frutto di un rigoroso processo logico-applicativo. Questo richiede:

- la congruità delle premesse: gli obiettivi sottostanti devono essere, cioè, precisi e le ipotesi fattibili;
- la consapevolezza che la quantità stimata o congetturata deriva da un intervallo di valori e che deve essere scelta fra di essi considerando le premesse e un preciso criterio o metodo;
- che venga posta in essere una costante verifica di coerenza e compatibilità fra ipotesi, criteri e conclusioni.

In altri termini, la veridicità dev'essere intesa come "esatta esposizione delle quantità oggettive e come stima ragionata, attendibile e non arbitraria, delle quantità stimate e congettrate"¹⁷. Ad integrazione di tali affermazioni e coerentemente con esse, altri autori¹⁸ affermano che la veridicità deve consistere "nella corrispondenza tra enunciati e

¹⁶ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 35.

¹⁷ SAVIOLI, G. (2017). *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*. Milano: Giuffrè Editore, p. 33.

¹⁸ COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 52.

giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche”. Pertanto, al di fuori delle quantità oggettive, non è possibile sostenere l’esattezza assoluta di una stima o di una congettura, poiché altri amministratori, con diverse conoscenze tecniche, potrebbero giungere a valori diversi. Mediante tali valori, però, fornirebbero comunque una rappresentazione veritiera se le stime o le congetture da loro effettuate fossero ragionate, non arbitrarie e sorrette da adeguate valutazioni e conoscenze tecniche.

La correttezza¹⁹ è necessariamente collegata alla veridicità e va valutata secondo due profili. Il primo è il “profilo tecnico” della determinazione dei valori. Questi devono derivare dall’applicazione di criteri tecnicamente corretti. È necessario, quindi, disporre di un adeguato sistema informativo-contabile e di un efficace sistema di controllo interno. È infatti fondamentale che il processo di redazione del bilancio sottenda ad “una piena padronanza della tecnica contabile”²⁰. Il secondo profilo di valutazione della correttezza è di tipo “comportamentale”. È necessario il rispetto assoluto delle norme e la corretta comunicazione delle informazioni. Il redattore del bilancio deve, quindi, fornire un’informazione neutrale²¹ e non deviante²². Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante per le informazioni da riportare nella nota integrativa affinché essa possa adempiere correttamente alle sue funzioni. La nota integrativa²³ è un documento descrittivo nel quale vengono fornite informazioni di natura quantitativa e qualitativa, destinato ad accogliere le informazioni che forniscono “la corretta chiave di lettura dei prospetti sintetici di derivazione contabile”²⁴. Nello specifico, possono essere identificate tre funzioni²⁵:

1. la funzione descrittiva. Questa riguarda le informazioni presenti nei prospetti contabili. Esse devono essere dettagliatamente descritte, con particolare attenzione alle poste aventi contenuto eterogeneo;
2. la funzione informativa. Questa è necessaria per l’indicazione di quelle

¹⁹ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 20 e ss.

²⁰ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 38.

²¹ SAVIOLI, G., *cit.*, p. 34.

²² COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 64.

²³ MILONE, M. (2006). *Il bilancio di esercizio: normativa civilistica, principi contabili nazionali ed internazionali*. Milano: FrancoAngeli, p. 427.

²⁴ CAGNASSO, O., DE ANGELIS, L., & RACUGNO, G. (2018). *Il bilancio d’esercizio: artt. 2423-2435-ter*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, p. 444 e ss.

²⁵ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 348.

informazioni che per loro natura non possono essere incluse nei prospetti contabili;

3. la funzione esplicativa. Questa riguarda direttamente le stime e le congetture. Devono essere descritti gli assunti, le ipotesi, le informazioni sulla cui base vengono effettuate le valutazioni.

È opportuno far riferimento anche al 3° comma dell'art. 2423 c.c., secondo cui "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo". Tale disposizione riguarda la "completezza informativa"²⁶: gli amministratori devono fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle esplicitamente previste, qualora queste non permettano di raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta. Ciò ribadisce ancora una volta che le clausole generali sono sovraordinate rispetto alle altre disposizioni e che le integrazioni di informativa "non sono facoltative, ma obbligatorie quando ne ricorrano le condizioni"²⁷. La nota integrativa, nell'espletamento delle sue funzioni, è il documento di bilancio ideale per rispettare tale obbligo. Affinché possa svolgere in maniera compiuta le sue funzioni, inoltre, il suo contenuto non può limitarsi a quanto previsto esplicitamente dalle norme di legge²⁸. Proprio i principi contabili OIC contengono alcuni paragrafi dedicati alle informazioni necessarie per giungere ad una rappresentazione veritiera e corretta che, solitamente, sono maggiormente approfondite e dettagliate rispetto a quanto contenuto nelle norme di legge. La nota integrativa, quindi, mira a fronteggiare i limiti²⁹ degli altri prospetti di bilancio. Persegue, infatti, lo scopo di rendere maggiormente accessibili le informazioni tecnico-contabili contenute negli schemi numerici, affinché siano comprensibili per un più vasto numero di soggetti. Nonostante l'importanza della sua funzione, però, la nota integrativa è di più recente introduzione rispetto allo stato patrimoniale e al conto economico. La L. 216/1974³⁰ inserì nel codice civile l'art. 2429-bis. Tale articolo istituì l'obbligatorietà di una relazione che gli amministratori avrebbero dovuto redigere a

²⁶ QUAGLI, A., *cit.*, p. 24.

²⁷ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 21.

²⁸ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 350 e ss.

²⁹ GATTI, M. (1996). *La nota integrativa di bilancio: principi di redazione*. Milano: Giuffrè Editore, p. 45.

³⁰ DE FELICE, G. (1995). *La nota integrativa: l'informazione supplementare nel bilancio di esercizio*. (2° ed.). Milano: EBC, p. 97 e ss.

corredo del bilancio. In essa dovevano essere incluse sia informazioni necessarie al fine di inquadrare l'azienda nel contesto in cui aveva operato, sia informazioni integrative rispetto al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico. Solamente con la riforma del 1991³¹ venne istituita la nota integrativa. La relazione degli amministratori, infatti, venne divisa in due distinti documenti: la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Venne stabilito che la prima fosse parte integrante del bilancio e che la seconda fosse un allegato allo stesso. In questo modo vennero attribuite funzioni diverse ai due documenti, le cui finalità sono rimaste le stesse fino ad oggi.

Dopo questi necessari approfondimenti si può meglio comprendere lo scopo di questa tesi. Per ora basti sapere che, nei prossimi capitoli, si prenderanno in considerazione alcune delle voci di bilancio che richiedono stime e congetture, si analizzerà l'informativa a disposizione degli *stakeholders* in base alle norme di legge e ai principi contabili, per poi verificare empiricamente la completezza della stessa. Si concluderà, poi, con uno sguardo al giudizio del revisore, il quale deve necessariamente esprimersi anche su questi aspetti. È collegato alla "completezza informativa" quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 2423 c.c.: "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione". Uno degli obiettivi di questa disposizione è quello di evitare che, a causa del 3° comma, l'informativa fornita sia eccessivamente analitica, minuziosa e dettagliata, con il rischio di peggiorarne l'intelligibilità³². Questo principio, cd. di rilevanza³³, ha infatti un duplice scopo. In primo luogo, vuole evitare che vengano fornite informazioni che non inciderebbero sull'assunzione delle decisioni degli utilizzatori del bilancio. In secondo luogo, sebbene sia un obiettivo meno importante del precedente, mira a ridurre i costi connessi alla redazione del bilancio. Il fatto che il legislatore abbia fatto esplicito riferimento ai temi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa va interpretato nell'ottica di una completa applicazione di questo principio, e non in quella di individuazione di quattro

³¹ COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 138.

³² GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 351.

³³ PALMA, A. (A cura di), *cit.*, p. 24 e ss.

distinti ambiti di applicazione³⁴. Come esplicitamente previsto dalla norma, inoltre, tale principio non va assolutamente applicato alla rilevazione dei fatti di gestione attraverso la regolare tenuta delle scritture contabili. Viene, infine, richiesto che la nota integrativa contenga i criteri mediante i quali si è data esecuzione al principio di rilevanza. A conclusione di questo paragrafo e a conferma di quanto scritto circa la sovraordinazione delle clausole generali e delle funzioni della nota integrativa, si fa ora riferimento al 5° comma dell'articolo 2423 c.c.: "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato". Questa deroga³⁵ riguarda gli aspetti sostanziali del bilancio, quindi i criteri di valutazione. Tuttavia, a tutela della rappresentazione veritiera e corretta, il legislatore permette di derogare ai criteri di valutazione solo in casi eccezionali, qualora la loro mancata disapplicazione fosse incompatibile con le clausole generali di veridicità e correttezza; a patto che si forniscano ampie informazioni integrative e che gli eventuali utili derivanti dalla deroga siano accantonati in una apposita riserva non distribuibile. Si ritiene che i casi siano eccezionali solamente se presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- abbiano carattere oggettivo e quindi si riferiscano a un bene (o categoria di beni) e non alla situazione soggettiva dell'impresa;
- abbiano natura anomala rispetto ai normali accadimenti che interessando le imprese;
- abbiano scarsa o nessuna probabilità di ripetersi.

Non è possibile derogare ai criteri di valutazione ogni volta che ci si trova di fronte ad un evento eccezionale: è necessario che l'applicazione di tali criteri sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Solo in questo caso è possibile e obbligatorio derogare ai criteri di valutazione. Nella nota integrativa vanno esposti i sopraindicati motivi per i quali si esercita la deroga e anche gli effetti che la stessa produce nel

³⁴ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 26 e ss.

³⁵ GIUNTA, F., & PISANI, M., *cit.*, p. 112 e ss.

patrimonio e nel reddito. Facendo riferimento al 4° comma del medesimo articolo, però, la deroga va esercitata solamente qualora tali effetti siano rilevanti. Infine, poiché nella maggior parte dei casi le deroghe danno vita a plusvalenze da valutazione, è necessario costituire direttamente una riserva non distribuibile, senza la preventiva imputazione a conto economico. Essa diverrà distribuibile solo quando la plusvalenza sarà effettivamente realizzata: direttamente tramite la vendita del bene la cui valutazione è stata oggetto di deroga oppure indirettamente attraverso il processo di ammortamento. In conclusione, con riferimento alla veridicità e alle quantità soggettive, escluso che essa “implichi ignoranza dell’ineliminabile soggettività delle valutazioni, va ribadito che la clausola impone ai redattori del bilancio il dovere di formulare in atteggiamento il più possibile neutrale ed oggettivo” le stime e le congetture³⁶. Con riferimento alla correttezza³⁷, invece, il legislatore individua un risultato che gli amministratori devono conseguire. Essi devono, cioè, esporre valori ottenuti tramite l’applicazione di criteri tecnicamente corretti e comunicare i dati in maniera non deviante, con particolare riferimento alla nota integrativa³⁸.

Conclusa l’analisi delle clausole generali di veridicità e correttezza previste dalla normativa nazionale, si approfondiranno ora le caratteristiche qualitative indicate nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* che, al pari delle clausole generali, consentono al bilancio di espletare le sue finalità.

1.3 IL *FRAMEWORK*: LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Come già descritto, il *Framework* non individua le clausole di veridicità e correttezza. Definisce, invece, alcune caratteristiche qualitative che il bilancio deve possedere al fine di esplicitare la sua funzione³⁹. Vengono descritte nel secondo capitolo del *Framework* e sono classificate in due categorie: fondamentali e migliorative. Le caratteristiche qualitative fondamentali sono: la significatività e la rappresentazione fedele e hanno l’obiettivo di rendere le informazioni presenti in bilancio utili per l’utilizzatore. Quelle migliorative permettono di distinguere le informazioni maggiormente utili e sono: la

³⁶ COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 62.

³⁷ CAGNASSO, O., DE ANGELIS, L., & RACUGNO, G. (2018), *cit.*, p. 67 e ss.

³⁸ COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B., *cit.*, p. 64.

³⁹ AA. VV., *cit.*, p. 66 e ss.

comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità. Si procederà, ora, all'analisi di ciascuna caratteristica qualitativa prevista dal *Framework*, iniziando da quelle fondamentali per passare, poi, a quelle migliorative.

La significatività (*Framework* par. 2.6 – 2.10) è propria di quelle informazioni che sono capaci di fare la differenza nelle decisioni degli utilizzatori. Questo avviene quando hanno valore predittivo, di conferma oppure entrambi⁴⁰. Questi due valori sono strettamente legati. Un'informazione ha valore predittivo non solo quando è una previsione. Questo valore viene riconosciuto, infatti, anche quando le informazioni possono essere impiegate dagli utilizzatori al fine di formulare proprie previsioni. Le informazioni hanno valore di conferma se permettono di svolgere un controllo su precedenti valutazioni. Questo può tradursi in una conferma oppure in un cambiamento di quanto previsto e valutato in precedenza. Tale risultato, qualunque esso sia, può aiutare gli utilizzatori a migliorare il loro processo valutativo e previsionale. Come è evidente, un'informazione finanziaria può avere sia valore predittivo che di conferma. Un altro aspetto della significatività riguarda la rilevanza (*Framework* par. 2.11), la quale differisce in ciascuna singola impresa. È una soglia quantitativa. Un'informazione è, infatti, rilevante se la sua scorretta rappresentazione o omissione influenzerebbe le decisioni degli utilizzatori del bilancio.

La seconda caratteristica qualitativa fondamentale è quella della rappresentazione fedele⁴¹ (*Framework* par. 2.12 – 2.19). Le informazioni finanziarie devono rappresentare fedelmente, in maniera completa, neutrale ed esente da errori rilevanti gli accadimenti aziendali. La rappresentazione fedele riguarda anche il processo utilizzato per produrre le informazioni⁴². Ciò vale in maniera particolare per le stime e le congetture. È già stato descritto come esse dipendano dalle informazioni disponibili alla data del bilancio e dalla formulazione di ipotesi. In questi casi, la rappresentazione è fedele se viene esplicitamente indicato che un determinato importo è frutto di una stima e vengono illustrati il processo sottostante ed i suoi limiti.

Si approfondiranno, ora, le rimanenti caratteristiche migliorative⁴³. Le decisioni degli utilizzatori dei bilanci comportano sempre la scelta fra due o più alternative. Poiché essi possano scegliere è necessario che le informazioni siano comparabili. La caratteristica

⁴⁰ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 29 e ss.

⁴¹ AA. VV., *cit.*, p. 70.

⁴² SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 18.

⁴³ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 78 e ss.

della comparabilità (*Framework* par. 2.24 – 2.29) riguarda sia il tempo che lo spazio. Deve essere possibile comparare i bilanci della stessa impresa (comparabilità temporale) ma anche i bilanci di imprese diverse (comparabilità spaziale). Solo così gli utilizzatori potranno comprendere l'evoluzione dell'impresa nel tempo e confrontarla con altre. La seconda caratteristica migliorativa prevista dal *Framework* è la verificabilità (*Framework* par. 2.30 – 2.32). Essa garantisce agli utenti che gli accadimenti e i fenomeni sono rappresentati fedelmente. Una determinata informazione può essere verificata direttamente attraverso l'osservazione diretta. La verifica può essere, però, anche indiretta. Ciò avviene quando, una volta ottenuti gli input, si giunge esattamente al medesimo risultato applicando la stessa metodologia. Questi due tipi di verifiche permetterebbero a osservatori consapevoli e indipendenti di affermare che la rappresentazione è fedele. Affinché gli utilizzatori possano decidere in maniera adeguata è necessario, inoltre, che le informazioni vengano rese disponibili tempestivamente (*Framework* par. 2.33). Un'informazione che possedesse tutte le altre caratteristiche qualitative ma che non fosse tempestiva non sarebbe in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio. La quarta ed ultima caratteristica migliorativa è la comprensibilità⁴⁴ (*Framework* par. 2.34 – 2.36). Le informazioni sono comprensibili quando vengono classificate, qualificate e presentate in modo chiaro e conciso. Tuttavia, alcuni accadimenti sono per loro natura complessi e non possono essere rappresentati semplicemente. Parimenti, però, non è possibile escluderli dall'informativa poiché questa risulterebbe incompleta. Le informazioni relative a fenomeni complessi vanno quindi esposte e, proprio a causa della loro complessità, potrebbe essere necessario per l'utilizzatore chiedere l'aiuto di un esperto.

1.4 L'INFORMATIVA INTEGRATIVA: EVIDENZE DALLA LETTERATURA

A questo punto della trattazione, si è compresa l'importanza delle informazioni contenute nella nota integrativa o nelle note, a seconda della disciplina di riferimento. Solamente un'adeguata informativa integrativa, infatti, permette al bilancio di essere conforme alla normativa e di essere concretamente utile per i suoi utilizzatori. In questo paragrafo si descriveranno le evidenze derivanti dalla letteratura, con particolare riferimento a due aspetti. Per prima cosa, si descriveranno le condizioni che, secondo vari autori, portano

⁴⁴ SÒSTERO, U., & SANTESSO, E., *cit.*, p. 15.

ad una migliore e più completa informativa integrativa. In secondo luogo, si descriveranno gli effetti prodotti da un'informativa di qualità. Questo paragrafo permette di comprendere meglio quanto il tema dell'informativa sia fondamentale, con particolare riferimento ai rapporti con gli *stakeholders*, e alcuni dei motivi per cui si è scelto di approfondirlo tramite questo elaborato.

Come anticipato, si inizierà con la descrizione di alcune condizioni che portano ad una migliore informativa integrativa. L'informativa⁴⁵ dipende dalla regolamentazione in materia di bilancio ma, a causa della soggettività intrinseca di alcune valutazioni, essa deve essere presidiata anche da altri canali affinché possa essere di qualità e rappresentare correttamente la situazione aziendale. A tal fine, sono essenziali il sistema di controllo interno e la *corporate governance*. Secondo il principio di revisione ISA Italia 315, il sistema di controllo interno è "il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di *governance*, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili". La *corporate governance* può essere definita come: "l'insieme di istituzioni, pratiche e regole concepite per evitare l'espropriazione dei diritti degli investitori esterni, ossia non direttamente implicati nella gestione dell'impresa, da parte dei soggetti interni all'azienda, quali *managers*, imprenditori o azionisti dominanti"⁴⁶. Considerando attentamente il contenuto di queste due definizioni, appare evidente che la qualità dell'informativa e il conseguimento di una piena trasparenza passino, inevitabilmente, attraverso l'efficacia del sistema di *corporate governance* e del sistema dei controlli. Un'adeguata regolamentazione in materia contabile è quindi condizione necessaria, ma non sufficiente, al fine della qualità dell'informativa. In questo contesto, è utile distinguere fra informativa obbligatoria (*mandatory disclosure*) e volontaria (*voluntary disclosure*). La prima deriva direttamente dai vincoli imposti dalla normativa a tutela degli *stakeholders*, mentre, la seconda, è esposta da ciascuna impresa a completamento ed integrazione di quella obbligatoria. Il contributo apportato dalla *voluntary disclosure* è, perciò,

⁴⁵ FIORI, G., & TISCINI, R. (A cura di). (2005). *Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza dell'informativa aziendale*. Milano: FrancoAngeli, p. 15 e ss.

⁴⁶ BERLE, A., & MEANS, G. (1932). *The modern corporation and private property*. New York : Macmillan.

fondamentale per la qualità dell'informativa. Esso dipende anzitutto dalla cultura aziendale che, a sua volta, influisce sulla configurazione del sistema di controllo interno e sul sistema di *corporate governance*. Approfondendo il legame fra la qualità dell'informativa e la *corporate governance*, alcuni autori⁴⁷ hanno evidenziato e confermato che una migliore composizione del consiglio di amministrazione è funzionale al miglioramento dell'informativa poiché ciascun membro contribuisce alle dinamiche del consiglio apportando conoscenze, competenze ed esperienze. Inoltre, l'adeguata composizione del comitato di revisione (*audit committee*) contribuisce in maniera significativa al miglioramento della qualità dell'informativa. Il legame fra i meccanismi di *corporate governance* e l'informativa integrativa è stato evidenziato anche da altri autori, con particolare riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione⁴⁸. Il primo risultato che tale ricerca ha evidenziato, in accordo con altri studi, riguarda la relazione positiva fra il numero di consiglieri indipendenti e la qualità dell'informativa, con particolare riferimento alla *voluntary disclosure*. Ciò significa che la qualità dell'informativa è più elevata nelle società in cui il numero di consiglieri indipendenti è maggiore. Questo perché la loro funzione di monitoraggio e il loro minor allineamento agli interessi del *management* li induce ad incoraggiare la divulgazione di maggiori e migliori informazioni agli *stakeholders*. Il secondo risultato riguarda la relazione negativa che intercorre fra la qualità dell'informativa e la dimensione del consiglio di amministrazione. Pertanto, il livello di trasparenza e di divulgazione delle informazioni è più elevato in presenza di consigli più piccoli. Questo perché essi, rispetto a quelli di maggiori dimensioni, sono più attivi ed efficaci, al loro interno si riscontra meno dispersione delle opinioni e si assiste ad un migliore scambio di idee.

Oltre alla *corporate governance* e al sistema di controllo interno, la comprensibilità è un'altra condizione che porta ad un'informativa di qualità. Già in passato⁴⁹ è stato evidenziato che un'informativa caratterizzata da un linguaggio poco chiaro e intelligibile

⁴⁷ HALDAR, A., & RAITHATHA, M. (2017). Do compositions of board and audit committee improve financial disclosures? *International Journal of Organizational Analysis*, 25(2), p. 251-269. doi: <https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2016-1030>.

⁴⁸ TORCHIA, M., & CALABRÒ, A. (2016). Board of directors and financial transparency and disclosure. Evidence from Italy. *Corporate Governance*, 16(3), p. 593-608. doi: <https://doi.org/10.1108/CG-01-2016-0019>.

⁴⁹ GATTI, M. (1996), *cit.*, p. XV.

era il risultato della volontà dei redattori di fornire poche informazioni. Allo stesso tempo, è stata affermata la necessità di adottare un comportamento che favorisca la massima trasparenza e utilità, le quali dipendono, necessariamente, dalla possibilità di comprensione del contenuto dell'informativa da parte di un ampio pubblico di utilizzatori. Anche recentemente⁵⁰ è stata dimostrata, con varie modalità, l'importanza della comprensibilità delle informazioni. Solo così l'informativa, messa a disposizione degli utilizzatori del bilancio, è davvero utile e può divenire la base per le loro decisioni. Altri autori⁵¹ hanno evidenziato che il linguaggio utilizzato varia a seconda della *performance* che viene descritta. È stato rilevato, infatti, che l'informativa è significativamente meno comprensibile quando la *performance* non è stata soddisfacente, rispetto ai casi in cui lo è stata. Anche le scelte linguistiche e la forma espositiva variano a seconda dei casi. Quando la *performance* è stata buona, ad esempio, i pronomi personali sono in prima persona ed è quasi assente la forma impersonale. Accade il contrario, invece, quando la *performance* è stata negativa. Questo perché tale tecnica allontana i redattori dalle informazioni trasmesse. Anche altri autori⁵² confermano la "teoria dell'offuscamento" ("*obfuscation hypothesis*"), affermando che il linguaggio dell'informativa diviene, intenzionalmente, meno comprensibile quando la *performance* è considerata negativa. Con esplicito riferimento all'informativa contenuta nelle note al bilancio, alcuni autori⁵³ hanno rilevato che nel corso del tempo il processo di *reporting* è diventato sempre più complesso. Gli standard e le regole sono, infatti, aumentati sia in termini di quantità che di sofisticazione. Analizzando le note al bilancio di trenta società che compongono il *Dow Jones Industrial Average*, per gli anni 2000, 2010 e 2015, è stato rilevato che, con il passare del tempo, la leggibilità delle note è diminuita. Tale riduzione, inoltre, è stata significativa. Come fanno

⁵⁰ ARORA, J., & CHAKRABORTY, M. (2021). Does the ease of reading of financial disclosures influence investment decision? *Economics Letters*, 204. doi:<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109883>.

⁵¹ ASAY, S. H., LIBBY, R., & RENNEKAMP, K. (2018). Firm performance, reporting goals, and language choices in narrative disclosures. *Journal of Accounting and Economics*, 65(2-3), p. 380-398. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.02.002>.

⁵² DE SOUZA, J. A., RISSATTI, J. C., ROVER, S., & BORBA, J. A. (2019). The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements: an analysis based on readability characteristics. *Research in International Business and Finance*, 48, p. 59-74. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.12.008>.

⁵³ TSCHOPP, D., BARNEY, D., & DEAN, P. C. (2018). The readability of the financial statement note disclosures. *International Journal of Business, Accounting, and Finance*, 12(1). Tratto da <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=130309156&site=bsi-live>.

notare gli autori, tale aspetto è preoccupante poiché, se gli utenti del bilancio non sono in grado di comprendere il contenuto delle note, le informazioni non sono concretamente utili e le loro decisioni potrebbero non essere ottimali. Un'altra ricerca⁵⁴ conferma tali risultati, con specifico riferimento alle note dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Lo studio ha condotto interviste a creditori, investitori, analisti finanziari e contabili, al fine di indagare la loro percezione con riferimento alla comprensibilità delle note dei bilanci. Nel complesso, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che la comprensibilità delle note è bassa. Anche le percezioni dei contabili sono in linea con quelle degli altri soggetti, sebbene, tra gli intervistati, essi avrebbero dovuto riscontrare minori difficoltà. Nello specifico, il linguaggio complesso è stato ciò che ha più influito sulla difficoltà di comprensione. La notevole quantità di informazioni, invece, non ha influito sulla percezione degli intervistati poiché viene intesa come maggiore trasparenza. Questo studio supporta la "teoria del sovraccarico di informazioni" ("*information overload theory*"⁵⁵). Tale teoria sostiene che si verifica un sovraccarico informativo quando gli utenti, per varie ragioni, non sono in grado di elaborare le informazioni nel tempo che hanno a disposizione. La scarsa leggibilità e comprensibilità delle informazioni sono fra i motivi più comuni. Come già indicato in precedenza, le informazioni fornite non sono utili agli *stakeholders* quando non sono comprensibili. Altri autori⁵⁶ evidenziano che l'adozione degli IFRS in Nuova Zelanda ha provocato una riduzione della comprensibilità delle note dei bilanci. Tale risultato è stato ottenuto confrontando la comprensibilità, prima e dopo l'adozione degli IFRS, delle variabili che precedenti ricerche avevano identificato come significativamente correlate alla leggibilità dell'informativa integrativa. Nello specifico, l'adozione degli IFRS ha portato ad un deterioramento della comprensibilità delle informazioni, ad un aumento dell'80% della lunghezza delle note e dell'85% dell'uso di tabelle. Secondo gli autori, l'informativa che

⁵⁴ HENDERSON, E. (2020). Is low readability resulting in information overload in financial statement note disclosure. *International Journal of Business, Accounting, & Finance*, 14(1), p. 114-129. Tratto da <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146419745&site=bsi-live>.

⁵⁵ JACKSON, T. W., & FARZANEH, P. (2012). Theory-based model of factors affecting information overload. *International Journal of Information Management*, 32(6), p. 523-532. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.04.006>.

⁵⁶ RICHARDS, G., & VAN STADEN, C. (2015). The readability impact of international financial reporting standards. *Pacific Accounting Review*, 27(3), p. 282-303. doi:<http://dx.doi.org/10.1108/PAR-08-2013-0086>.

ne risulta è, dunque, più lunga e più complicata. La maggiore lunghezza delle note dopo l'adozione degli IFRS è stata rilevata anche da altri studi⁵⁷. Nello specifico, gli autori hanno analizzato le note ai bilanci delle imprese australiane dopo l'adozione degli IFRS. Come anticipato, la prima cosa che evidenziano è l'aumento della lunghezza delle note. Tuttavia, essi sostengono che la lunghezza e la complessità sono due dimensioni separate della comprensibilità. Secondo i loro risultati, infatti, le note dopo l'adozione degli IFRS sono più lunghe ma anche più leggibili. Inoltre, la lunghezza non è sempre percepita come un ostacolo alla comprensibilità poiché, spesso, viene intesa come segnale di maggiore trasparenza. Nonostante ciò, un suggerimento che gli autori danno ai regolatori è quello di bilanciare le necessità di trasparenza con la lunghezza delle note. Questo affinché esse possano essere trasparenti ma maggiormente accessibili e, quindi, utili. La necessità di questo bilanciamento emerge anche dai risultati di un altro studio⁵⁸. Gli autori hanno analizzato i bilanci, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, di 189 gruppi italiani quotati. Nello specifico, hanno valutato se l'informativa sulle attività immateriali fosse conforme alla normativa. Al fine di ottenere risultati rilevanti, sono state considerate solamente le società per le quali le attività immateriali rappresentano una voce significativa. Nonostante ciò, l'informativa non è risultata conforme a quella obbligatoria. Questo deriva dal fatto che i redattori dei bilanci hanno deciso di non divulgare alcune informazioni obbligatorie perché le hanno ritenute non rilevanti, nonostante le attività immateriali fossero significative per i loro bilanci. Secondo gli autori, tale risultato era indice del fatto che le informazioni obbligatorie previste dagli IFRS fossero troppe e che, pertanto, le società avessero troppa discrezionalità nel decidere se tali informazioni fossero rilevanti o meno e, quindi, se dovessero necessariamente essere fornite. La soluzione suggerita dagli autori, in linea con quanto evidenziato in precedenza, consiste nel ridurre le molte informazioni obbligatorie ed identificare solamente quelle davvero utili agli utenti. Come emerge da quanto sopra riportato, la comprensibilità delle informazioni indicate nelle note è un elemento di fondamentale importanza che, solo se presente, permette di fornire un'informativa di qualità e

⁵⁷ CHEUNG, E., & LAU, J. (2016). Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. *Australian Accounting Review*, 26, p. 162-176. doi:<http://doi.org/10.1111/auar.12087>.

⁵⁸ DEVALLE, A., RIZZATO, F., & BUSSO, D. (2016). Disclosure indexes and compliance with mandatory disclosure - The case of intangible assets in the Italian market. *Advances in Accounting*, 35, p. 8-25. doi:<https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.04.003>.

realmente utile agli utilizzatori del bilancio. Riassumendo, le condizioni che portano ad una informativa integrativa di qualità finora identificate sono: i meccanismi di *corporate governance*, il sistema di controllo interno e la comprensibilità delle informazioni riportate nelle note. Attraverso la letteratura, è possibile descriverne anche un'altra. A differenza di quanto esposto finora, però, quest'ultima riguarda l'ambiente esterno. Alcuni autori⁵⁹, infatti, hanno analizzato come siano variati il volume e la qualità dell'informativa integrativa di alcune società durante la crisi iniziata negli anni 2007-2008. Nel dettaglio, sono state selezionate alcune imprese del settore finanziario ed è stato elaborato un indice espressivo della qualità dell'informativa relativa al *fair value*. Questo perché tali imprese gestiscono molti strumenti finanziari la cui valutazione deve essere effettuata al *fair value*. Lo studio dimostra che il valore dell'indice è aumentato nel corso degli anni considerati (2007, 2008 e 2009). Ciò significa che le imprese hanno aumentato il volume e la qualità delle informazioni fornite sulle valutazioni effettuate al *fair value*. Questo è stato fatto al fine di mantenere la fiducia degli utilizzatori, in particolar modo degli investitori, durante la crisi finanziaria. La qualità dell'informativa è aumentata, quindi, a causa dell'incertezza esistente nell'ambiente esterno e in risposta alla necessità di mantenere la fiducia degli investitori. L'ultima condizione che porta ad una migliore e più completa informativa integrativa è rappresentata proprio da tale necessità.

Conclusa la descrizione delle condizioni che possono contribuire in maniera significativa al miglioramento dell'informativa, si approfondiranno, di seguito, gli effetti prodotti da un'informativa integrativa di qualità. Il primo effetto consiste nell'aumento della capacità di attrarre gli investimenti. Tale conseguenza è verificabile, anzitutto, guardando all'ambiente normativo⁶⁰ in tema di informativa integrativa. Si rileva che un'esigente regolamentazione riguardante l'informativa attira gli investimenti. Questo perché, come evidenziato anche da altri autori⁶¹, gli investitori preferiscono i mercati in cui

⁵⁹ DAMIAN, M. J., STROUHAL, J., BONACI, C. G., & MUSTATA, R. V. (2014). Financial reporting disclosure practices: particular case of fair value measurement. *International Advances in Economic Research*, 20, p. 123-124. doi:<https://doi.org/10.1007/s11294-013-9429-9>.

⁶⁰ SEN, P. K. (2020). Accuracy of Disclosure Environment and Subsidies for Foreign Investments. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*. doi:<http://doi.org/10.1177/0148558X20962900>.

⁶¹ PORTES, R., & REY, H. (2005). The determinants of cross-border equity flows. *Journal of International Economics*, 65, p. 269 - 296. doi:<http://doi.org/10.1016/j.jinteco.2004.05.002>.

l'informativa è di alta qualità poiché consente loro di valutare meglio le alternative e prendere decisioni migliori. Secondo gli autori, la qualità dell'informativa derivante dall'adozione degli IFRS è più elevata rispetto a molte discipline nazionali e, pertanto, migliora la capacità di attrarre gli investimenti. È stato rilevato che un'adeguata informativa produce lo stesso effetto anche con riferimento alle forme alternative di finanziamento, come l'*equity crowdfunding*⁶². Questo risultato, inoltre, si inserisce in un contesto nel quale gli obblighi di divulgazione sono minimi oppure assenti. Riassumendo, quindi, le imprese che forniscono un'informativa di qualità aumentano la loro capacità di attirare gli investimenti. Questo risultato, inoltre, si produce sia quando esse sono obbligate a farlo a causa dell'esigente ambiente regolamentare nel quale operano, sia quando scelgono volontariamente di fornire un'informativa di qualità. Il secondo effetto consiste nella riduzione del costo del capitale. Secondo un primo studio⁶³, la qualità delle informazioni fornite influenza inequivocabilmente il costo del capitale. Quando essa aumenta, il costo del capitale si riduce. Altri autori⁶⁴, indagano il ruolo ricoperto dall'asimmetria informativa. Secondo tale ricerca, infatti, le imprese che aumentano la qualità delle proprie informazioni riducono l'asimmetria informativa nei confronti degli investitori. Questo contribuisce a ridurre, almeno in parte, il rischio e, di conseguenza, il costo del capitale. Rimanendo in tema di rischio, con particolare riferimento a quello informativo, un altro contributo⁶⁵ conferma la tesi secondo cui fra le informazioni fornite e il costo del capitale sussista una relazione negativa. Tale risultato è ottenuto attraverso l'approfondimento delle informazioni indicate relativamente all'*impairment test*. Secondo gli autori, infatti, un'adeguata indicazione di tali informazioni riduce l'incertezza e, di conseguenza, gli errori di valutazione degli investitori. Il vantaggio che ne deriva risiede,

⁶² RA-PEE, P. (2021). Do conventional financial disclosures matter in alternative financing? Evidence from equity crowdfunding. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(3). doi:<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106799>.

⁶³ LAMBERT, R. A., LEUZ, C., & VERRECCHIA, R. E. (2007). Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital. *Journal of Accounting Research*, 45(2), p. 385-420. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2007.00238.x>.

⁶⁴ CUADRADO-BALLESTEROS, B., GARCIA-SANCHEZ, I.-M., & MARTINEZ FERRERO, J. (2016). How are corporate disclosures related to the cost of capital? The fundamental role of information asymmetry. *Management Decision*, 54(7), p. 1669-1701. doi:<https://doi.org/10.1108/MD-10-2015-0454>.

⁶⁵ PAUGAM, L., & RAMOND, O. (2015). Effect of Impairment-Testing Disclosures on the Cost of Equity Capital. *Journal of Business Finance & Accounting*, 42(5), p. 583-618. doi:<http://doi.org/10.1111/jbfa.12113>.

come anticipato, nella riduzione del costo del capitale. Come già ampiamente descritto, la trasparenza e la comprensibilità dell'informativa permettono di elevarne la qualità. Uno studio⁶⁶ analizza varie misure di trasparenza e conclude che quando questa aumenta, il costo del capitale si riduce. Questo effetto si produce indipendentemente dalla misura utilizzata, la quale dipende direttamente dalla definizione di trasparenza che si segue. Anche secondo altri autori⁶⁷, ad un più alto livello di trasparenza informativa corrisponde un costo del capitale significativamente più basso. Inoltre, come già evidenziato, la comprensibilità dell'informativa è elemento di fondamentale importanza e, secondo alcuni studi⁶⁸, ha delle ripercussioni anche sul costo del capitale. Un'informativa complessa e poco comprensibile riduce la capacità degli investitori di elaborarla e di interpretarla e, pertanto, aumenta il rischio informativo. Di conseguenza, essi richiedono un premio per il rischio maggiore, il quale si traduce in un aumento del costo del capitale. La relazione negativa fra qualità dell'informativa e costo del capitale è stata verificata anche in alcuni mercati emergenti⁶⁹. Tale relazione è molto significativa essendo il livello qualitativo medio dell'informativa più basso rispetto ad altri contesti. Inoltre, tale effetto si produce in maniera più marcata per le imprese che ricevono meno attenzione da parte degli analisti e che hanno un azionariato maggiormente diffuso. Si assiste ad una riduzione del costo del capitale anche quando le imprese scelgono volontariamente di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS⁷⁰. Tale effetto si verifica nei due anni successivi all'annuncio, da parte dell'impresa, dell'adozione di tali principi. Inoltre, a tale effetto sono associati un significativo aumento delle

⁶⁶ BARTH, M. E., & SCHIPPER, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 23(2), p. 173-190. doi:<https://doi.org/10.1177/0148558X0802300203>.

⁶⁷ CHENG, A. C., COLLINS, D., & HUANG, H. (2006). Shareholder rights, financial disclosure and the cost of equity capital. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 27, p. 175-204. doi:<https://doi.org/10.1007/s11156-006-8795-2>.

⁶⁸ RJIBA, H., SAADI, S., BOUBAKER, S., & DING, X. (2021). Annual report readability and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 67. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101902>.

⁶⁹ BROEDEL LOPES, A., & CARVALHO DE ALENCAR, R. (2010). Disclosure and cost of equity capital in emerging markets: The Brazilian case. *The International Journal of Accounting*, 45(4), p. 443-464. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2010.09.003>.

⁷⁰ KARAMANOU, I., & NISHIOTIS, G. P. (2009). Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Market's Reaction to Firm Voluntary Adoption of IAS. *Journal of Business, Finance & Accounting*, 36(7), p. 793-821. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2009.02154.x>.

raccomandazioni degli analisti e un miglioramento delle stesse. Altri autori⁷¹ indagano la relazione fra il costo del capitale e l'adozione degli IFRS in Australia. I risultati dimostrano che, in seguito all'adozione degli IFRS, si riducono sia il costo del capitale azionario che quello del debito. L'informativa derivante da tali principi contabili è ritenuta, quindi, di qualità da parte degli investitori. Il rischio informativo, di conseguenza, si riduce e l'effetto finale ricade sul costo del capitale. Alcuni autori⁷² hanno valutato gli effetti sul costo del capitale dell'adozione obbligatoria degli IFRS in alcuni paesi dell'America Latina. I risultati mostrano che sia il costo del capitale azionario che quello del debito hanno subito una sensibile riduzione a seguito di tale evento. Questo è accaduto anche perché il contesto regolamentare di tali paesi è molto meno esigente e trasparente rispetto ai requisiti imposti dagli IFRS. Si concluderà, ora, il paragrafo presentando l'ultimo effetto prodotto da un'informativa di qualità. Questo riguarda la *performance*, con particolare riferimento alle banche⁷³ e agli istituti di microcredito⁷⁴. Con riferimento alle prime, la *performance* è stata misurata in termini di qualità del portafoglio prestiti, liquidità e redditività. I risultati dimostrano che ad un aumento della qualità dell'informativa corrisponde un aumento della *performance*. La *performance* degli istituti di microcredito, invece, è stata misurata con riferimento a tre indicatori. Il primo è il margine di profitto, il secondo è il ROA, mentre il terzo è l'autosufficienza operativa (*OSS: Operational Self-Sufficiency*). Quest'ultimo misura la capacità dell'istituto di generare entrate operative al fine di coprire i costi totali. Anche nel caso degli istituti di microcredito è stato rilevato che una maggiore qualità dell'informativa produce un effetto positivo sulla *performance*. Riassumendo, sulla base delle evidenze derivanti dalla letteratura, sono stati descritti, principalmente, tre effetti prodotti da un'informativa integrativa di qualità. Questi sono: l'aumento della capacità di attrarre investimenti, la riduzione del costo del capitale e il

⁷¹ SAHA, A., & BOSE, S. (2021). Do IFRS disclosure requirements reduce the cost of capital? Evidence from Australia. *Accounting & Finance*. doi:<https://doi.org/10.1111/acfi.12744>.

⁷² FREITAS DE MOURA, A., ALTUWAIJRI, A., & GUPTA, J. (2020). Did mandatory IFRS adoption affect the cost of capital in Latin American countries? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100301>.

⁷³ OINO, I. (2019). Do disclosure and transparency affect bank's financial performance? *Corporate Governance*, 19(6), p. 1344-1361. doi:<https://doi.org/10.1108/CG-12-2018-0378>.

⁷⁴ QUAYES, S., & HASAN, T. (2014). Financial disclosure and performance of microfinance institutions. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(3), p. 314-337. doi:<https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2011-0067>.

miglioramento della performance.

A conclusione di questo capitolo ne viene, di seguito, riassunto il contenuto. Nel paragrafo 1.1 sono state introdotte le clausole generali di veridicità e correttezza previste dal codice civile e le caratteristiche qualitative previste dal *Conceptual Framework for Financial Reporting*. In seguito si è dato uno sguardo all'evoluzione che ha interessato sia la disciplina nazionale che quella internazionale al fine di comprendere quella attuale. Nel paragrafo 1.2 sono state approfondite la veridicità e la correttezza, considerando l'art. 2423 c.c. nella sua interezza, si è fatto riferimento alla nota integrativa e alla sua funzione e, infine, allo scopo di questa tesi. Nel paragrafo 1.3 sono state approfondite le caratteristiche qualitative che le informazioni di bilancio devono possedere secondo quanto previsto dal *Framework*. Nel paragrafo 1.4, infine, si sono descritte le evidenze derivanti dalla letteratura con riferimento alle condizioni che portano ad una migliore informativa integrativa e agli effetti prodotti dalla stessa. Questo capitolo, quindi, ha permesso di comprendere l'importanza dell'informativa integrativa e costituisce il necessario punto di partenza per affrontare il resto della trattazione.

CAPITOLO 2: LE STIME E CONGETTURE OGGETTO DI ANALISI

2.1 LE STIME E CONGETTURE OGGETTO DI ANALISI

Nel precedente capitolo sono state approfondite le clausole generali di veridicità e correttezza previste dal codice civile e le caratteristiche qualitative individuate dal *Conceptual Framework for Financial Reporting*. In questo capitolo si analizzeranno la disciplina nazionale e quella derivante dai principi contabili internazionali in riferimento alle seguenti stime e congetture:

- svalutazione delle immobilizzazioni immateriali;
- svalutazione delle immobilizzazioni materiali;
- svalutazione dei crediti;
- accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Si farà particolare riferimento alle informazioni da riportare in nota integrativa o nelle note, a seconda della disciplina di riferimento. Le informazioni contenute in tali documenti sono fondamentali per permettere agli *stakeholders* di ottenere una comprensione completa e che vada oltre i valori contenuti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Obiettivo di questo capitolo è stabilire quali informazioni debbano essere indicate in base alle leggi e ai principi contabili con riferimento alle stime e congetture sopra indicate. Questo risulta essenziale per il prossimo capitolo, nel quale si analizzeranno 80 bilanci per trarre conclusioni sul reale grado di comprensione ottenibile, i quei casi, dagli *stakeholders* sulle stime e congetture in precedenza indicate. Oltre alle specifiche disposizioni relative a ciascuna stima o congettura, è necessario far sempre riferimento al 3° comma dell'art. 2423 c.c., secondo cui "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo". Tale disposizione riguarda appunto la "completezza informativa"⁷⁵. Qualora le informazioni esplicitamente previste dalla legge e dai principi contabili non permettano di giungere ad una rappresentazione veritiera e corretta, gli amministratori devono fornirne altre per permettere di raggiungere l'obiettivo previsto dalle clausole generali. Questo aspetto non verrà ulteriormente richiamato in questo capitolo perché l'attenzione sarà focalizzata sulle singole disposizioni riguardanti le stime e congetture indicate, ma è di fondamentale importanza

⁷⁵ QUAGLI, A., *cit.*, p. 24.

per le analisi e le considerazioni che saranno contenute nel terzo in merito alla completezza informativa.

2.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.2.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE

Prima di focalizzare l'attenzione sulla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo la disciplina nazionale, si descriverà brevemente il contenuto della voce "immobilizzazioni immateriali" e il criterio di valutazione.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c. le immobilizzazioni immateriali sono:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Secondo l'art. 2424-bis 1° comma c.c., fra le immobilizzazioni vanno iscritti gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. L'OIC 24 (par. 4) integra tale disposizione definendo le immobilizzazioni immateriali come "attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità".

Ai sensi dell'art. 2426 n. 5 c.c. "i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale". Secondo l'art. 2426 n. 6 c.c. "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto".

Il criterio di valutazione è indicato dall'art. 2426 1° comma c.c. ai numeri 1, 2 e 3. Le immobilizzazioni immateriali vanno iscritte anzitutto al costo di acquisto o di produzione e, quelle la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sottoposte ad ammortamento. Qualora alla data di chiusura dell'esercizio il valore dell'immobilizzazione sia durevolmente inferiore al valore contabile netto (costo al netto del fondo ammortamento), l'immobilizzazione deve essere iscritta a tale minor valore. Risulta necessario, quindi, effettuare una svalutazione. Tuttavia, "il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica

effettuata". Tale disposizione si applica a tutte le immobilizzazioni immateriali ad esclusione dell'avviamento.

Al fine di comprendere meglio la norma civilistica in tema di svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali è necessario far riferimento al principio contabile OIC 9 che, al paragrafo 5, definisce il valore recuperabile di un'attività "il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita". Il valore d'uso viene definito come "il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività" (OIC 9 par. 6) mentre il *fair value* "è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione" (OIC 9 par. 7). Al paragrafo 14 stabilisce che "se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore". Tale imputazione a conto economico rappresenta la svalutazione effettuata. Potrebbe accadere, però, che le singole immobilizzazioni non generino flussi di cassa autonomamente rispetto alle altre. In questi casi l'OIC 9 (par. 15) stabilisce che "la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene". Al paragrafo 8 definisce un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) come "il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività". I concetti di valore recuperabile e di valore d'uso si applicano di conseguenza anche all'unità generatrice di flussi di cassa. Secondo il paragrafo 27, la perdita di valore rilevata per una UGC dev'essere, però, imputata a riduzione in primo luogo dell'avviamento allocato sulla stessa e poi proporzionalmente alle altre attività sulla base del loro valore contabile.

Al paragrafo 16 l'OIC 9 stabilisce che "la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile [...]. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile". Per tale motivo, l'OIC 9 elenca successivamente alcuni indicatori che devono essere considerati dalla società "come minimo" al fine della valutazione della necessità di determinazione del valore recuperabile. In presenza di un indicatore di riduzione di valore la società deve quindi

procedere alla determinazione del valore recuperabile che, come in precedenza indicato, è il maggiore fra il valore d'uso e il *fair value* al netto dei costi di vendita. Tuttavia, non è sempre necessario determinare entrambi i valori. L'OIC 9 (par. 20) stabilisce, infatti, che “se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo”. Inoltre, “se vi è motivo di ritenere che il *fair value* approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo”. L'OIC 9 approfondisce al paragrafo 21 e ai paragrafi 22–26 le modalità di determinazione rispettivamente del *fair value* e del valore d'uso, ai quali si rimanda poiché tale dettaglio esula dai fini di questo elaborato. Infine, l'OIC 9 (par. 29), come indicato anche dall'art. 2426 1° c. n. 3 c.c., stabilisce che la svalutazione “è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata”. Chiarisce, però, che “il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo”. Come indicato dall'art. 2426 1° c. n. 3 c.c., l'OIC 9 (par. 29) stabilisce che “non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento” ed aggiunge che non è neppure ammesso il “ripristino delle svalutazioni effettuate sugli oneri pluriennali”.

Si descriveranno ora le informazioni riguardanti la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali che la legge e i principi contabili prevedono esplicitamente debbano essere riportate nella nota integrativa. L'art. 2427 1° c. n. 1 c.c. stabilisce che nella nota integrativa devono essere indicati “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”. Inoltre, al n. 2 impone di indicare anche “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”. Come si evince dal testo della norma, quindi, devono essere indicati i criteri utilizzati, le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali effettuate negli esercizi precedenti e quelle effettuate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Al n. 3-bis dello stesso articolo viene inoltre stabilito che debbano essere indicate “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito

riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio". Tale disposizione integra quella precedente e pertanto non è sufficiente l'indicazione quantitativa delle svalutazioni effettuate ma è fondamentale indicare anche la misura, le motivazioni e le restanti informazioni indicate dal n. 3-bis dell'art. 2427. È evidente che tali informazioni permettono all'utilizzatore del bilancio di ottenere una migliore comprensione della svalutazione e dei motivi per cui essa è stata effettuata. Il principio contabile OIC 9 (par. 37) prevede l'indicazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice civile. Queste riguardano la modalità di determinazione del valore recuperabile, "con particolare riguardo:

- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed
- al tasso di attualizzazione applicato".

Prevede inoltre che si forniscano informazioni sulle tecniche di determinazione del *fair value* quando esso sia stato determinato. Le informazioni che l'OIC 9 stabilisce vadano fornite permettono agli *stakeholders* di ottenere una completa comprensione del valore d'uso e del *fair value*. Poiché tali valori sono fondamentali per la determinazione della svalutazione è necessario che vengano comunicati per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere a pieno le cause della svalutazione e della sua entità.

2.2.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il principio contabile internazionale che stabilisce quando sia possibile contabilizzare un'immobilizzazione immateriale e che ne descrive i relativi criteri di valutazione è lo IAS 38 mentre quello che tratta le riduzioni di valore delle attività è lo IAS 36. La disciplina dello IAS 38 è molto articolata e tale livello di approfondimento esula dagli obiettivi di questo paragrafo, il quale, invece, ha lo scopo di descrivere quando si renda necessaria la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e le informazioni da riportare nelle note. Per tale motivo si tratterà con un maggiore livello di dettaglio lo IAS 36. Lo IAS 38 (par. 8) definisce un'attività come "una risorsa controllata dall'entità in conseguenza di eventi passati e dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'entità." Definisce poi una

attività immateriale come “un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica” e fissa (par. 11-17) tre criteri necessari per la definizione di una immobilizzazione immateriale:

- identificabilità;
- controllo della risorsa;
- esistenza di benefici economici futuri.

Un’attività è identificabile se è separabile, ossia può essere venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, oppure se deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali. Per quanto riguarda il secondo criterio, “l’entità ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici”. Infine, “i benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’entità”. Come appare evidente, l’avviamento non può essere considerato un’immobilizzazione immateriale secondo i principi contabili internazionali. Per tale motivo viene trattato prevalentemente dall’IFRS 3. È tuttavia soggetto ad *impairment test* e pertanto viene trattato dallo IAS 36. L’identificazione di un elemento come attività immateriale, tuttavia, non è sufficiente per permetterne la sua contabilizzazione come tale. Lo IAS 38 (par. 21) stabilisce che ciò può essere fatto solo se:

- a) “è probabile che i benefici economici futuri attesi che sono attribuibili all’attività affluiranno all’entità; e
- b) il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente”.

Le immobilizzazioni immateriali possono essere valutate alternativamente al costo o al *fair value* applicando il metodo della rideterminazione del valore. In riferimento al modello del costo, lo IAS 38 (par. 74) stabilisce che “dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata”. Tale metodo è in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale. Al paragrafo 75 viene descritto anche il modello di rideterminazione del valore, secondo il quale, dopo la rilevazione iniziale al costo, un’attività immateriale “deve essere iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al *fair value* alla data di rideterminazione del valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata”. Tuttavia, il *fair value* “deve essere misurato facendo riferimento a un

mercato attivo”, altrimenti la valutazione deve essere effettuata al costo. Se una immobilizzazione immateriale viene valutata utilizzando il modello della rideterminazione del valore, tale modello deve essere utilizzato anche per le altre attività della sua classe, salvo l'assenza di un mercato attivo per tali attività. Il modello di rideterminazione del valore, come si evince dal paragrafo precedente, non è ammesso dalla disciplina nazionale. Lo IAS 38 prevede che vadano ammortizzate solamente le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile definita e non quelle a vita utile indefinita. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al principio, paragrafi 97-110. Lo IAS 38 (par. 111) stabilisce che “per determinare se un’attività immateriale ha subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36”. Secondo tale principio (par. 8), un’immobilizzazione immateriale “ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile”. Al paragrafo 6 definisce il valore contabile come “l’ammontare al quale un’attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dopo aver dedotto l’ammortamento e le connesse perdite per riduzione di valore accumulati” e il valore recuperabile come “il maggiore tra il suo *fair value* al netto dei costi di dismissione e il suo valore d’uso”. Il *fair value* è “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”, mentre il valore d’uso è “il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività o da un’unità generatrice di flussi finanziari”. Lo IAS 36 (par. 9) stabilisce che “l’entità deve valutare a ogni data di chiusura dell’esercizio se esiste una indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile dell’attività”. Il principio fornisce poi alcuni fatti che devono essere considerati “come minimo” per stabilire se esista un’indicazione di riduzione del valore. Al fine di effettuare la valutazione del valore recuperabile, “non è sempre necessario determinare sia il *fair value* al netto dei costi di dismissione che il suo valore d’uso”. Se, infatti, ne viene determinato uno dei due e il valore contabile è inferiore, allora “l’attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario stimare l’altro importo” (IAS 36, par. 19). Al paragrafo 31 è stabilito che la determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale e, poi, l’applicazione del tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. Poiché la disciplina è molto articolata, si rimanda allo IAS 36 per ulteriori

approfondimenti delle modalità di determinazione del valore d'uso. Al paragrafo 59 viene ribadito che quando il valore recuperabile è inferiore al valore contabile allora è necessario ridurre quest'ultimo al valore recuperabile e tale riduzione "costituisce una perdita per riduzione di valore". Nei paragrafi successivi viene descritta la modalità di rilevazione di tale perdita a seconda che venga utilizzato il modello del costo o di rideterminazione. Qualora le immobilizzazioni immateriali siano rilevate secondo il modello del costo, la perdita per riduzione di valore deve essere rilevata a riduzione dell'utile (perdita) d'esercizio. Se, invece, viene utilizzato il modello di rideterminazione del valore e l'attività sia stata in precedenza rivalutata, allora la perdita per riduzione di valore si traduce in una riduzione della riserva di rivalutazione di cui viene data notizia anche nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Qualora la perdita superi il valore della riserva di rivalutazione, la parte eccedente viene rilevata a riduzione dell'utile (perdita) d'esercizio. Negli esercizi successivi, qualora l'immobilizzazione immateriale sia sottoposta ad ammortamento, questo deve essere rideterminato, in base alla vita utile restante, sulla differenza fra il nuovo valore contabile e l'eventuale valore residuo.

Lo IAS 36 (par. 66) stabilisce che "se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l'entità deve determinare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene". Al paragrafo 6 viene definita una unità generatrice di flussi finanziari come "il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività". Per la determinazione del valore recuperabile di una unità generatrice di flussi finanziari si fa riferimento a quanto stabilito per la determinazione dello stesso valore per una singola immobilizzazione immateriale, oltre alle specifiche disposizioni previste dallo IAS 36 ai paragrafi 74-79. Come anticipato, lo IAS 36 tratta anche il tema dell'avviamento. Al paragrafo 80 viene indicato che "al fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficiano delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità". Inoltre, "ogni unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è così allocato deve:

- a) rappresentare il livello minimo all'interno dell'entità in cui l'avviamento è

monitorato per finalità gestionali interne; e

b) non essere più grande di un settore operativo, così come definito dal paragrafo 5 dell'IFRS 8 Settori operativi, prima dell'aggregazione”.

Le motivazioni di tali disposizioni risiedono nel fatto che “l'avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari” (IAS 36 par. 81). Per quanto riguarda la tempistica delle verifiche per riduzione di valore, lo IAS 36 (par. 96) stabilisce che “la verifica annuale per riduzione di valore per un'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento è stato attribuito può essere svolta in qualsiasi momento durante l'esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni”. Una volta rilevata la perdita per riduzione di valore di una unità generatrice di flussi finanziari sulla base delle indicazioni descritte in precedenza, essa “deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità (gruppo di unità) nel seguente ordine:

a) prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità); e

b) quindi, alle altre attività dell'unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità (gruppo di unità)” (IAS 36 par. 104).

“Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione di valore delle singole attività” e pertanto, come descritto in precedenza, vanno portate in diminuzione della riserva di rivalutazione qualora venga utilizzato il modello di rideterminazione del valore e in passato sia stata effettuata una rivalutazione, oppure a riduzione dell'utile (perdita) dell'esercizio se viene utilizzato il metodo del costo o per la parte della perdita che eccede l'ammontare della riserva di rivalutazione.

Qualora l'entità abbia operato svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, ad ogni data di chiusura degli esercizi successivi deve valutare, secondo lo IAS 36 (par. 110), “se vi è indicazione che una perdita per riduzione di valore di un'attività rilevata negli esercizi precedenti per un'attività diversa dall'avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta”. Se esiste una indicazione di ciò, deve essere stimato il valore recuperabile dell'attività. Secondo il paragrafo 111 dello IAS 36, l'entità deve valutare come minimo alcune indicazioni prima di trarre le proprie conclusioni. Al paragrafo 116 viene specificato che se il valore d'uso diviene maggiore del valore contabile solamente perché i flussi finanziari si avvicinano nel tempo non bisogna procedere ad un ripristino del

valore poiché “il servizio potenzialmente offerto dall’attività non è cambiato”. Per quanto riguarda i ripristini di valore delle singole immobilizzazioni, l’accreciuto valore contabile non deve eccedere quello che sarebbe stato determinato se negli anni precedenti non si fosse rilevata la perdita per riduzione di valore (IAS 36 par. 117). Secondo i paragrafi 119 e 120, il ripristino di valore deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo se l’immobilizzazione è valutata al costo. Se invece viene utilizzato il modello di rideterminazione del valore, il ripristino deve incrementare la riserva di rivalutazione nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Qualora, però, la precedente perdita per riduzione di valore fosse stata portata in riduzione dell’utile (perdita) d’esercizio, nella stessa misura il ripristino di valore deve essere portato in aumento dell’utile (perdita) d’esercizio. Per quanto concerne l’ammortamento dell’immobilizzazione il cui valore è stato ripristinato, è necessario operare le opportune modifiche per ripartire il nuovo valore contabile lungo la restante vita utile, tenendo conto dell’eventuale valore residuo (IAS 36 par. 121). Per quanto riguarda le unità generatrici di flussi finanziari, il ripristino di valore “deve essere allocato alle attività dell’unità, ad eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività” (IAS 36 par. 122). Tali incrementi di ciascuna attività devono essere trattati come sopra descritto. Come indicato dal paragrafo 124, il ripristino di valore non può mai riguardare l’avviamento. Nell’allocazione del ripristino di valore alle singole attività costituenti l’unità generatrice di flussi finanziari, il nuovo valore contabile di ciascuna immobilizzazione non deve essere superiore al minore fra il suo valore recuperabile (se determinabile) e il valore contabile netto che si sarebbe determinato qualora negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata la perdita per riduzione di valore. “L’ammontare del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere allocato in base a un criterio proporzionale alle altre attività dell’unità eccetto per l’avviamento.” (IAS 36 par. 123).

Si approfondiranno ora le informazioni riguardanti la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali che devono essere contenute nelle note secondo i principi contabili internazionali. Secondo lo IAS 1 (par. 7) le note “contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, del prospetto di conto economico complessivo separato (se

presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti”. Inoltre, al paragrafo 10 viene indicato che le note devono contenere indicazione dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative. Lo IAS 36 indica quali informazioni devono essere incluse nelle note relativamente alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Alcuni autori⁷⁶ suddividono le informazioni più rilevanti da riportare nelle note in due gruppi sulla base della loro finalità:

- a. informazioni che permettono una lettura più rapida ed immediata dell’impatto della disciplina della svalutazione sul risultato aziendale;
- b. informazioni necessarie ad illustrare le stime usate per misurare il valore recuperabile delle unità generatrici dei flussi finanziari che contengono avviamento o immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita.

Rientrano nel primo gruppo le informazioni previste dallo IAS 36 al paragrafo 126, secondo il quale: “l’entità deve indicare per ciascuna classe di attività:

- a) l’ammontare delle perdite per riduzione di valore rilevato nel prospetto di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e la voce di prospetto di conto economico complessivo nella quale tali perdite per riduzione di valore sono incluse;
- b) l’ammontare dei ripristini di valore rilevato nel prospetto di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e la voce di prospetto di conto economico complessivo nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;
- c) l’ammontare delle perdite per riduzione di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;
- d) l’ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio”.

Anche le informazioni previste dal paragrafo 130 rientrano nel primo gruppo poiché è previsto l’obbligo di indicare con riferimento alle perdite di valore rilevate o eliminate durante l’esercizio:

- a) “i fatti e le circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla eliminazione della

⁷⁶AA. VV., *cit.*, p. 357 e ss.

perdita per riduzione di valore;

b) l'ammontare della perdita per riduzione di valore rilevata o eliminata;

c) se singola attività:

i) la natura dell'attività; e

ii) se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività;

d) se unità generatrice di flussi finanziari:

i) una descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari;

ii) l'importo della perdita per riduzione di valore rilevato o eliminato per classe di attività e, se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, per settore oggetto di informativa; e

iii) se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari (qualora esista), una descrizione della metodologia corrente e precedente di aggregazione delle attività e le ragioni per cui è cambiato il criterio con cui l'unità generatrice di flussi finanziari è stata identificata";

e) il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo *fair value* al netto dei costi di dismissione o il suo valore d'uso";

Si rimanda al principio per le informazioni da fornire a seconda che il valore recuperabile dell'immobilizzazione sia il suo *fair value* o il suo valore d'uso. La scelta degli autori di identificare il primo gruppo includendovi le informazioni che permettono una lettura più rapida ed immediata dell'impatto della disciplina della svalutazione sul risultato aziendale è condivisibile. Appare evidente come queste informazioni siano necessarie per permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere la natura delle svalutazioni, la loro portata e i motivi che hanno indotto l'entità ad effettuarle.

Le informazioni previste dallo IAS 36 al paragrafo 134 rientrano, invece, nel secondo gruppo. L'entità deve fornire, infatti, le seguenti informazioni "per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità:

- a) il valore contabile dell'avviamento attribuito all'unità (gruppo di unità),
- b) il valore contabile delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito all'unità (gruppo di unità);
- c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità), (ossia il valore d'uso o il *fair value* al netto dei costi di vendita)".

Si rimanda al principio per le informazioni da fornire a seconda che il valore recuperabile dell'immobilizzazione sia il suo *fair value* o il suo valore d'uso. Si può agevolmente intuire che queste informazioni sono essenziali per permettere agli *stakeholders* di comprendere come sia stato determinato il valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita. È pertanto completamente condivisibile la scelta degli autori di suddividere le informazioni previste dallo IAS 36 (par. 126 e seguenti) nei due gruppi sopra descritti avendo individuato i diversi obiettivi che mirano a raggiungere.

2.3 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.3.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE

Il principio contabile OIC 16 (par. 4) definisce le immobilizzazioni materiali come “beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società”. Secondo l'art. 2424 c.c., le immobilizzazioni materiali comprendono:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

L'OIC 16 (par. 26) stabilisce inoltre che “per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali è indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni”. Il criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali è definito dall'art. 2426 1° c. nn. 1, 2 e 3 c.c. ed è lo stesso delle immobilizzazioni

immateriali. Si rimanda perciò all'approfondimento condotto nel paragrafo 2.2.1 relativo alla disciplina nazionale delle immobilizzazioni immateriali. Ad integrazione della norma civilistica in tema di svalutazione è necessario far riferimento al principio contabile OIC 9. Tale principio tratta le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Per questo motivo si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 2.2.1 in tema di valore recuperabile, valore d'uso, *fair value*, UCG e per comprendere quando si renda necessario effettuare la svalutazione.

Si identificheranno ora le informazioni da riportare nella nota integrativa con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali secondo quanto stabilito dal codice civile e dal principio contabile OIC 9. L'art. 2427 1° comma c.c. stabilisce, rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3-bis, che la nota integrativa debba contenere le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio.

Il principio contabile OIC 9 (par. 37), come previsto anche per le svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, impone di fornire nella nota integrativa "informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:

- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed

- al tasso di attualizzazione applicato”.

Inoltre, “se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*”. Come evidenziato anche nella trattazione delle svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, tali informazioni permettono agli *stakeholders* di ottenere una comprensione completa dei motivi e dell’entità delle svalutazioni operate sulle immobilizzazioni materiali.

2.3.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il principio contabile internazionale che tratta le immobilizzazioni materiali è lo IAS 16. La disciplina relativa alla svalutazione contenuta nello IAS 36 e sopra descritta riguarda anche le immobilizzazioni materiali. Lo IAS 16 (par. 6) definisce gli immobili, impianti e macchinari come “beni tangibili che:

- a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e
- b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio”.

Al paragrafo 7 viene stabilito, inoltre, che “il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un’attività se, e soltanto se:

- a) è probabile che i futuri benefici economici associati all’elemento affluiranno all’entità; e
- b) il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato”.

Dopo aver descritto quando un’immobilizzazione materiale è iscrivibile secondo lo IAS 16, si procederà ad illustrarne sinteticamente il criterio di valutazione per poi passare alla disciplina relativa alla svalutazione e alle informazioni da riportare nelle note. Lo IAS 16 (par. 15) stabilisce che “un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato come un’attività deve essere valutato al costo”. Si rimanda ai paragrafi successivi del principio per l’approfondimento degli elementi che possono essere ricompresi nel costo iniziale. La valutazione successiva alla rilevazione iniziale può avvenire al modello del costo o a quello della rideterminazione del valore. Secondo il primo metodo, “dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata” (IAS 16 par. 30). Se l’immobilizzazione viene valutata utilizzando il modello della rideterminazione del valore, invece, deve essere iscritta “a un valore rideterminato, pari al suo *fair value* (valore equo)

alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata” (IAS 16 par. 31). Tale modello è applicabile solamente se il *fair value* dell’immobilizzazione può essere attendibilmente determinato. Se l’utilizzo del metodo di rideterminazione del valore comporta un aumento del valore dell’immobilizzazione, “l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel prospetto di conto economico complessivo” (IAS 16 par.39). Se invece tale modello comporta una riduzione del valore, “la diminuzione deve essere rilevata in prospetto di conto economico complessivo. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione” (IAS 16 par. 40). Le immobilizzazioni materiali sono soggette ad ammortamento secondo quanto previsto dai paragrafi 43-62A dello IAS 16. Al paragrafo 63 è indicato che “per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36”. Il titolo dello IAS 36 è “Riduzione di valore delle attività” e quanto ivi contenuto si applica, tra le altre, anche alle immobilizzazioni materiali. Per questo motivo, al fine di evitare inutili ripetizioni, si rimanda interamente a quanto descritto nel paragrafo 2.2.2 con riferimento alle definizioni, alla valutazione e alle informazioni da riportare nelle note.

2.4 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

2.4.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE

Nel presente paragrafo verrà approfondita la disciplina riguardante la svalutazione dei crediti e le informazioni da riportare nella nota integrativa secondo quanto stabilito dal codice civile e dai principi contabili nazionali. Prima di affrontare questi aspetti, però, è necessario definire, seppur brevemente, i crediti, la loro classificazione e valutazione in bilancio. Secondo l’OIC 15 (par. 4) i crediti “rappresentano diritti ad esigere, ad una

scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”. L’art. 2424 del codice civile prevede che i crediti vadano esposti, alternativamente, fra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante attraverso le seguenti voci:

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
- d-bis) verso altri;

C) Attivo circolante:

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5-quater) verso altri.

L’art. 2424-bis 1° comma c.c. stabilisce che “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”. È questo, pertanto, il criterio da seguire per iscrivere correttamente i crediti fra le immobilizzazioni finanziarie oppure nell’attivo circolante. Per quanto riguarda il criterio di valutazione, l’art. 2426 1° c. n. 8 c.c. stabilisce che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Al comma 2 stabilisce che per la definizione di “costo ammortizzato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali. Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è definito nell’appendice A

dell'IFRS 9 come l'importo "a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite". L'OIC 15 (par. 33) stabilisce che "il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti", in linea con il principio di rilevanza disposto dall'art. 2423 4° comma c.c.. Per ulteriori dettagli sul criterio del costo ammortizzato si rimanda ai principi contabili poiché l'obiettivo di questo paragrafo è quello di approfondire la svalutazione dei crediti. A tal proposito, l'art. 2426 1° c. n. 8 c.c. impone di tener conto del valore di presumibile realizzo. L'OIC 15 (par. 23) stabilisce che i crediti sono iscritti "al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo" e che "la svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio" (par. 12). Pertanto, "i crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti" (OIC 15 par. 59). Come stabilito dal paragrafo 60, "al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore". Il principio, poi, espone alcuni esempi di indicatori da prendere in considerazione per valutare la perdita di valore del credito. Come indicato dal paragrafo 62, se il numero dei crediti è basso oppure alcuni sono individualmente significativi, allora la verifica dell'esistenza di indicatori di perdita di valore va effettuata per singolo credito. Qualora, invece, i crediti siano numerosi e individualmente non significativi, la verifica va effettuata a livello di portafoglio crediti, raggruppandoli sulla base di livelli simili di rischio di credito (par. 63). "L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale)" (OIC 15 par. 66). La svalutazione va rilevata nelle apposite voci di conto economico a seconda del fatto che il credito sia iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante. Nel primo caso la voce da utilizzare è: "D19b) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni", mentre nel secondo: "B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" (OIC 15 par. 25). Come indicato dal paragrafo 65, il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato negli esercizi

successivi a copertura delle perdite che si siano effettivamente verificate. Tuttavia, “se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte, la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata” (OIC 15 par. 68). Il valore a seguito del ripristino non deve, però, superare il costo ammortizzato a cui il credito sarebbe stato iscritto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Si approfondiranno ora le informazioni che devono essere riportate nella nota integrativa con riferimento alla svalutazione dei crediti. Secondo l’art. 2427 1° c. n. 1 c.c., nella nota integrativa devono essere indicati “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”. Qualora i crediti siano iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, devono essere indicati in nota integrativa “movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio” (art. 2427 1° c. n. 2 c.c.). Viene, quindi, espressamente prevista l’analitica indicazione delle svalutazioni operate nell’esercizio e in quelli precedenti. Se i crediti sono iscritti nell’attivo circolante, devono comunque essere indicate le variazioni intervenute secondo quanto stabilito dall’art. 2427 1° c. n. 4 c.c.. In conclusione, quindi, le svalutazioni operate impattano sempre sul valore dei crediti e devono, perciò, essere indicate nella nota integrativa. Grazie a ciò, gli utilizzatori del bilancio possono comprendere l’entità delle svalutazioni (o dei ripristini) effettuate e comprendere meglio il valore dei crediti indicato in bilancio. Essi, infatti, sono sempre iscritti al netto del fondo svalutazione e, pertanto, gli *stakeholders* non potrebbero comprenderne a pieno il valore se in nota integrativa non ne fosse indicata la movimentazione.

2.4.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

A differenza dei principi contabili nazionali, quelli internazionali fanno rientrare i crediti nella più ampia categoria degli strumenti finanziari. Secondo lo IAS 32 (par. 11), “uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per

un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità". Appare evidente, quindi, che secondo i principi contabili internazionali è necessaria la presenza di un contratto che disciplini un rapporto bilaterale. Una parte rileverà un'attività finanziaria mentre l'altra una passività finanziaria. È questo il motivo per cui viene affrontata in un'unica trattazione l'intera categoria degli strumenti finanziari. All'interno della definizione di attività finanziaria dello IAS 32 (par. 11) sono rinvenibili anche i crediti alla lettera "c". Viene stabilito, infatti, che: una attività finanziaria è qualsiasi attività che, fra le altre, "sia:

c) un diritto contrattuale:

- i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o
- ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità".

Per quanto riguarda la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie è necessario fare riferimento all'IFRS 9. Secondo il paragrafo 4.1.2, "un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
- b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire".

Tali condizioni sono identificative della maggior parte dei crediti e, pertanto, essi vanno valutati al costo ammortizzato. La normativa nazionale, infatti, mutua tale criterio proprio dai principi contabili internazionali a cui fa esplicito riferimento. Si rimanda ai principi contabili per un approfondimento dello stesso. L'IFRS 9 (par. 5.1.3) prevede un'eccezione per i crediti commerciali. Stabilisce, infatti, che: "al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento (determinata in conformità all'IFRS 15) al loro prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15)". Secondo l'IFRS 15 (appendice A), il prezzo dell'operazione è: "l'importo del corrispettivo a cui l'entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi, esclusi gli importi riscossi per conto di terzi". Dopo aver brevemente introdotto la classificazione e valutazione dei crediti, se

ne approfondirà la svalutazione secondo i principi contabili internazionali. Ai sensi dell'IFRS 9 (par. 5.5.1): "l'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti". Per quanto riguarda i crediti valutati al costo ammortizzato, è necessario distinguere quelli il cui rischio di credito è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale dagli altri. Per i primi, infatti, "a ciascuna data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito" (IFRS 9 par. 5.5.3). La differenza è sostanziale rispetto ai crediti il cui rischio di credito non sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Per questi, infatti, "l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi" (IFRS 9 par. 5.5.5). L'orizzonte temporale di riferimento cambia, perciò, a seconda del fatto che il rischio di credito sia significativamente aumentato, o meno, dopo la rilevazione iniziale. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento, "l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito" (IFRS 9 par. 5.5.15). Nella valutazione delle perdite attese, l'entità deve considerare:

- a) "un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati;
- b) il valore temporale del denaro; e
- c) informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future" (IFRS 9 par. 5.5.17).

"L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come utile o perdita per riduzione di valore l'importo delle perdite attese su crediti (o il ripristino) che è richiesto per rettificare il fondo a copertura perdite alla data di riferimento del bilancio all'importo che deve essere rilevato" in conformità a quanto sopra descritto (IFRS 9 par. 5.5.8). La svalutazione per adeguare il fondo alle perdite attese riduce, quindi, l'utile (perdita) d'esercizio mentre l'eventuale ripristino lo incrementa.

Si approfondiranno ora le informazioni integrative da fornire nelle note per quanto riguarda le perdite attese su crediti e le relative svalutazioni. A tal fine si farà riferimento all'IFRS 7. Al fine di spiegare le variazioni intervenute nel fondo a copertura delle perdite

e le ragioni che le hanno causate, l'entità deve fornire una tabella contenente la riconciliazione fra il saldo di apertura e quello di chiusura del fondo, indicando separatamente le variazioni riguardanti le perdite attese nei 12 mesi successivi e quelle attese lungo la vita del credito, a seconda del tipo di credito e di quanto disposto dall'IFRS 9 (IFRS 7 par. 35H). Mantenendo tale distinzione, inoltre, "l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite" per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura delle perdite (IFRS 7 par. 35I). Per consentire agli *stakeholders* di ottenere una comprensione maggiore del rischio di credito, delle sue variazioni e dell'impatto che ha sulla stima delle perdite attese sui crediti, l'entità deve fornire informazioni integrative che devono comprendere:

- a) "informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;
- b) informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e
- c) informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito" (IFRS 7 par. 35B).

A tal fine, l'entità deve valutare il grado di dettaglio delle informazioni e se gli utilizzatori del bilancio necessitino di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni qualitative fornite (IFRS 7 par. 35D). Il rischio di credito sta alla base delle valutazioni riguardanti le perdite attese sui crediti. Proprio per la sua importanza, i principi contabili internazionali prevedono che debbano essere fornite specifiche informazioni ad integrazione di quelle riguardanti strettamente le svalutazioni operate. In questo modo, gli *stakeholders* possono ottenere una comprensione completa della natura e dei motivi delle svalutazioni operate e andare oltre la mera comprensione del loro impatto in termini quantitativi sul valore dei crediti.

2.5 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

2.5.1 LA DISCIPLINA NAZIONALE

Secondo l'OIC 31 (par. 4), "i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati". L'art. 2424 del codice civile prevede che vadano iscritti nel passivo e classificati nelle seguenti voci:

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) altri.

L'art. 2424-bis 3° comma c.c. stabilisce che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza". Per chiarire le disposizioni civilistiche e distinguere con maggiore precisione i fondi rischi per rischi da quelli per oneri è necessario far riferimento al principio OIC 31. "I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati" (OIC 31 par. 5) mentre, i fondi per oneri "rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi" (OIC 31 par. 6). Mentre entrambe le tipologie di fondo hanno natura determinata, la differenza risiede nel fatto che i fondi per rischi hanno esistenza probabile mentre quelli per oneri hanno esistenza certa. I fondi rischi sono, quindi, "passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro" (OIC 31 par. 5). L'art. 2426 c.c. non stabilisce criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri e, pertanto, come indicato dall'OIC 31 (par. 29) è necessario seguire i principi generali di redazione del bilancio. In riferimento a ciò, viene esplicitato che "i fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta" (OIC 31 par. 26). Il medesimo principio, al paragrafo 32, stabilisce che "l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla

miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile". Per giungere alla definizione dell'accantonamento è, quindi, necessario un processo di stima. Con riferimento ai fondi per rischi, tale processo deve anzitutto riguardare la probabilità dell'evento futuro. Come sopra descritto, infatti, i fondi per rischi sono passività la cui esistenza è probabile. Secondo il principio OIC 31 (par. 12), gli eventi futuri possono essere classificati in probabili, possibili o remoti. "Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario" mentre è possibile quando "dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile". Infine, "un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali". Sulla base di queste definizioni, l'impresa deve stabilire se l'evento futuro sia probabile e, solo in questo caso, rilevare un accantonamento ad un fondo per rischi. Inoltre, una passività potenziale non può essere rilevata qualora sia ritenuta probabile ma non sia possibile stimarne l'importo in maniera attendibile (OIC 31 par. 27 lett. d). Il secondo passaggio fondamentale per rilevare un fondo per rischi è, quindi, quello di essere in grado di stimarne il valore in maniera attendibile. Questo vale anche per i fondi per oneri quando l'incertezza riguardi l'ammontare. "Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse" (OIC 31 par. 33) e "il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione" dello stesso (OIC 31 par. 35). Lo stesso paragrafo indica, poi, alcuni elementi utili per la valutazione della congruità del fondo, che sono:

- "conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile".

Dopo aver determinato l'esigenza di accantonare un fondo per rischi o oneri ed averne stabilito il valore nel primo esercizio, in quelli successivi risulta fondamentale valutarne la congruità e riesaminarne il valore (OIC 31 par. 37). "L'acquisizione di maggiori

informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa" (OIC 31 par. 38) e, "considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico" (OIC 31 par. 39). In seguito, al momento del verificarsi dell'evento, è necessario confrontare il costo sostenuto con il fondo costituito nei vari esercizi. Qualora il costo sostenuto sia completamente coperto, si impiega il fondo e non si rilevano ulteriori componenti negativi di reddito (OIC 31 par. 44). Nel caso in cui il fondo non sia sufficiente, la differenza viene rilevata nel conto economico come costo (OIC 31 par. 45), mentre qualora il valore del fondo superi il costo sostenuto, l'eccedenza viene eliminata attraverso la rilevazione nel conto economico di un componente positivo di reddito (OIC 31 par. 47).

Si descriverà, ora, il contenuto della nota integrativa con riferimento ai fondi per rischi e oneri secondo quanto stabilito dal codice civile e dal principio contabile OIC 31. Il già citato art. 2427 1° c. n. 1 c.c. stabilisce che nella nota integrativa vadano indicati "i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato". Il n. 4 dello stesso articolo integra tale disposizione stabilendo che debbano essere indicate "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni". Grazie a tali disposizioni, gli utilizzatori del bilancio possono comprendere i criteri applicati e, inoltre, le variazioni intervenute nei fondi rischi e oneri, siano esse dovute ad accantonamenti oppure ad utilizzazioni. Come sopra descritto, tra le voci dello stato patrimoniale è presente quella relativa agli "altri fondi". È una voce residuale e dallo stato patrimoniale non è possibile comprenderne la composizione. Per ovviare a tale problema, l'art. 2427 1° c. n. 7 c.c. stabilisce che nella nota integrativa vada illustrata "la composizione [...] della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale". Secondo l'OIC 31 (par. 49), "nell'illustrazione della composizione della voce "altri fondi" la nota integrativa fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;

- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13".

Solo tramite tali informazioni è possibile comprendere la natura, l'origine e l'ammontare della composizione della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale. Sono, perciò, informazioni di fondamentale importanza per gli utilizzatori del bilancio. Infine, come già descritto, le passività potenziali non possono essere rilevate in bilancio quando siano possibili o remote oppure quando siano probabili ma l'impresa non sia in grado di stimarne attendibilmente l'ammontare. A tal proposito, l'art. 2427 1° c. n. 9 c.c. stabilisce che nella nota integrativa vadano riportate le informazioni riguardanti "l'importo complessivo [...] delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, [...] gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili". Ad integrazione di tale disposizione, l'OIC 31 (par. 49) stabilisce che "nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili".

Tali informazioni non devono essere fornite, invece, quando la passività potenziale sia remota. Infine, per completare l'informativa quantitativa e qualitativa a disposizione degli utilizzatori del bilancio, se l'evento è probabile, vanno evidenziati nella nota integrativa "l'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali" (OIC 31 par. 49). In alcuni casi, tale evidenza è

opportuna anche per gli eventi possibili ma deve essere esposta in modo da non condurre l'utilizzatore del bilancio ad errate conclusioni (OIC 31 par. 49).

2.5.2 LA DISCIPLINA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il principio contabile internazionale che disciplina gli accantonamenti a fondi rischi e oneri è lo IAS 37. Rispetto alla normativa nazionale, tale principio non usa le espressioni "fondi per rischi" o "fondi per oneri" e altri termini assumono un significato diverso. È necessario, quindi, prestare particolare attenzione alle differenze. I tre termini fondamentali per la comprensione della disciplina internazionale sono: passività, accantonamento e passività potenziale. "Una passività è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici" (IAS 37 par. 10). Compreso il concetto di passività, si può passare a quello di accantonamento, definito come "una passività di scadenza o ammontare incerto" (IAS 37 par. 10). Come stabilito dal medesimo principio al paragrafo 11, infatti, "gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento". Una passività potenziale è, invece:

- a) "una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; o
- b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
 - i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
 - ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità" (IAS 37 par. 10).

Il principio distingue, quindi, fra accantonamenti e passività potenziali. I primi vengono rilevati in bilancio "come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni effettive e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario l'impiego di risorse economiche atte a produrre benefici economici" (IAS 37 par 13). Le passività potenziali, invece, non vengono rilevate in bilancio come passività perché sono:

- i) "obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l'entità abbia

un'obbligazione attuale che può portare all'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o

ii) obbligazioni effettive che tuttavia non soddisfano le condizioni per la rilevazione previste" (IAS 37 par. 13).

Le condizioni per la rilevazione di un accantonamento sono identificate dallo IAS 37 al paragrafo 14. "Un accantonamento deve essere rilevato quando:

- a) un'entità ha un'obbligazione in corso quale risultato di un evento passato;
- b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento". Con riferimento al primo punto, "un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato con il termine vincolante. Perché un fatto sia vincolante, è necessario che l'entità non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempire l'obbligazione derivante dall'evento" (IAS 37 par. 17). Inoltre, "le sole passività rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità sono quelle che esistono alla data di chiusura dell'esercizio" (IAS 37 par. 18). Con riferimento al secondo punto, invece, "l'impiego di risorse o un altro fatto è considerato come probabile se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà" (IAS 37 par. 23). Infine, l'ultima condizione indispensabile per la rilevazione di un accantonamento è la capacità di effettuare una stima attendibile. Come indicato dal medesimo principio al paragrafo 25, in tali casi l'entità è solitamente in grado di "definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell'obbligazione che risulti sufficientemente attendibile da utilizzare per la rilevazione di un accantonamento". Quando ciò non è possibile, si è in presenza di una passività potenziale che non può essere rilevata. "L'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione" (IAS 37 par. 36) ed essa è rappresentata dall'ammontare "che un'entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o per trasferirla a terzi a quella data" (IAS 37 par. 37). Nella determinazione della migliore stima devono essere considerati i rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano i fatti e le circostanze (IAS 37 par. 42). "Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di chiusura

dell'esercizio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato" (IAS 37 par. 59). Per poter mantenere un accantonamento, quindi, è necessario che le condizioni indispensabili siano presenti anche negli esercizi successivi a quello in cui l'accantonamento viene inizialmente rilevato. Al momento dell'estinzione della passività bisogna utilizzare l'accantonamento. "Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto" (IAS 37 par. 61).

Il principio IAS 37 prevede anche che nelle note debbano essere fornite alcune informazioni integrative in riferimento a tali aspetti. Anzitutto, "per ciascuna classe di accantonamenti, l'entità deve evidenziare:

- a) il valore contabile di inizio e fine esercizio;
- b) gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
- c) gli importi utilizzati durante l'esercizio;
- d) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
- e) gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell'esercizio, dovuti al passare del tempo, e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione" (IAS 37 par. 84).

Inoltre, "l'entità deve indicare per ciascuna classe di accantonamenti:

- a) una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per l'esborso che ne risulta;
- b) un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali esborsi; e
- c) l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso".

Appare evidente che tali informazioni, che sono sia di natura quantitativa che qualitativa, siano di cruciale importanza per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere i valori esposti in bilancio. Senza tali informazioni aggiuntive da riportare nelle note non sarebbe possibile in alcun modo comprendere aspetti di così notevole incertezza e complessità. Il principio prevede, inoltre, che vadano fornite informazioni anche relativamente alle passività potenziali, sebbene non rilevate negli schemi di stato

patrimoniale e conto economico, a meno che la probabilità di impiegare risorse per estinguere l'obbligazione non sia remota. Al paragrafo 86 viene, infatti, disposto quanto segue: "l'entità deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell'esercizio una breve descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile:

- a) una stima dei suoi effetti finanziari;
- b) una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso; e
- c) la probabilità di ciascun indennizzo".

Sebbene non rilevate, le passività potenziali presentano comunque una certa possibilità di accadimento e per questo motivo è importante che vengano fornite informazioni a tutela degli utilizzatori del bilancio.

CAPITOLO 3: L'ANALISI DEI CASI AZIENDALI

3.1 INTRODUZIONE E OBIETTIVI

In questo capitolo sarà descritta l'analisi empirica svolta sui bilanci di ottanta aziende italiane. Ci si è posti nell'ottica degli *stakeholders* di tali aziende con l'obiettivo di descrivere quale sia il grado di comprensione ottenibile con riferimento alle voci approfondite nel precedente capitolo. Ci si è concentrati sul contenuto della nota integrativa o delle note, a seconda della disciplina di riferimento, poiché, come ampiamente descritto, solamente le informazioni contenute in tali documenti permettono agli utilizzatori del bilancio di ottenere una comprensione dei valori riportati negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Il metodo utilizzato e le relative valutazioni sono il frutto di considerazioni personali elaborate sulla base di quanto descritto nei capitoli precedenti.

I bilanci sono stati estratti da AIDA⁷⁷ in data 29 luglio 2020 e fanno riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Sono state identificate quattro categorie di imprese:

1. società quotate;
2. società non quotate (diverse da quelle inserite ai punti 3 e 4);
3. PMI innovative;
4. società a responsabilità limitata (S.r.l.)

All'interno di ciascuna categoria sono state preventivamente escluse le banche e le assicurazioni e, in seguito, selezionate le prime 20 società in ordine decrescente di fatturato⁷⁸. Un'impresa rientrante in più categorie è stata selezionata una sola volta al fine di ricavare ottanta società diverse ed evitare ripetizioni. In seguito, è iniziata la fase di lettura dei bilanci, con riferimento alle voci approfondite nel secondo capitolo e alle relative informazioni riportate nella nota integrativa o nelle note, a seconda della disciplina di riferimento. A ciascuna società è stato, poi, attribuito un voto da 0 a 3, il cui significato può essere definito, in prima approssimazione, nel seguente modo:

- 0: svalutazioni o accantonamenti non effettuati;

⁷⁷ AIDA - Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane, 2020.

⁷⁸ Si faccia riferimento all'appendice A per l'elenco delle società suddivise per categoria.

- 1: poche informazioni;
- 2: informazioni sufficienti;
- 3: molte informazioni.

Tali voti sono stati assegnati ad ogni società per ciascuna delle seguenti voci:

- a. svalutazione delle immobilizzazioni immateriali;
- b. svalutazione delle immobilizzazioni materiali;
- c. svalutazione dei crediti;
- d. accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Ad ogni società sono stati assegnati, quindi, quattro voti. In seguito, i risultati sono stati raggruppati seguendo due criteri. Prima, sulla base delle quattro categorie di società sopra descritte e, poi, a seconda dei principi contabili utilizzati. Nel prossimo paragrafo saranno descritti più approfonditamente il significato e i motivi che hanno portato all'assegnazione dei voti e, in seguito, saranno illustrati i risultati dell'analisi sia con riferimento alle quattro categorie di società che ai principi contabili utilizzati. Nel terzo paragrafo, infine, verranno descritti in maniera più approfondita alcuni dei casi analizzati per chiarire ulteriormente le differenze riscontrate e come possa variare la comprensione ottenibile dagli *stakeholders* a seconda delle informazioni a loro disposizione.

3.2 ANALISI COMPLESSIVA

3.2.1 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

In questo paragrafo, come nei successivi, si inizierà la trattazione con riferimento alle quattro categorie di società sopra descritte e, in seguito, si passerà alla suddivisione secondo i principi contabili utilizzati.

Come anticipato, a ciascuna società è stato attribuito un voto per ogni voce oggetto di analisi. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali nello specifico, i significati dei voti possono essere riepilogati come segue:

- 0: non è stata fatta la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
- 1: poche informazioni. La svalutazione è stata fatta ma non vengono fornite altre informazioni.
- 2: informazioni sufficienti. La svalutazione è stata effettuata ed è quantificata con precisione in riferimento a ciascuna immobilizzazione immateriale. Tuttavia, la descrizione dei motivi non è accurata.
- 3: molte informazioni. La svalutazione è stata effettuata, è quantificata con

precisione in riferimento a ciascuna immobilizzazione immateriale, i criteri seguiti e i motivi sono stati descritti con accuratezza ed elevato livello di approfondimento. Per quanto riguarda le società quotate, la situazione può essere riassunta attraverso la seguente tabella e il relativo grafico.

N° società quotate	Voto
15	0: Non effettuata
1	1: Poche informazioni
2	2: Informazioni sufficienti
2	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 1: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società quotate. Elaborazione personale.




Figura 1: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società quotate. Elaborazione personale.

Come emerge chiaramente dalla tabella e dal grafico, solamente cinque società quotate hanno effettuato la svalutazione delle loro immobilizzazioni immateriali nell'esercizio 2019. Per queste società, si è proceduto alla lettura delle note relative alle immobilizzazioni immateriali e alle svalutazioni operate. In seguito sono stati attribuiti i voti seguendo i criteri sopraindicati. All'interno della categoria delle quotate, sono state individuate società con un diverso grado di approfondimento dell'informativa. Ciò è evidenziato dal fatto che ciascun voto è stato assegnato almeno a una società. Questo elemento è prezioso al fine di trarre conclusioni sul diverso grado di comprensione ottenibile dagli *stakeholders* e sarà approfondito nel paragrafo 3.3 quando saranno trattate con maggiore specificità le informazioni riportate nelle note in ciascun caso.

Per quanto riguarda le società non quotate, la situazione è quella rappresentata dalla tabella e da grafico che seguono.

N° società non quotate	Voto
14	0: Non effettuata
2	1: Poche informazioni
4	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 2: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società non quotate. Elaborazione personale.




Figura 2: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società non quotate. Elaborazione personale.

Sei società non quotate hanno effettuato la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nel 2019. Tuttavia, a differenza delle società quotate, due società hanno riportato poche informazioni nella nota integrativa o nelle note e nessuna società ha messo a disposizione degli *stakeholders* molte informazioni.

La situazione rilevata attraverso l'analisi dei bilanci delle venti PMI innovative è diversa rispetto alle precedenti.

N° PMI innovative	Voto
18	0: Non effettuata
2	1: Poche informazioni
0	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 3: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.




Figura 3: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.

Solamente due delle venti PMI innovative selezionate hanno effettuato la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Entrambe, inoltre, hanno riportato poche informazioni nella nota integrativa. All'interno di questa categoria, quindi, si rileva il più scarso livello di informativa a disposizione degli *stakeholders*.

Si illustra di seguito la situazione derivante dall'analisi delle società dell'ultima categoria, ossia le società a responsabilità limitata (s.r.l.).

N° s.r.l.	Voto
17	0: Non effettuata
1	1: Poche informazioni
2	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 4: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle s.r.l. Elaborazione personale.




Figura 4: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle s.r.l. Elaborazione personale.

Tre s.r.l. hanno effettuato la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nel 2019.

Tuttavia, nessuna società ha riportato nella nota integrativa o nelle note, molte informazioni.

Come si evince da quanto finora descritto, in tutte le categorie, la maggior parte delle società non ha svalutato le immobilizzazioni immateriali. La categoria delle non quotate è quella che presenta il maggior numero di società che hanno effettuato la svalutazione. Solamente all'interno della categoria delle società quotate, però, sono riscontrabili casi in cui sono molte le informazioni fornite nelle note. Il caso più critico è rappresentato dalla categoria delle PMI innovative, nella quale le uniche due società ad aver effettuato la svalutazione non hanno fornito informazioni nella nota integrativa. Il quadro che emerge dall'analisi condotta non è particolarmente positivo. Le informazioni fornite dalla quasi totalità delle società non permettono di comprendere a pieno i motivi che hanno portato alla svalutazione e i metodi utilizzati.

I risultati sono stati anche suddivisi sulla base dei principi contabili utilizzati dalle società. Sul totale di 80 società, 37 redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre 43 secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Il numero complessivo delle società a cui è stato assegnato un determinato voto, ovviamente, non cambia. Tuttavia, tale suddivisione può essere utile per comprendere se i principi contabili utilizzati incidano sulle informazioni messe a disposizione degli *stakeholders* oppure se tale differenza non ci sia e il risultato dipenda dalla singola impresa. Sulla base di questa suddivisione sono stati, quindi, ottenuti i seguenti risultati. Vengono prima presentati i dati relativi le società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e poi quelli riguardanti le società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC.

N° società (IAS/IFRS)	Voto
28	0: Non effettuata
2	1: Poche informazioni
5	2: Informazioni sufficienti
2	3: Molte informazioni
Totale: 37	

Tabella 5: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.




Figura 5: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.

N° società (c.c. e OIC)	Voto
36	0: Non effettuata
4	1: Poche informazioni
3	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 43	

Tabella 6: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.




Figura 6: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.

Come era ovviamente prevedibile, le due società che hanno fornito molte informazioni utilizzano i principi contabili internazionali. Questo perché, come già visto, rientrano nella categoria delle società quotate. Di conseguenza, nessuna società che redige il bilancio secondo il codice civile fornisce molte informazioni relativamente alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Guardando agli altri voti, si riscontra una

maggior completezza e qualità delle informazioni fra le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si avrà modo di constatare se tale considerazione sia valida anche per le altre voci di bilancio oppure no.

3.2.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nell'analisi delle informazioni fornite con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali, i criteri utilizzati per l'assegnazione dei voti sono gli stessi già illustrati nel precedente paragrafo, al quale si rimanda. Per quanto riguarda le società quotate, la situazione può essere riassunta come segue.

N° società quotate	Voto
9	0: Non effettuata
7	1: Poche informazioni
3	2: Informazioni sufficienti
1	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 7: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società quotate. Elaborazione personale.




Figura 7: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società quotate. Elaborazione personale.

Confrontando tali risultati con quelli presentati nel paragrafo precedente, si evince fin da subito che le società quotate che hanno svalutato le immobilizzazioni materiali sono di più rispetto a quelle che hanno svalutato le immobilizzazioni immateriali. A tale incremento si associa, però, un notevole numero di società che hanno fornito poche informazioni. Ciò significa che queste società hanno effettuato la svalutazione ma non hanno fornito altre informazioni nelle note. Gli *stakeholders* di queste società non hanno avuto la possibilità di comprendere, per l'esercizio 2019, la natura e i motivi delle

svalutazioni delle immobilizzazioni materiali. Tale situazione è piuttosto critica, considerando soprattutto l'attenzione che le società quotate dovrebbero prestare alla qualità delle informazioni che comunicano ai propri *stakeholders*.

L'analisi condotta sulle società non quotate ha prodotto i seguenti risultati.

N° società non quotate	Voto
12	0: Non effettuata
4	1: Poche informazioni
3	2: Informazioni sufficienti
1	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 8: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società non quotate. Elaborazione personale.




Figura 8: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società non quotate. Elaborazione personale.

Rispetto a quanto presentato nel paragrafo precedente, le società non quotate che hanno svalutato le immobilizzazioni materiali sono di più rispetto a quelle che hanno svalutato le immobilizzazioni immateriali. Proprio come rilevato per le società quotate, solo una ha fornito molte informazioni e tre informazioni sufficienti. Quattro società non quotate, invece, hanno fornito poche informazioni. Ciò significa che fra le società non quotate che hanno operato le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali, la metà non ha permesso ai propri *stakeholders* di comprendere i motivi di fondo, i criteri e i metodi utilizzati.

Dalla lettura dei bilanci delle PMI innovative è emerso quanto segue.

N° PMI innovative	Voto
17	0: Non effettuata
3	1: Poche informazioni
0	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 9: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.




Figura 9: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.

La situazione relativa alle PMI innovative è molto simile a quella descritta nel paragrafo precedente. Anche in questo caso, il numero di imprese che hanno operato la svalutazione è irrisorio rispetto al totale e tutte hanno fornito poche informazioni. Da quanto descritto finora emerge che nella nota integrativa, o nelle note, non vengono fornite informazioni aggiuntive rispetto a quanto presente negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. In questi casi, non mancano solamente le informazioni più qualitative riguardanti i motivi e i metodi ma persino il dettaglio, meramente quantitativo, delle svalutazioni operate per ciascuna classe di immobilizzazioni.

Con riferimento all'ultima categoria, quella delle s.r.l., è stato rilevato quanto segue.

N° s.r.l.	Voto
18	0: Non effettuata
1	1: Poche informazioni
1	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 10: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle s.r.l.. Elaborazione personale.




Figura 10: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle s.r.l.. Elaborazione personale.

In questo caso solamente due società hanno provveduto a svalutare le immobilizzazioni materiali. Nessuna ha fornito molte informazioni. Tale situazione ricalca sostanzialmente quanto già rilevato con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. In conclusione, il numero delle società quotate e non quotate che hanno svalutato le immobilizzazioni materiali è maggiore rispetto a quanto rilevato con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Tale aumento, però, è dovuto a società che non hanno fornito informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Inoltre, i casi in cui sono state fornite molte informazioni sono solo due e riscontrati nelle categorie delle società quotate e non quotate. Anche in questo caso, tutte le PMI innovative che hanno operato la svalutazione non hanno fornito informazioni integrative. Ponendosi nella prospettiva degli utilizzatori del bilancio, il quadro complessivo che emerge non è positivo. Solo in due casi essi possono comprendere a fondo i motivi che hanno portato alle svalutazioni e i metodi utilizzati.

Si descriveranno, ora, i risultati derivanti dalla suddivisione delle società sulla base dei principi contabili utilizzati. Con riferimento alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS si è rilevato quanto segue.

N° società (IAS/IFRS)	Voto
23	0: Non effettuata
9	1: Poche informazioni
4	2: Informazioni sufficienti
1	3: Molte informazioni
Totale: 37	

Tabella 11: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.




Figura 11: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.

Per quanto riguarda, invece, le società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC, i risultati possono essere sintetizzati come segue.

N° società (c.c. e OIC)	Voto
33	0: Non effettuata
6	1: Poche informazioni
3	2: Informazioni sufficienti
1	3: Molte informazioni
Totale: 43	

Tabella 12: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.




Figura 12: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.

Il numero di società che forniscono molte o sufficienti informazioni è simile all'interno delle due categorie. Un altro elemento in comune è rappresentato dal fatto che, in entrambe, la maggior parte delle società che hanno effettuato la svalutazione forniscono poche informazioni. Fra le società che adottano i principi contabili internazionali, inoltre, il loro numero è addirittura maggiore. Non è quindi possibile confermare quanto rilevato nel precedente paragrafo, con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Dal confronto, infatti, era emersa una maggiore completezza e qualità delle informazioni fra le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Nei prossimi paragrafi sarà possibile verificare se effettivamente la completezza informativa sia superiore nei bilanci delle imprese che utilizzano i principi contabili internazionali oppure se tale condizione si sia verificata solamente con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, come presentato nel paragrafo precedente.

3.2.3 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

In questo paragrafo saranno illustrati i risultati dell'analisi condotta sulle stesse società ma con riferimento alla svalutazione dei crediti. I significati specifici dei voti sono, però, leggermente diversi rispetto a quelli descritti per la svalutazione delle immobilizzazioni. Essi possono essere così riepilogati:

- 0: non è stata fatta la svalutazione dei crediti.
- 1: poche informazioni. La svalutazione dei crediti è stata fatta ma non vengono fornite altre informazioni.
- 2: informazioni sufficienti. La svalutazione è stata effettuata, viene quantificato il

fondo svalutazione e ne viene descritta la movimentazione. Vengono, quindi, indicati gli utilizzi dello stesso e gli accantonamenti effettuati nell'esercizio.

- 3: molte informazioni. La svalutazione è stata effettuata, la quantificazione e la movimentazione del fondo sono molto dettagliate e sono descritti i motivi delle svalutazioni. I crediti, e le relative svalutazioni, vengono suddivisi sulla base dello scaduto e/o del rischio. Spesso vengono indicati i criteri e i metodi utilizzati ai fini della stima.

Come nei precedenti paragrafi, sarà illustrata, prima, l'analisi in relazione alle quattro categorie di società e, poi, quella riguardante la suddivisione delle stesse sulla base dei principi contabili utilizzati.

Dalla lettura dei bilanci delle società quotate emerge quanto segue.

N° società quotate	Voto
0	0: Non effettuata
3	1: Poche informazioni
13	2: Informazioni sufficienti
4	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 13: svalutazione dei crediti nelle società quotate. Elaborazione personale.




Figura 13: svalutazione dei crediti nelle società quotate. Elaborazione personale.

La prima notevole differenza che si riscontra rispetto alle due precedenti analisi è l'assenza di società che non hanno effettuato la svalutazione. La seconda risiede nel fatto che la maggioranza delle società ha fornito informazioni sufficienti. Questo significa che i loro *stakeholders* possono ottenere una comprensione quantitativa completa dell'importo iscritto in bilancio. Questo perché, come sopra indicato, viene analiticamente dettagliato

anche il fondo svalutazione. Quattro società forniscono, invece, molte informazioni. La comprensione che gli utilizzatori del bilancio ottengono in questi casi è completa e va ben oltre la mera comprensione del dettaglio della composizione della voce. Possono essere compresi i motivi, i metodi, i vari livelli di rischio e/o di scaduto. Sebbene siano la minoranza, sono presenti anche società che non permettono ai propri *stakeholders* di comprendere i valori iscritti in bilancio poiché non forniscono alcuna informazione aggiuntiva nelle note. Sebbene il quadro risultante non sia ottimale, è nettamente migliore rispetto a quanto descritto in precedenza, soprattutto rispetto alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali. In quel caso infatti, a differenza di quanto appena descritto, la maggior parte delle società che ha operato la svalutazione fornisce poche informazioni. Dall'analisi delle società non quotate, invece, emerge quanto segue.

N° società non quotate	Voto
1	0: Non effettuata
2	1: Poche informazioni
10	2: Informazioni sufficienti
7	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 14: svalutazione dei crediti nelle società non quotate. Elaborazione personale.




Figura 14: svalutazione dei crediti nelle società non quotate. Elaborazione personale.

In questo caso, solamente una società non ha effettuato svalutazioni dei crediti. Per quanto riguarda le restanti diciannove, la situazione è nettamente migliore rispetto a quanto rilevato per la medesima categoria nelle due analisi precedenti e anche rispetto alle società quotate. Le società che forniscono poche informazioni sono solamente due. Tale quantità è stata riscontrata anche con riferimento alla svalutazione delle

immobilizzazioni immateriali ma è rapportata ad un numero molto più esiguo di società che hanno effettuato la svalutazione. Sette società hanno fornito molte informazioni. Questo è il valore più alto riscontrato finora per quanto riguarda il voto massimo ottenibile. Inoltre, all'interno della categoria delle società non quotate, il numero di imprese che raggiunge il voto massimo è nettamente superiore a quelli rilevati nelle precedenti analisi, ossia zero e uno. La metà delle società non quotate ha fornito, invece, informazioni sufficienti. Si può affermare che, con riferimento all'analisi finora condotta, questa situazione sia quella che permette agli *stakeholders* di ottenere la quantità maggiore di informazioni. La quasi totalità delle società non quotate fornisce, infatti, un elevato livello di dettaglio con riferimento alla composizione del fondo svalutazione, mentre una buona parte mette a disposizione anche numerose informazioni qualitative. Si può passare, ora, alla descrizione dei risultati dell'analisi dei bilanci delle PMI innovative.

N° PMI innovative	Voto
8	0: Non effettuata
5	1: Poche informazioni
7	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 15: svalutazione dei crediti nelle PMI innovative. Elaborazione personale.




Figura 15: svalutazione dei crediti nelle PMI innovative. Elaborazione personale.

Con riferimento alle PMI innovative, il quadro che emerge è migliore rispetto a quello dei precedenti paragrafi ma ancora notevolmente peggiore rispetto alle altre categorie analizzate. Anche nel caso della svalutazione dei crediti, nessuna società ha fornito molte

informazioni. Una differenza significativa rispetto alle due precedenti analisi è rappresentata, invece, dalla presenza di società che forniscono informazioni sufficienti. Ciò significa che il livello massimo di informazione che gli *stakeholders* di queste imprese possono ottenere è rappresentato dal dettaglio quantitativo delle voci di bilancio. Non è possibile, invece, ottenere informazioni aggiuntive sui motivi, sui criteri o sui metodi utilizzati. Inoltre, quasi la metà delle PMI innovative che hanno effettuato la svalutazione non fornisce alcuna informazione aggiuntiva rispetto ai valori ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Questi risultati confermano, quindi, una significativa criticità del livello informativo ottenibile dai bilanci di tali imprese.

Per quanto riguarda, invece, la categoria delle s.r.l., i risultati possono essere così sintetizzati.

N° s.r.l.	Voto
6	0: Non effettuata
2	1: Poche informazioni
12	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 16: svalutazione dei crediti nelle s.r.l.. Elaborazione personale.




Figura 16: svalutazione dei crediti nelle s.r.l.. Elaborazione personale.

La sostanziale differenza che si riscontra rispetto alle due analisi precedenti è rappresentata dal numero di società che hanno effettuato la svalutazione. A fronte, infatti, degli esigui numeri rilevati in precedenza, in questo caso quattordici s.r.l. hanno effettuato la svalutazione. Inoltre, la quasi totalità delle stesse ha fornito informazioni sufficienti. Gli *stakeholders* di quasi tutte le società che hanno svalutato i crediti possono quindi

comprendere la composizione e la movimentazione del fondo svalutazione e, di conseguenza, l'impatto dello stesso sulla voce dei crediti. Nessuna società fornisce, però, molte informazioni. Tale aspetto conferma quanto riscontrato nelle precedenti analisi.

In conclusione, in ciascuna categoria è stato riscontrato un aumento delle società che hanno effettuato la svalutazione rispetto alle analisi precedenti. In tutte le categorie, la maggior parte delle società che hanno svalutato i crediti ha fornito informazioni sufficienti. Ciò significa che, nella maggioranza dei casi, gli *stakeholders* possono ottenere una comprensione completa della composizione e della movimentazione del fondo svalutazione crediti. Nelle società quotate e non quotate si è registrato un incremento delle società che hanno fornito molte informazioni. Questo permette agli utilizzatori del bilancio di ottenere una comprensione completa dei motivi, dei metodi e delle varie classificazioni dei crediti e delle relative svalutazioni. Come nei casi precedenti, ciò non si verifica, invece, nelle s.r.l. e nelle PMI innovative. Quest'ultima categoria si conferma quella in cui l'informativa a disposizione degli *stakeholder* è peggiore e spesso insufficiente.

Si descriveranno, ora, i risultati ottenuti con riferimento alla suddivisione sulla base dei principi contabili utilizzati dalle società nella redazione del bilancio. Saranno esposti, prima, i risultati relativi alle imprese che utilizzano i principi internazionali IAS/IFRS e, poi, quelli delle imprese che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi nazionali OIC.

N° società (IAS/IFRS)	Voto
2	0: Non effettuata
3	1: Poche informazioni
21	2: Informazioni sufficienti
11	3: Molte informazioni
Totale: 37	

Tabella 17: svalutazione dei crediti nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.




Figura 17: svalutazione dei crediti nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.

N° società (c.c. e OIC)	Voto
13	0: Non effettuata
9	1: Poche informazioni
21	2: Informazioni sufficienti
0	3: Molte informazioni
Totale: 43	

Tabella 18: svalutazione dei crediti nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.




Figura 18: svalutazione dei crediti nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.

All'interno dei due gruppi si riscontra lo stesso numero di società che forniscono informazioni sufficienti. In entrambi i casi, tale voto è quello maggiormente assegnato. La differenza significativa risiede nella qualità dell'informativa fornita dalle restanti società. Nessuna società che redige il bilancio secondo la disciplina nazionale fornisce molte informazioni. Questo nonostante il loro numero totale sia superiore a quello delle società

che utilizzano i principi contabili internazionali. Ciò significa che tutte le società non quotate che forniscono molte informazioni utilizzano i principi contabili internazionali. Da questa prima considerazione si può notare la maggiore completezza informativa che contraddistingue i bilanci delle società che seguono la disciplina internazionale. Questa affermazione è avvalorata anche dal numero di società che forniscono poche informazioni. Sono solamente tre all'interno della categoria delle società che utilizzano i principi contabili internazionali, mentre sono nove fra quelle che seguono la disciplina nazionale. Si può quindi affermare che gli *stakeholders* delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali hanno a loro disposizione, nella quasi totalità dei casi, informazioni sufficienti e, spesso, altri dettagli che permettono loro di ottenere una comprensione completa dei valori contenuti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Per quanto riguarda, invece, le imprese che redigono il bilancio secondo il codice civile, il livello massimo di informativa a disposizione degli *stakeholders* consiste nel dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione crediti. Inoltre, questo avviene solo nella metà dei casi poiché le società rimanenti non hanno effettuato la svalutazione o non hanno fornito informazioni aggiuntive rispetto ai valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico. Dai bilanci delle imprese che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, emerge, quindi, una maggiore completezza e qualità delle informazioni. Ciò è stato rilevato anche con riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali. Finora, pertanto, tale considerazione non si è dimostrata valida solamente nell'ambito della svalutazione delle immobilizzazioni materiali.

3.2.4 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI E ONERI

In questo paragrafo saranno descritti i risultati dell'analisi condotta con riferimento agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. I quattro voti assegnabili rimangono gli stessi ma i loro significati variano leggermente rispetto a quanto già illustrato e possono essere sintetizzati come segue:

- 0: non è stato effettuato l'accantonamento ai fondi per rischi e oneri.
- 1: poche informazioni. La voce di bilancio è valorizzata ma manca la movimentazione dei fondi. La descrizione degli stessi è, inoltre, assente o molto scarna.
- 2: informazioni sufficienti. La voce è valorizzata e la movimentazione dei fondi è

dettagliata. Sono, però, assenti o incomplete le descrizioni dei fondi e dei motivi degli accantonamenti.

- 3: molte informazioni. La voce è valorizzata e la movimentazione dei fondi è completa. Sono presenti ed esaustive le descrizioni dei fondi e dei motivi degli accantonamenti.

I risultati saranno illustrati, prima, con riferimento alle quattro categorie di società e, poi, suddividendo le società sulla base dei principi contabili utilizzati.

Dalla lettura dei bilanci delle società quotate emerge quanto segue.

N° società quotate	Voto
0	0: Non effettuato
0	1: Poche informazioni
9	2: Informazioni sufficienti
11	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 19: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società quotate. Elaborazione personale.




Figura 19: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società quotate. Elaborazione personale.

Tutte le società quotate considerate hanno effettuato almeno un accantonamento ai fondi per rischi e oneri. La prima differenza che si riscontra rispetto ai casi precedenti risiede nel fatto che nessuna società ha fornito poche informazioni. La seconda, e più significativa, differenza è data dal numero delle società che hanno fornito molte informazioni. Questo è, per la prima volta, superiore a quello delle società che hanno fornito informazioni sufficienti. Ciò significa che gli *stakeholders* della maggioranza delle società considerate possono ottenere una comprensione completa degli accantonamenti, dei motivi che li hanno originati, della movimentazione dei fondi e della loro natura.

Con riferimento alle società non quotate, i risultati possono essere sintetizzati come segue.

N° società non quotate	Voto
0	0: Non effettuato
2	1: Poche informazioni
7	2: Informazioni sufficienti
11	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 20: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società non quotate. Elaborazione personale.




Figura 20: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società non quotate. Elaborazione personale.

La prima differenza che si riscontra rispetto alle precedenti voci di bilancio risiede nel fatto che tutte le società non quotate hanno rilevato almeno un accantonamento ai fondi per rischi e oneri. In secondo luogo, le società che forniscono molte informazioni sono la maggioranza. Analogamente a quanto rilevato per le società quotate, questo si verifica per la prima volta anche per questa categoria. Pertanto, nella maggior parte dei casi gli utilizzatori del bilancio possono ottenere una comprensione completa degli accantonamenti effettuati dalle società. Il quadro che emerge è, dunque, positivo, fatta eccezione per le due società che non forniscono ulteriori informazioni rispetto ai valori riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico. La terza categoria considerata è quella delle PMI innovative e dall'analisi emerge quanto segue.

N° PMI innovative	Voto
7	0: Non effettuato
1	1: Poche informazioni
8	2: Informazioni sufficienti
4	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 21: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle PMI innovative. Elaborazione personale.




Figura 21: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle PMI innovative. Elaborazione personale.

A differenza di quanto rilevato per le altre voci di bilancio, in questo caso sono presenti PMI innovative che forniscono molte informazioni. Il loro numero non rappresenta la maggioranza come per le precedenti categorie ma è comunque positivo che, almeno per questa voce, alcune imprese abbiano fornito un'informativa completa. A differenza di quanto rilevato per le società quotate e non quotate, è presente un numero consistente di PMI innovative che non hanno effettuato accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Rispetto alle voci considerate nei paragrafi precedenti, però, il numero delle PMI innovative che forniscono informazioni sufficienti è aumentato. Si può quindi affermare che, sebbene il quadro derivante da tale analisi non sia ottimale, esso è comunque migliore rispetto a quanto rilevato per le altre voci di bilancio.

L'ultima categoria oggetto di analisi è rappresentata dalle s.r.l. e i risultati possono essere sintetizzati come segue.

N° s.r.l.	Voto
2	0: Non effettuato
1	1: Poche informazioni
7	2: Informazioni sufficienti
10	3: Molte informazioni
Totale: 20	

Tabella 22: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle s.r.l.. Elaborazione personale.




Figura 22: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle s.r.l.. Elaborazione personale.

Esattamente la metà delle s.r.l. considerate permette ai propri *stakeholders* di ottenere una comprensione completa degli accantonamenti effettuati, dei motivi degli stessi, dei fondi valorizzati e della loro movimentazione. Questo dato è positivo, considerando che, con riferimento alle altre voci di bilancio, nessuna s.r.l. aveva mai fornito molte informazioni. Quasi la totalità delle società rimanenti, inoltre, fornisce informazioni sufficienti attraverso l'esposizione dettagliata dei fondi valorizzati e della loro movimentazione.

In conclusione, in tutte le categorie si è riscontrato un aumento, più o meno significativo, del numero di società che hanno fornito molte informazioni. Questo è molto positivo e significa che la probabilità di comprendere gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri è superiore rispetto a quella di poterlo fare per le altre voci di bilancio considerate. Questo anche perché, ad eccezione delle PMI innovative, le società che hanno fornito molte informazioni sono la maggioranza di quelle considerate.

Si descriveranno, ora, i risultati derivanti dalla suddivisione delle società in due categorie sulla base dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio.

I risultati relativi alle società che hanno adottato i principi contabili internazionali

IAS/IFRS sono di seguito riepilogati.

N° società (IAS/IFRS)	Voto
2	0: Non effettuata
0	1: Poche informazioni
14	2: Informazioni sufficienti
21	3: Molte informazioni
Totale: 37	

Tabella 23: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.




Figura 23: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.

I risultati relativi alle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC possono essere, invece, sintetizzati come segue.

N° società (c.c. e OIC)	Voto
7	0: Non effettuata
4	1: Poche informazioni
17	2: Informazioni sufficienti
15	3: Molte informazioni
Totale: 43	

Tabella 24: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.




Figura 24: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.

Nessuna delle società che utilizza i principi contabili internazionali fornisce poche informazioni relativamente agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Inoltre, più della metà delle stesse fornisce un'informativa completa. Lo stesso non si può affermare con riferimento alle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali. Alcune di esse, infatti, forniscono poche informazioni. Inoltre, la maggior parte delle stesse fornisce informazioni sufficienti. Il numero di quelle che forniscono un'informativa completa è, però, di poco inferiore a queste ultime. Anche con riferimento agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri si può, quindi, affermare che la completezza dell'informativa esposta dalle società che utilizzano i principi contabili internazionali è superiore rispetto a quella delle imprese che redigono il bilancio secondo il codice civile. Nonostante ciò, la completezza dell'informativa relativa ai fondi per rischi e oneri di queste ultime è migliore rispetto a quanto rilevato con riferimento alle altre voci di bilancio. In conclusione, si può affermare che, fatta eccezione per la svalutazione delle immobilizzazioni materiali, l'informativa dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS presenta una maggior qualità e completezza delle informazioni. Di conseguenza, gli *stakeholders* di tale società sono in grado di ottenere una migliore comprensione dei valori iscritti nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico.

3.3 I CASI AZIENDALI

In questo paragrafo saranno descritti alcuni casi aziendali. Per ciascuna voce di bilancio saranno analizzate le informazioni integrative di tre società. La prima rientrerà fra quelle che hanno fornito molte informazioni, la seconda fra quelle che hanno esposto informazioni sufficienti e la terza fra quelle che hanno riportato poche informazioni. In

questo modo, si potranno apprezzare le differenze riscontrate e i motivi che hanno portato all'assegnazione di voti diversi. Per ciascuna voce di bilancio, poi, sarà possibile osservare in quali casi siano state fornite tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento descritta nel secondo capitolo. Per quanto riguarda la normativa nazionale, qualora i principi contabili OIC prevedano informazioni aggiuntive rispetto al codice civile, sarà possibile valutare in quali casi queste siano state fornite.

3.3.1 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, solo due società hanno fornito molte informazioni. Per questo approfondimento è stata scelta A2A S.p.A.⁷⁹. È una società quotata e, pertanto, redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Nelle note, come prima cosa, vengono descritti i criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Nella nota 2 sono analiticamente indicate tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali e i movimenti intervenuti nell'esercizio. Emerge una svalutazione del valore di avviamento per 4 milioni. È presente un paragrafo dedicato all'avviamento nel quale ne viene descritta l'origine e la successiva allocazione alle CGU. Si evince che la svalutazione di 4 milioni riguarda la CGU "A2A Reti Elettriche". Per ulteriori approfondimenti viene rimandato al bilancio consolidato. Nella nota 2 di quest'ultimo viene descritto il metodo di determinazione del valore d'uso delle CGU. È presente un paragrafo "avviamento" nel quale viene analiticamente indicata la sua allocazione alle CGU. Sono, inoltre, presenti ulteriori paragrafi di approfondimento per ciascuna CGU, all'interno dei quali sono descritti i dettagli relativi a tutti i test di *impairment* effettuati. Nell'apposito paragrafo viene rilevata la svalutazione riguardante la CGU "A2A Reti Elettriche". Le informazioni riportate sono molte e il livello di dettaglio delle stesse permette agli *stakeholders* di comprendere le valutazioni effettuate dalla società e i relativi risultati. Per questi motivi il voto assegnato alla società A2A S.p.A. è: 3. Fra le società che hanno fornito informazioni sufficienti è presente la Ge Avio S.r.l.⁸⁰. Fa

⁷⁹ La A2A S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo A2A, il quale si occupa della produzione, vendita e distribuzione dell'energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas, della gestione dei rifiuti, della gestione del ciclo idrico integrato e della consulenza tecnica relativa ai titoli di efficienza energetica.

⁸⁰ La Ge Avio S.r.l. opera nel settore aeronautico e la sua attività riguarda tutte le fasi di vita del prodotto: la ricerca e sviluppo, la progettazione, la produzione e il montaggio, l'assistenza tecnica e la revisione. I principali prodotti sono i moduli e i componenti di aerei, elicotteri e navi.

parte della categoria delle società a responsabilità limitata e redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Nelle note al bilancio sono indicati, anzitutto, i criteri utilizzati nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Poi, il paragrafo 3.4 è dedicato alle attività immateriali a vita utile definita. Per ciascuna categoria di attività immateriali vengono indicati i valori al 31 dicembre 2018 e 2019. È possibile rilevare una variazione nel fondo svalutazione dei costi di sviluppo. Oltre a ciò, è presente una tabella contenente la composizione e la movimentazione del fondo svalutazione. La svalutazione dei costi di sviluppo viene giustificata solamente con un paio di righe, dalle quali non è possibile comprendere a pieno i motivi e l'oggetto della stessa. In questo caso, quindi, è presente la quantificazione precisa delle svalutazioni operate ma la descrizione dei motivi non è accurata. Per queste ragioni il voto attribuito è: 2.

L'ultima società oggetto di approfondimento è la Marzocchi Pompe S.p.A.⁸¹. Fa parte delle PMI innovative e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Nella nota integrativa sono sinteticamente indicati i criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali. È presente, poi, una tabella riassuntiva dei movimenti rilevati nell'esercizio. Emerge una svalutazione che, però, non viene descritta. In questo caso, pertanto, la svalutazione è stata effettuata ma non viene fornita alcuna informazione integrativa. Per queste ragioni il voto attribuito è: 1.

Come già indicato, A2A S.p.A. e Ge Avio S.r.l. utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio. La prima fornisce tutte le informazioni richieste con un elevato livello di dettaglio. La Ge Avio S.r.l. presenta tutte le informazioni quantitative previste dai principi contabili internazionali ma la parte descrittiva è decisamente carente. La Marzocchi Pompe S.p.A., invece, redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. La società fornisce le informazioni quantitative richieste dal codice civile ma non fornisce alcuna informazione circa la misura e le motivazioni delle svalutazioni. Inoltre, non fornisce le informazioni riguardanti il valore recuperabile richieste dall'OIC 9. I voti assegnati, pertanto, rispecchiano anche il grado di conformità alla normativa di riferimento.

⁸¹ La Marzocchi Pompe S.p.A. si occupa della progettazione, produzione e vendita di pompe e motori ad ingranaggi esterni. È specializzata nella microidraulica.

3.3.2 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, solo due società hanno fornito molte informazioni. Per questo approfondimento è stata scelta Eni S.p.A.⁸². È una società quotata e, pertanto, redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Analizzando le note al bilancio possono essere ottenute le seguenti informazioni. Anzitutto, per la descrizione dei criteri di valutazione utilizzati viene rimandato al bilancio consolidato. In esso vengono accuratamente descritti. Alla nota 11 vengono indicate tutte le categorie di immobilizzazioni materiali che compongono la voce. Per ciascuna categoria viene analiticamente descritto l'ammontare e i movimenti intervenuti sia nel 2018 che nel 2019, compresi quelli dovuti alle svalutazioni. Nella nota 14 sono descritte le svalutazioni operate. Si comprende che Eni S.p.A. procede, per la determinazione del valore recuperabile, alla stima del valore d'uso delle CGU. Ogni CGU viene, poi, descritta. Viene indicato il metodo utilizzato per la determinazione del valore d'uso delle CGU. Vengono approfonditi i fattori considerati ai fini della svalutazione, le valutazioni e le aspettative del *management*. Viene descritto e commentato il WACC utilizzato ai fini della stima e i motivi che hanno portato alla sua determinazione. Sulla base di quanto descritto con riferimento al metodo, ai fattori considerati e al WACC, viene indicato l'importo della svalutazione complessiva operata. Tale importo viene poi suddiviso con riferimento alle CGU. Vengono, infine, descritte le principali immobilizzazioni materiali cui tali svalutazioni si riferiscono. Come si evince da quanto finora sinteticamente riportato, le informazioni a disposizione degli *stakeholders* sono molte e il livello di dettaglio è elevato. Per questo motivo il voto assegnato a Eni S.p.A. è: 3.

Fra le società che hanno fornito informazioni sufficienti è presente la S.S.C. S.r.l.⁸³. Fa parte delle società a responsabilità limitata e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Nella nota integrativa vengono descritti, anzitutto, i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali. Nella sezione dedicata alle immobilizzazioni materiali vengono, poi, analiticamente indicati i valori di ciascuna categoria di immobilizzazioni materiali e tutti i movimenti intervenuti nell'esercizio. Sono poi presenti

⁸² Eni S.p.A. opera nel settore dell'energia. Si occupa dell'esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale. Commercializza gas, energia elettrica e GNL in Europa e mercati extraeuropei. Opera, inoltre, nel settore delle energie rinnovabili.

⁸³ La Società Sviluppo Commerciale S.r.l. gestisce la rete degli ipermercati che operano in Italia con marchio "Carrefour".

le descrizioni di ciascuna categoria, degli incrementi e dei decrementi. Con riferimento alle svalutazioni operate, i motivi sono stati descritti in maniera non approfondita. Ciò può far comprendere in termini generali quali siano i fattori che hanno portato alle svalutazioni ma non permette una comprensione completa. Per queste ragioni il voto attribuito a questa società è: 2.

La Fope S.p.A.⁸⁴ è una delle società che hanno fornito poche informazioni. Rientra nella categoria delle PMI innovative e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Nella nota integrativa vengono sinteticamente descritti i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali. Viene presentata una tabella contenente i valori e i movimenti di ciascuna categoria di immobilizzazioni materiali. Da tale tabella emergono svalutazioni che, però, non vengono descritte o commentate. Per tali ragioni, il voto assegnato è: 1.

Eni S.p.A. fornisce, con un elevato livello di dettaglio, tutte le informazioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. La S.S.C. S.r.l. fornisce tutte le informazioni previste dal codice civile, sebbene la descrizione dei motivi delle svalutazioni sia molto esigua. Non fornisce, però, le informazioni sul valore recuperabile previste dall'OIC 9. La Fope S.p.A., infine, fornisce solo le informazioni quantitative previste dal codice civile. Si evince, quindi, che, anche in questo caso, i voti attribuiti alle società riflettono il grado di conformità alla normativa di riferimento.

3.3.3 LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Fra le società che hanno fornito molte informazioni sulla svalutazione dei crediti è presente la Brembo S.p.A.⁸⁵, che è una società quotata che redige, quindi, il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Dalla lettura delle note è possibile, anzitutto, comprendere i criteri di valutazione degli strumenti finanziari. Vengono poi approfonditamente descritti i rischi finanziari cui la società è esposta e le modalità che la stessa utilizza per fronteggiarli. Nella nota 8 vengono indicati i valori dei crediti commerciali al 31 dicembre 2018 e 2019. Per quanto riguarda il fondo svalutazione

⁸⁴ La Fope S.p.A. è attiva nel settore orafa, con particolare riferimento all'oreficeria e gioielleria di fascia medio alta.

⁸⁵ La Brembo S.p.A. svolge attività di studio, progettazione, produzione, montaggio e vendita di sistemi frenanti a disco, ruote per veicoli nonché fusioni in leghe leggere e metalli, oltre alle lavorazioni meccaniche in genere.

crediti, vengono indicati: il valore al 31 dicembre 2018, gli accantonamenti, gli utilizzi del periodo e il valore al 31 dicembre 2019. Vengono, poi, identificate due categorie di crediti:

- a. i crediti verso clienti quotati; e
- b. i crediti verso clienti non quotati

al fine di descrivere la qualità creditizia della società. Per ciascuna categoria viene presentato un prospetto in cui i crediti sono suddivisi sulla base dello scaduto. Per ciascuna categoria di scaduto viene, poi, indicato l'ammontare svalutato e, infine, la percentuale di crediti scaduti e non svalutati sul totale dell'esposizione. Questi dati sono anche sinteticamente commentati. Il grado di completezza delle informazioni fornite è elevato e, per tali ragioni, il voto assegnato è: 3.

Fra le società che hanno fornito informazioni sufficienti è presente la FCA Italy S.p.A.⁸⁶. Rientra nella categoria delle società non quotate e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Dalla nota integrativa si possono, anzitutto, desumere i criteri di valutazione dei crediti. Nella sezione dedicata ai crediti viene esposta una tabella contenente, per ciascuna categoria, il saldo al 31 dicembre 2018 e 2019, le variazioni intervenute e gli importi esigibili entro l'esercizio successivo oppure oltre lo stesso. Ciascuna categoria viene anche sinteticamente commentata. Viene, poi, presentata una tabella contenente la composizione del fondo svalutazione crediti. In essa sono indicati: il saldo al 31 dicembre 2018, gli accantonamenti, gli utilizzi, la variazione totale e il saldo al 31 dicembre 2019. Le motivazioni delle svalutazioni sono sintetizzate in una riga. In questo caso, quindi, sono ottenibili in maniera completa le informazioni quantitative mentre quelle descrittive sono ridotte al minimo. Per queste ragioni, il voto assegnato è: 2.

Fantic Motor S.p.A.⁸⁷ rientra fra le società che hanno fornito poche informazioni sulla svalutazione dei crediti. È una PMI innovativa e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Nella nota integrativa vengono sinteticamente descritti i criteri di valutazione. Viene esposta una tabella contenente i valori e le variazioni per ciascuna categoria di crediti. Il fondo svalutazione crediti, però, viene solamente

⁸⁶ FCA Italy S.p.A. appartiene al gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), recentemente confluito a seguito di fusione nel gruppo Stellantis, il quale progetta, sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo veicoli, i relativi servizi post-vendita, i ricambi e i componenti.

⁸⁷ La Fantic Motor S.p.A. si occupa della costruzione, riparazione e commercializzazione di cicli, motocicli, ciclomotori e accessori.

quantificato e non viene fornita alcuna altra informazione. Per questo motivo il voto assegnato a questa società è: 1.

La Brembo S.p.A. fornisce tutte le informazioni richieste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, sia quelle quantitative che quelle qualitative. Inoltre, il livello di dettaglio è elevato e permette una comprensione completa. I riferimenti normativi delle altre due società, invece, sono il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Le informazioni previste dalla normativa nazionale con riferimento alla svalutazione dei crediti sono solamente di tipo quantitativo e, pertanto, quelle fornite da FCA Italy S.p.A. sono conformi al quadro normativo. Tuttavia, il voto assegnato è 2 e riflette la comprensione che gli *stakeholders* possono ottenere dal bilancio con riferimento alle svalutazioni operate. Questa non può dirsi completa in mancanza di informazioni qualitative che integrino quelle relative all'ammontare delle svalutazioni. Le informazioni fornite dalla Fantic Motor S.p.A., invece, non sono del tutto conformi al quadro normativo poiché viene indicato solamente il valore del fondo e non le svalutazioni operate nel periodo.

3.3.4 GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Per quanto riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, la Sevel S.p.A.⁸⁸ è una delle società che hanno fornito molte informazioni. Fa parte della categoria delle società non quotate e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Dalla lettura della nota integrativa è possibile, anzitutto, comprendere quali sono i criteri di valutazione utilizzati. Viene, poi, esposta una tabella in cui sono indicati, per ciascuna categoria prevista dal bilancio civilistico, il valore di inizio esercizio, le variazioni intervenute e il valore di fine esercizio. Le voci valorizzate sono: “per trattamento di quiescenza ed obblighi simili” e “altri”. Viene descritta la composizione e il contenuto del primo fondo e poi esposta una tabella contenente i saldi al 31 dicembre 2018 e 2019 di tutti i fondi che compongono la voce “altri”. Ciascun fondo viene, poi, separatamente descritto. Come emerge da quanto sopra indicato, le informazioni riportate nella nota integrativa sono molte e, per questo motivo, il voto assegnato alla Sevel S.p.A. è: 3.

Autostrade per l'Italia S.p.A.⁸⁹ fa parte, invece, delle società che hanno fornito

⁸⁸ La Sevel S.p.A. opera nel settore della produzione, assemblaggio e vendita di autoveicoli. La Società è partecipata al 50% da FCA Italy S.p.A. e al 50% da PSA Automobiles S.A..

⁸⁹ Autostrade per l'Italia S.p.A. gestisce la concessione amministrativa autostradale rilasciata dal Ministero

informazioni sufficienti. Rientra nella categoria delle non quotate e redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Dalle note è possibile, anzitutto, comprendere i criteri di valutazione utilizzati. Viene, poi, esposta una tabella contenente i saldi al 31 dicembre 2018 e 2019 dei fondi valorizzati e la distinzione della quota corrente e di quella non corrente. Per ciascun fondo sono riepilogate in un'altra tabella le variazioni intervenute nell'esercizio. Vengono, poi, descritti i motivi che hanno portato alla rilevazione di alcuni fondi e la loro composizione. Questo, però, non viene fatto per tutti quelli indicati nelle tabelle precedenti. È, quindi, completa l'analisi quantitativa mentre non lo è quella qualitativa. Per queste ragioni il voto attribuito è: 2.

Fra le società che hanno fornito poche informazioni è presente la Gibus S.p.A.⁹⁰. Fa parte della categoria delle PMI innovative e redige il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. La nota integrativa contiene, anzitutto, una descrizione molto sintetica dei criteri di valutazione. Successivamente, viene indicato il saldo complessivo della voce al 31 dicembre 2018 e 2019. Viene presentata una tabella dalla quale si possono comprendere la composizione, gli accantonamenti e gli utilizzi del fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili. Segue una breve descrizione. La voce "altri" viene descritta con una riga. Non viene, inoltre, fornito il dettaglio degli accantonamenti e degli utilizzi del periodo. In questo caso, quindi, né la parte quantitativa né quella qualitativa sono complete. Per tali motivi, il voto assegnato alla Gibus S.p.A. è: 1.

La Sevel S.p.A. fornisce tutte le informazioni richieste dal codice civile e dall'OIC 31 con un buon livello di dettaglio. Questo permette agli utilizzatori del bilancio di ottenere una comprensione completa degli accantonamenti e dei possibili accadimenti futuri. Tali disposizioni normative sono le stesse a cui deve far riferimento la Gibus S.p.A.. Oltre a non indicare gli accantonamenti e gli utilizzi del periodo, la seconda carenza principale riguarda la descrizione della voce "altri", rispetto a quanto indicato dall'OIC 31. Sebbene non si possa affermare che la società non abbia descritto la situazione d'incertezza e l'ammontare dello stanziamento, sicuramente le informazioni fornite sono esigue. Per quanto riguarda Autostrade per l'Italia S.p.A., invece, è necessario far riferimento ai principi contabili internazionali. La società fornisce tutte le informazioni quantitative

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale concessione ha come oggetto la realizzazione, la gestione, il miglioramento e il mantenimento delle tratte autostradali in Italia.

⁹⁰ La Gibus S.p.A. opera nel settore outdoor design di alta gamma attraverso la progettazione, la produzione e la commercializzazione, in tutto il mondo, di pergole e tende da sole.

richieste dallo IAS 37 con riferimento ai saldi e ai movimenti. Tuttavia, tale principio prevede anche che vengano fornite informazioni qualitative e descrittive per ciascuna classe di accantonamenti. Come già indicato, tali informazioni non vengono esposte per tutti i fondi valorizzati.

In conclusione, in questo capitolo è stata descritta l'analisi svolta sulle informazioni integrative di 80 imprese per le voci di bilancio oggetto di trattazione. Per ciascuna voce è stata descritta l'analisi, prima, con riferimento alle quattro categorie di società e, poi, sulla base dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio. Infine, è stato approfondito un caso aziendale per ciascun voto assegnabile ad ogni voce di bilancio. In questo modo è stato possibile comprendere meglio il significato dei vari voti e le differenze che hanno portato all'attribuzione di voti diversi. Per ciascun caso aziendale, poi, sono stati comparati il voto assegnato e il grado di conformità dell'informativa alla normativa di riferimento.

CAPITOLO 4: IL RUOLO DEL REVISORE IN RIFERIMENTO ALL'INFORMATIVA INTEGRATIVA DI BILANCIO

4.1 INTRODUZIONE

“La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento” (ISA Italia 200 par. 3). Da queste prime righe si può comprendere perché si è deciso di concludere la trattazione facendo riferimento al ruolo del revisore. Il primo e il secondo capitolo hanno avuto ad oggetto le norme di riferimento per la redazione del bilancio, sia quando la normativa è quella prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali OIC, sia quando è quella delineata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ciò ha permesso di comprendere, anzitutto, il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, in base alla disciplina di riferimento. Nel primo capitolo in un’ottica più generale, mentre, nel secondo, con particolare riferimento alle voci oggetto di analisi. In secondo luogo, si è potuto comprendere il ruolo fondamentale dell’informativa integrativa. Solamente essa permette al bilancio di poter essere concretamente utile agli *stakeholders*. Dopo aver compreso le informazioni che essi possono ottenere con riferimento alle voci oggetto di trattazione, si sono analizzati i bilanci di ottanta società per verificare il reale grado di comprensione a cui può giungere un utilizzatore esterno in quei casi specifici. Come emerge dalle prime righe di questo paragrafo, il ruolo del revisore è strettamente legato a quanto trattato finora. In primo luogo, egli esprime il suo giudizio facendo riferimento al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. In secondo luogo, la finalità del suo giudizio, e della sua relazione, è quella di accrescere la fiducia proprio degli *stakeholders*. Al fine di raggiungere il suo scopo, il revisore deve seguire norme, principi e svolgere un vasto insieme di procedure. In questo capitolo non si affronterà in maniera completa l’argomento della revisione contabile poiché ciò esulerebbe dagli scopi di questo elaborato. Si tratteranno gli aspetti che sono collegati all’informativa integrativa di

bilancio per comprendere gli obiettivi e le azioni del revisore con particolare riferimento ai temi affrontati nei capitoli precedenti.

4.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E L'OBIETTIVO DEL REVISORE

La normativa primaria di riferimento⁹¹ per la revisione legale in Italia è composta dalle seguenti norme:

- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, il quale ha recepito la direttiva 2014/56/UE, che ha, a sua volta, modificato la direttiva 2006/43/CE;
- Regolamento dell'Unione Europea 537/2014/UE;
- art. 2409-bis e ss. del codice civile;
- D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico sulla Finanza).

A completamento della stessa è presente la normativa secondaria, composta principalmente da decreti attuativi e da decreti di natura non regolamentare. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010, "la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE". La data di entrata in vigore degli ISA Italia è individuabile nel 23 dicembre 2014, a seguito della pubblicazione della determina n. 100736 da parte del Ragioniere Generale dello Stato⁹². Gli ISA Italia sono costituiti da:

- la traduzione dei principi ISA *Clarified*, dal n. 200 al n. 720, emessi fino al 2009 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali deriva dalla pubblicazione della determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 153936 del 3 agosto 2020. Tale determina ha modificato i principi di revisione ISA Italia n. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 540, 550, 580, 610, 700, 701 e 705, l'introduzione e il Glossario dei termini più utilizzati. Tali documenti entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente e sostituiscono le versioni adottate con le determine del Ragioniere Generale dello Stato emanate sino alla data del 12

⁹¹ BAUER, R. (2017). *La revisione legale: tecniche e procedure*. (VI ed.). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, p. 18 e ss.

⁹² CADEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di). (2019). *La revisione legale dei conti* (V ed.). Milano: Gruppo24Ore, p. 14.

gennaio 2018;

- alcune disposizioni normative e regolamentari proprie solo dell'ordinamento italiano e non previste dagli ISA *Clarified*, denominate SA Italia, che sono:
 - il principio di revisione SA Italia n. 250B, riguardante le verifiche periodiche in tema di regolare tenuta della contabilità;
 - il principio di revisione SA Italia n. 720B, riguardante l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- uno specifico principio, denominato ISQC Italia 1, dedicato al controllo della qualità dei soggetti abilitati allo svolgimento della revisione contabile, il quale traduce in italiano il corrispondente principio di revisione internazionale.

L'art. 2409-bis del codice civile prevede che l'obbligo della revisione legale sussista sempre per le S.p.A. e che essa sia "esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro", istituito dal D.Lgs. 39/2010 e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che "lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale" e che "in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro". Secondo quanto previsto dall'art. 2477 c.c., le S.r.l. devono nominare l'organo di controllo o il revisore quando:

- ciò sia previsto dall'atto costitutivo;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti⁹³:

⁹³ Tali parametri sono stati modificati dall'art. 379 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (cd. "codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). Il 3° comma di tale articolo, inoltre, prevedeva che le S.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno di quei parametri, avrebbero dovuto provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. Tuttavia, a seguito della conversione del Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020), mediante la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, tale comma è stato modificato dall'articolo 51-bis. Ora, quindi, la scadenza indicata dal 3° comma del D.Lgs. n. 14/2019 è individuata nella data di approvazione dei bilanci relativi

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Tale obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La durata dell'incarico, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., è di tre anni, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, ed è rinnovabile. Norme specifiche, invece, si applicano agli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e agli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI). Gli EIP sono individuati dall'art. 16 del D.Lgs. 39/2010 e sono:

- a. le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b. le banche;
- c. le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d. le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

Il 2° comma del medesimo articolo prevede che: “negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale”. Per quanto riguarda la durata della revisione legale negli EIP, l'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'incarico abbia la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Nelle società di revisione, l'incarico di responsabile chiave della revisione non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi. L'incarico della società di revisione o del revisore legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione, come sopra indicata. L'art. 19-bis del D.Lgs. 39/2010 individua, invece, gli ESRI, che sono:

- a. le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati

all'esercizio 2021.

- regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- b. le società di gestione dei mercati regolamentati;
 - c. le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
 - d. le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
 - e. le società di intermediazione mobiliare;
 - f. le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
 - g. le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
 - h. gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
 - i. gli istituti di moneta elettronica;
 - j. gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Analogamente a quanto stabilito per gli EIP, il secondo comma dell'art. 19-bis del D.Lgs. 39/2010 prevede che: “negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale”. Le disposizioni relative all'incarico previste per gli EIP dall'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 si applicano anche agli ESRI. Agli EIP si applica interamente il regolamento 537/2014/UE, secondo quanto previsto dall'art. 1 del medesimo regolamento. Agli ESRI, invece, si applicano solamente alcune disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 19-ter del D.Lgs. 39/2010.

Il D.Lgs. 39/2010 prevede, inoltre, che il revisore debba rispettare alcuni requisiti durante tutta la durata dell'incarico. Essi sono di fondamentale importanza e, come si vedrà, vengono ripresi anche dai principi di revisione internazionali ISA Italia. Anzitutto, secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 9, “i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob”. Inoltre, il 2° comma del medesimo articolo prevede che il revisore eserciti “nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori”. Il concetto di scetticismo professionale è di fondamentale importanza e caratterizza fortemente il lavoro del revisore. Il 4° comma stabilisce che “per «scetticismo professionale» si intende un atteggiamento caratterizzato

da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”. Infine, l’indipendenza è un altro aspetto di importanza cruciale. Il 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. 39/2010 stabilisce che: “il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”. Al fine di rispettare sempre tale requisito, “il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale” (art. 10 c. 1-ter D.Lgs. 39/2010). Come si evince da quanto riportato, tale requisito è molto stringente ma è uno degli elementi senza i quali la revisione legale non potrebbe raggiungere il proprio scopo. Dopo aver brevemente descritto gli aspetti più importanti relativi alla normativa, si farà, ora, riferimento al contenuto dell’ISA Italia 200, riguardante gli obiettivi del revisore e lo svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

“Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti:

- a. acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
- b. emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”. (ISA Italia 200 par. 11).

Al fine di comprendere il duplice obiettivo del revisore, è necessario approfondire alcuni dei termini sopra riportati. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto e, pertanto, non garantisce che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Un errore è “una differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile” (ISA Italia 200 par. 13 lett. i). “Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio” (ISA Italia 200 par. 6). Per quanto riguarda la conformità del bilancio al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile si è già descritto, all’inizio di questo capitolo, che tale espressione fa riferimento al quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio. Esso, quindi, può essere quello delineato dal codice civile e dai principi contabili nazionali OIC oppure dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il revisore, al fine di esprimere “un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile” deve ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati. Essi sono definiti dall’ISA 200 (par. 13 lett. b) come “le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio”. Inoltre, essi “comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia le informazioni acquisite da altre fonti”. “La sufficienza degli elementi probativi è la misura della loro quantità” e “la quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione effettuata da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi”. Un rischio più elevato comporta necessariamente l’ottenimento di una maggiore quantità di elementi probativi. Una maggiore qualità degli stessi, però, ne riduce la quantità necessaria. Come indicato da alcuni autori⁹⁴, il revisore non è libero, però, di raccogliere un ammontare enorme di elementi probativi perché deve svolgere molte attività entro un

⁹⁴ ZUCA, S. (2015). Audit evidence – necessity to qualify a pertinent opinion. *Procedia Economics and Finance*, 20, p. 700-704. doi:[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00126-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00126-4).

determinato limite di tempo e impiegando risorse limitate. Proprio per questo si parla di “sufficienza” nell’accezione sopra descritta. L’appropriatezza degli elementi probativi è, invece, “la misura della loro qualità, cioè, la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore”. Il secondo obiettivo del revisore è, infine, quello di esprimere il proprio giudizio attraverso la relazione di revisione e di effettuare le comunicazioni previste dai principi di revisione. Da quanto sopra riportato emerge che il lavoro del revisore è un’attività *risk based*. Il revisore, infatti, deve affrontare il rischio di revisione, ossia il rischio di esprimere “un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato” (ISA Italia 200 par. 13 lett. c). Esso dipende dal rischio di errori significativi e dal rischio di individuazione. Quest’ultimo è “il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori” (ISA Italia 200 par. 13 lett. e). Esso discende da varie cause, come: l’esame di solo una parte degli elementi probativi disponibili, le eventuali inefficienze di alcune procedure di revisione e le carenze nella valutazione dei risultati della revisione⁹⁵. Il rischio di errori significativi, invece, è “il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile” (ISA Italia 200 par. 13 lett. n) ed è composto dal rischio intrinseco e dal rischio di controllo. Il primo consiste nella “possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito”. Le asserzioni sono “attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi” (ISA Italia 315 par. 4). Il rischio intrinseco presenta due componenti: la componente oggettiva e quella soggettiva⁹⁶. La prima considera le condizioni interne o esterne all’impresa che possono aumentare i rischi di business o i rischi di frode. Esse dipendono dalle peculiarità dell’impresa, dalla sua attività, dal contesto in cui opera⁹⁷.

⁹⁵ CAEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di), cit., p. 77

⁹⁶ CAEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di), cit., p. 76.

⁹⁷ FLOREA, R., & FLOREA, R. (2012). The Implications of Inherent Risks’ Assessment in Audit Risk Limitation. *Economy Transdisciplinarity Cognition*, 15(1), p. 45-49. Tratto da <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=90541011&site=bsi-live>.

Queste condizioni influenzano tutte le operazioni dell'impresa e, pertanto, possono generare errori in bilancio, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali. La seconda dipende sia dalla presenza di circostanze che possono consentire l'opportunità di alterare il bilancio e sia dall'integrità della direzione. Il rischio di controllo è, invece, "il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa" (ISA Italia 200 par. 13 lett. n). "La mancanza di una suddivisione dei compiti, le inadeguatezze dei controlli, la mancata funzionalità dei controlli, l'inadeguata struttura gerarchica sono elementi negativi"⁹⁸ e la loro presenza aumenta il rischio di controllo.

Compresi gli obiettivi del revisore e tutti i concetti collegati, si illustreranno, ora, le regole che il principio di revisione internazionale ISA Italia 200 prevede vadano seguite al fine di raggiungere tali obiettivi. Anzitutto, il revisore "deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza" (ISA Italia 200 par. 14). "I principi etici applicabili comprendono normalmente le parti A e B del *Code of Ethics for Professional Accountants* dell'*International Ethics Standards Board for Accountants* (Codice IESBA) relative alla revisione contabile del bilancio insieme alle disposizioni di carattere nazionale quando sono più restrittive" (ISA Italia 200 par. A16). La parte A stabilisce i principi fondamentali, che sono: integrità, obiettività, competenza, diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La parte B descrive come applicare il quadro concettuale nelle situazioni specifiche. Per quanto riguarda la normativa nazionale, si è già descritto il contenuto del D.Lgs. 39/2010 con riferimento ai principi di deontologia professionale e all'indipendenza. Secondo l'ISA Italia 200, poi, il revisore deve "pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato" (ISA Italia 200 par. 15). Si è già descritta la definizione di scetticismo professionale indicata dal 4° comma dell'art. 9 del D.Lgs. 39/2010. L'ISA Italia 200, al paragrafo 16, individua un'ulteriore regola da seguire, stabilendo che: "il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella pianificazione e nello svolgimento della revisione". Esercitare il giudizio professionale significa utilizzare la propria

⁹⁸ CADEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di), *cit.*, p. 77.

formazione professionale, le conoscenze ed esperienze al fine di “decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell’incarico di revisione” (ISA Italia 200 par. 13 lett. k). L’esercizio del giudizio professionale è essenziale in quanto non è possibile “assumere le decisioni consapevoli necessarie per l’intero svolgimento della revisione contabile, senza l’applicazione delle conoscenze e dell’esperienza pertinenti ai fatti e alle circostanze” (ISA Italia 200 par. A25). Esso deve essere “esercitato da un revisore la cui formazione, conoscenza ed esperienza siano servite a sviluppare le competenze necessarie alla formulazione di giudizi ragionevoli” (ISA Italia 200 par. A26). Un’ulteriore regola individuata dall’ISA Italia 200, al paragrafo 17, è la seguente: “per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio”. Si è già parlato, brevemente, di cosa siano gli elementi probativi e di che cosa significhi l’espressione “sufficienti ed appropriati”. Ad essi è dedicato il principio di revisione internazionale ISA Italia 500, il quale prevede le procedure di revisione da svolgere per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Queste sono:

- le ispezioni;
- le osservazioni;
- le conferme esterne;
- i ricalcoli;
- le riesecuzioni;
- le procedure di analisi comparativa;
- le indagini.

Infine, il principio di revisione ISA Italia 200 impone al revisore di conformarsi ai principi di revisione pertinenti ai fini della revisione contabile. “Un principio di revisione è pertinente ai fini della revisione contabile se è in vigore e se sussistono le circostanze in esso considerate” (ISA Italia 200 par. 18). È già stato descritto che tale l’obbligo di svolgere la revisione in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia deriva, anche, dall’art. 11 del D.Lgs. 39/2010 e, in conclusione, si può affermare che essi, “considerati nel loro insieme, forniscono i principi per il lavoro del revisore nel realizzare gli obiettivi generali di revisione” (ISA Italia 200 par. A55).

In questo paragrafo, seppur brevemente, è stata descritta la normativa di riferimento per

la revisione legale in Italia, alcuni dei concetti fondamentali e i due obiettivi del revisore. È dunque, ora, possibile comprendere ancora meglio la decisione di concludere la stesura di questo elaborato attraverso questo capitolo. Come sopra descritto, il primo obiettivo del revisore è quello di ottenere una ragionevole sicurezza, che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, che gli consenta di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto in conformità al quadro normativo. Come si evince da quanto già illustrato, un errore può consistere anche nell'omissione di informativa o in una differenza tra l'informativa esposta e quella richiesta affinché il bilancio sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Questo perché, come descritto nei capitoli precedenti, solamente una completa informativa integrativa permette al bilancio di essere veritiero e corretto. Inoltre, il revisore è interessato ad acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi, che siano, cioè, in grado di influenzare le decisioni che gli *stakeholders* prendono sulla base dello stesso. Quanto descritto nei primi due capitoli è importante perché l'omessa o l'insufficiente informativa può rappresentare un errore significativo che impatta, quindi, sul giudizio del revisore. Inoltre, l'omessa o l'insufficiente informativa potrebbe portare gli utilizzatori del bilancio a prendere decisioni che non avrebbero preso se essa fosse stata, invece, correttamente esposta. Questo aspetto si collega alle evidenze, derivanti dai casi reali, descritte nel terzo capitolo e permette di comprendere ancora meglio l'importanza dell'informativa per gli *stakeholders*. Nei prossimi paragrafi si approfondiranno gli aspetti e i concetti collegati all'informativa, le valutazioni effettuate dal revisore e l'impatto che essa ha sul giudizio e sulla relazione di revisione. Verrà condotto, inoltre, un approfondimento sul lavoro del revisore con riferimento stime contabili poiché tutte le voci considerate nel secondo e nel terzo capitolo sono stime.

4.3 LE ASSERZIONI E LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI

Come già descritto, la revisione contabile è un'attività *risk based*. Proprio per questo motivo, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi al fine di predisporre procedure di revisione che gli permettano di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati. Queste procedure sono dette "risposte di revisione". Secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 315 (par. 3), infatti, "l'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello

di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi". Al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi, quindi, il revisore deve ottenere una comprensione dell'impresa, della sua attività, delle sue particolarità, del suo controllo interno e del contesto in cui opera. Non ci si soffermerà su questi aspetti poiché ciò esulerebbe dai fini di questo capitolo. Più pertinente è, invece, il fatto che i rischi di errori significativi possano essere identificati e valutati a livello di bilancio oppure di asserzioni. Come già indicato, le asserzioni sono "attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi" (ISA Italia 315 par. 4). Gli amministratori, infatti, nella redazione del bilancio, effettuano le proprie valutazioni, predispongono le stime contabili e applicano i principi contabili al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, il bilancio contiene delle "dichiarazioni" degli amministratori sugli elementi che lo compongono. "Ad esempio, se il bilancio contiene la voce «rimanenze» valorizzata per un certo ammontare, gli amministratori sottintendono, anche se non lo dichiarano esplicitamente, che le rimanenze esistono, che l'azienda ne è proprietaria e che queste sono state valutate secondo corretti principi contabili"⁹⁹. Compreso che cosa si intenda per asserzioni, è ora possibile approfondire che cosa significhi che i rischi di errori significativi possano essere identificati e valutati a livello di bilancio oppure di asserzioni. "I rischi di errori significativi a livello di bilancio riguardano i rischi che sono connessi in modo pervasivo al bilancio nel suo complesso e influenzano potenzialmente molte asserzioni. I rischi di tale natura non sono necessariamente rischi identificabili con specifiche asserzioni a livello di classe di operazioni, saldo contabile o informativa" (ISA Italia 315 par. A122). Questi rischi sono, quindi, pervasivi per tutto il bilancio, influenzano più asserzioni e possono derivare da carenze nel sistema di controllo interno, dalla mancanza di competenze da parte della direzione, dalla mancanza di un'adeguata supervisione al processo di redazione del bilancio. È possibile, ora, focalizzarsi sul centro di questa prima parte del paragrafo: le asserzioni e i rischi ad esse connessi. "I rischi di errori significativi a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa devono essere

⁹⁹ CADEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di), *cit.*, p. 71.

considerati poiché tali considerazioni aiutano direttamente a determinare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti a livello di asserzioni necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati” (ISA Italia 315 par. A126). Da questa affermazione si comprende subito che le asserzioni riguardano anche l’informativa. Questo è naturale, essendo la stessa collegata ai saldi contabili e agli eventi oggetto di rilevazione e fondamentale per la loro comprensione. Il revisore, quindi, deve comprendere i rischi di errori significativi che riguardano l’informativa per poi determinare le risposte di revisione al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su tali rischi. Secondo l’ISA Italia 315 (par. A129), le asserzioni sono molteplici e possono essere suddivise in due categorie:

1. le asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi e alla relativa informativa del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile, quali:
 - I. manifestazione,
 - II. completezza,
 - III. accuratezza,
 - IV. competenza,
 - V. classificazione,
 - VI. presentazione;
2. le asserzioni relative ai saldi contabili e alla relativa informativa, di fine periodo amministrativo, che sono:
 - I. esistenza,
 - II. diritti e obblighi,
 - III. completezza,
 - IV. accuratezza, valutazione e allocazione,
 - V. classificazione,
 - VI. presentazione.

Le asserzioni della prima categoria che riguardano l’informativa sono le seguenti ed hanno questi significati:

- manifestazione: le operazioni e gli eventi che sono stati registrati o sono oggetto di informativa si sono verificati e tali operazioni ed eventi riguardano l’impresa;
- completezza: tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati, e tutta l’informativa che avrebbe dovuto essere inclusa nel bilancio è stata inclusa;

- accuratezza: gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato, e la relativa informativa è stata determinata e descritta in modo appropriato;
- presentazione: le operazioni e gli eventi sono stati aggregati o disaggregati in modo appropriato e descritti con chiarezza, e la relativa informativa è pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Le asserzioni della seconda categoria che riguardano l'informativa sono:

- completezza: tutte le attività, passività e le componenti del patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrate sono state effettivamente registrate e tutta l'informativa che avrebbe dovuta essere inclusa in bilancio è stata inclusa;
- accuratezza, valutazione e allocazione: le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono espone in bilancio per un importo appropriato, ogni rettifica di valutazione o di allocazione è stata registrata correttamente e la relativa informativa è stata valutata e descritta in modo appropriato;
- presentazione: le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono state aggregate o disaggregate in modo appropriato e descritte con chiarezza e la relativa informativa è pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Quindi, poiché specifiche asserzioni riguardano l'informativa, il revisore deve svolgere, sulla stessa, adeguate procedure di revisione, al fine di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati per quelle asserzioni. Secondo l'ISA Italia 330, infatti, "il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni" (par. 6) al fine di "acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati di errori significativi" (par. 3). Secondo l'ISA Italia 330, qualora la valutazione del rischio di errori significativi a livello di asserzioni tenga conto dei controlli effettuati dall'impresa, il revisore deve acquisire elementi probativi per stabilire se tali controlli operino efficacemente. Questo è possibile attraverso lo svolgimento delle procedure di conformità, le quali sono appunto definite al fine di "valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni" (ISA Italia 330 par. 4). Inoltre, "nel definire e svolgere procedure di

conformità, il revisore deve acquisire elementi probativi tanto più persuasivi quanto maggiore è l'affidamento riposto dal revisore sull'efficacia di un controllo" (ISA Italia 330 par. 9). Esempi di procedure di conformità sono: l'osservazione del controllo, la riesecuzione del controllo, la verifica documentale di avvenuti controlli. Oltre alle procedure di conformità, il revisore deve svolgere le procedure di validità con l'obiettivo di "individuare errori significativi a livello di asserzioni" (ISA Italia 330 par. 4). Le procedure di validità si distinguono in test di dettaglio e procedure di analisi comparativa. Esempi di test di dettaglio sono: le verifiche documentali effettuate mediante il campionamento, la quadratura dei dati e dell'informativa di bilancio con le sottostanti registrazioni contabili o l'ottenimento di conferme esterne sui saldi o sulle informazioni fornite dalla società. Le procedure di analisi comparativa, invece, consistono nelle valutazioni delle relazioni plausibili fra i dati di natura finanziaria e non, e nelle indagini sulle fluttuazioni o relazioni non coerenti con altre informazioni pertinenti o con i risultati attesi. Secondo l'ISA Italia 330, le procedure di validità devono essere svolte in due casi:

- a) quando il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo. In questo caso egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio (par. 21);
- b) indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi. Il revisore, infatti, deve svolgere sempre procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile ed informativa (par. 18). Una classe di operazioni, un saldo o l'informativa sono significativi quando:
 - il loro valore supera la soglia della significatività (o materialità) operativa. Ai fini di un'ordinata esposizione, non si tratterà ora questo concetto ma lo si farà nel prossimo paragrafo, al quale si rimanda;
 - essi siano riferiti a stime contabili, siano particolarmente rilevanti per gli *stakeholders*, comportino effetti legali qualora venga superato (o si scenda al di sotto di) un determinato importo, abbiano presentato errori significativi negli esercizi precedenti.

Ai fini della formazione del proprio giudizio, il revisore deve considerare tutti gli elementi probativi pertinenti, ottenuti mediante le risposte di revisione ai rischi identificati, indipendentemente dal fatto che sembrino confermare o contraddire le asserzioni di bilancio (ISA Italia 330 par. 26). Sulla base di tali elementi probativi egli formulerà il

proprio giudizio in merito al fatto che il bilancio contenga o meno errori significativi e che sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Concludendo, in questo paragrafo è stato descritto l'obiettivo del revisore di identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni. Ci si è, poi, focalizzati sulle asserzioni, con particolare riferimento a quelle che riguardano l'informativa. In seguito, si è compreso che il revisore deve svolgere, sulla stessa, adeguate procedure di revisione, al fine di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati sui rischi identificati e valutati per quelle asserzioni. Sono state, poi, brevemente descritte le procedure di conformità e quelle di validità. Le prime sono svolte con l'obiettivo di valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità, invece, vengono effettuate con il preciso obiettivo di individuare errori significativi a livello di asserzioni. Si è, infine, ribadito lo scopo dell'ottenimento degli elementi probativi. Nel prossimo paragrafo verrà approfondito il tema degli errori, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'informativa integrativa.

4.4 GLI ERRORI

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 450 è dedicato agli errori. Secondo la definizione indicata al paragrafo 4, e già descritta in precedenza, un errore è “una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile”. Gli errori, quindi, riguardano anche l'informativa e non solamente gli importi riportati nei prospetti quantitativi. Il bilancio può dirsi veritiero e corretto solo se anche l'informativa è priva di errori significativi. Questi errori possono derivare dall'omissione “di informativa di bilancio, inclusa una informativa inadeguata o incompleta, nonché dall'omissione dell'informativa richiesta per soddisfare gli obiettivi informativi del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile” (ISA Italia 450 par. A1). Tali errori derivano, inoltre, “dall'omissione di informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo di riferimento, che sono necessarie per conseguire la corretta rappresentazione del bilancio”. Ciò è in linea sia con

quanto stabilito dalla disciplina nazionale che da quella internazionale. Come indicato nel primo capitolo, infatti, il 3° comma dell'art. 2423 c.c., stabilisce che “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. Analogamente, lo IAS 1 (par. 17) stabilisce che ai fini di una rappresentazione attendibile, un'entità deve fornire “informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità”. A seguito di queste affermazioni, si può meglio comprendere anche il motivo per cui, nel terzo capitolo, siano stati evidenziati i vari livelli di approfondimento dell'informativa e sia stata sottolineata l'importanza di fornire un'informativa adeguata, che a volte consiste nel fornire più informazioni di quelle richieste da specifiche norme di legge o da particolari principi contabili. Al paragrafo 4 dell'ISA Italia 450 viene anche indicato che “gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi”. Questo, naturalmente, riguarda anche gli errori relativi all'informativa. Il principio di revisione dedicato alla responsabilità del revisore con riferimento alle frodi è l'ISA Italia 240. Al paragrafo 12, la frode viene definita come: “un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti”. A tal proposito, “a seconda delle circostanze, gli errori nell'informativa potrebbero anche essere un indizio di frodi e, a titolo esemplificativo, possono derivare:

- da un'informativa fuorviante che può essere stata causata da ingerenze nelle valutazioni della direzione; ovvero
- da un'informativa dettagliata e ripetitiva o non utile che intende ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti in bilancio” (ISA Italia 450 par. A22).

Secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 240, infatti, una falsa informativa finanziaria può essere attuata anche per mezzo dell'applicazione intenzionalmente errata dei principi contabili relativi all'informativa integrativa in bilancio (par. A3). Lo stesso principio, inoltre, elencando gli esempi delle circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode, descrive il caso in cui si rilevi la riluttanza da parte della direzione di integrare o

modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile. Come indicato dall'ISA Italia 450 (par. 8), infatti, il revisore deve comunicare tempestivamente alla direzione tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile, diversi da quelli chiaramente trascurabili, e richiedere che essi vengano corretti. Qualora la direzione si rifiuti di correggere alcuni o tutti gli errori comunicati dal revisore, egli deve comprendere le ragioni del rifiuto e deve tenerne conto nel valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi (ISA Italia 450 par. 9). Il revisore, quindi, non deve comunicare alla direzione tutti gli errori che ha riscontrato, ma solamente quelli che non sono "chiaramente trascurabili". Prima di approfondire tale concetto è, però, necessario descrivere con maggiore dettaglio quello di significatività. Questo poiché "il concetto di significatività è applicato dal revisore sia nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, sia nella valutazione dell'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e dell'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio, nonché nella formazione del giudizio nella relazione di revisione" (ISA Italia 320 par. 5). Il principio di revisione che tratta specificatamente la significatività è l'ISA Italia 320. "La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto di giudizio professionale" (ISA Italia 320 par. 4). Questa affermazione è di fondamentale importanza. Non è possibile ricondurre la determinazione della significatività, nelle sue declinazioni, ad un mero calcolo matematico. Il revisore deve sempre esercitare il suo giudizio professionale per la determinazione della significatività, deve tenere in considerazione la sua conoscenza dell'impresa e la propria percezione delle esigenze informative degli *stakeholders*. La significatività rimane il riferimento costante durante tutto il lavoro di revisione. Il revisore deve definire, anzitutto, la significatività per il bilancio nel suo complesso e deve modificarla, nel corso della revisione, nel caso venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso (ISA Italia 320 par. 10-12). Il valore di un errore, o un insieme di errori, che superi tale soglia incide sul giudizio di revisione poiché viene considerato significativo. Ci si può ragionevolmente attendere, quindi, che tale errore, o insieme di errori, sia in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio sulla base dello stesso. "Qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso

possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa” (ISA Italia 320 par. 10). Si parla, in questi casi di, “significatività specifica”. Si può notare, nuovamente, che in tutti questi ragionamenti viene sempre inclusa l’informativa e non si fa riferimento solo agli importi contenuti negli schemi quantitativi di bilancio. Per quanto riguarda il calcolo della significatività per il bilancio nel suo complesso, “viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto” (ISA Italia 320 par. A4). Sia il valore che la percentuale vengono determinati dal revisore secondo il proprio giudizio professionale, tenendo conto, ad esempio, dei valori di bilancio, della natura e dell’attività dell’impresa, del suo assetto proprietario o delle modalità di finanziamento utilizzate. Il revisore deve stabilire, poi, sempre secondo il proprio giudizio professionale, la significatività operativa. Essa “si riferisce all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso” (ISA Italia 320 par. 9). Il revisore determina questa soglia con due obiettivi. Per prima cosa, essa è necessaria “al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso” (ISA Italia 320 par 9). In secondo luogo, il revisore determina la significatività operativa “ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti” (ISA Italia 320 par. 11). Quando necessario, la significatività operativa si riferisce anche all’importo, o agli importi, stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello, o ai livelli, di significatività specifica. Date queste definizioni, si può ora comprendere che il revisore deve cumulare gli errori identificati nel corso della revisione contabile, diversi da quelli chiaramente trascurabili, al fine di verificare il superamento delle soglie di significatività sopra descritte. Secondo quanto stabilito dall’ISA Italia 450 (par. A2), “chiaramente trascurabile” non è espressione equivalente a “non significativo”. Gli errori chiaramente trascurabili sono di un ordine di grandezza molto minore, o di una natura completamente diversa, rispetto a quelli identificati come significativi. Essi “sono irrilevanti sia se considerati singolarmente o nel loro insieme, e sia se valutati alla luce di qualsiasi aspetto relativo alla loro entità, natura o circostanze in cui si sono verificati”. Per tali motivi, “il revisore può definire un importo al di sotto del quale gli errori nei singoli prospetti siano chiaramente trascurabili e non necessitano di essere cumulati in quanto il revisore si

attende che l'insieme di tali errori chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio" (ISA Italia 450 par. A3). Da quanto appena esposto si può evincere un ulteriore aspetto che è molto rilevante. Nella valutazione della significatività di un errore non si deve far riferimento solo al suo importo, bensì anche alla natura dello stesso e alle circostanze in cui si è verificato. L'ISA Italia 320 (par. 6) stabilisce, infatti, che la significatività non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, saranno sempre valutati come non significativi. Le circostanze relative ad alcuni errori possono, infatti, indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della significatività. Nel valutare l'effetto di tutti gli errori non corretti sul bilancio, quindi, il revisore considera non soltanto l'entità ma anche la natura degli errori non corretti e le particolari circostanze in cui essi si verificano. Con particolare riferimento agli errori nell'informativa integrativa, essi "possono essere chiaramente trascurabili sia se considerati singolarmente o nel loro insieme, e sia se valutati alla luce di qualsiasi aspetto relativo alla loro entità, natura o circostanze in cui si sono verificati" (ISA Italia 450 par. A4). "Nel considerare se gli errori nell'informativa di natura qualitativa possano essere significativi, il revisore può identificare fattori rilevanti quali:

- le circostanze dell'impresa per il periodo amministrativo in esame;
- il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, inclusi i cambiamenti allo stesso;
- l'informativa di natura qualitativa che risulta importante per gli utilizzatori del bilancio a causa della tipologia dell'impresa" (ISA Italia 320 par A2).

In linea con quanto appena affermato, con riferimento agli errori riscontrati nell'informativa, e rimarcando la necessità di non far esclusivo riferimento alla loro entità, l'ISA Italia 450 (par. A17) fornisce alcuni esempi di circostanze in cui tali errori possono essere significativi. Questi esempi sono:

- descrizioni inaccurate o incomplete di informazioni riguardanti obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale per le imprese con attività assicurative e bancarie;
- omissione di informazioni su eventi o circostanze che hanno portato a una perdita per riduzione di valore (ad esempio, una contrazione significativa di lungo periodo nella domanda di metallo o di materie prime) in un'impresa di attività minerarie;
- descrizione non corretta di un principio contabile relativo a una voce significativa

nella situazione patrimoniale-finanziaria, nel conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto o nel rendiconto finanziario;

- descrizione inadeguata della sensitività di un tasso di cambio in un'impresa che svolge attività commerciali internazionali.

Tali esempi riguardano casi specifici e aiutano a comprendere cosa significhi far riferimento alla natura dell'errore riscontrato nell'informativa o alle circostanze in cui esso si inserisce. Un'omissione di informazioni relativamente ad una determinata voce di bilancio potrebbe essere significativa per un'impresa, a causa della sua attività, del contesto in cui opera, della sua situazione economico-finanziaria, e non esserlo per un'impresa completamente diversa. Dopo tali approfondimenti, è possibile far riferimento alle società analizzate nel capitolo precedente, nel quale si sono rilevati casi in cui l'informativa integrativa era insufficiente e non in linea con quanto richiesto dal quadro normativo. In tali casi, il giudizio del revisore potrebbe anche essere stato positivo. Questo perché tali errori, presenti nell'informativa, sebbene non corretti dalla direzione, potrebbero essere stati non significativi, tenendo conto della loro entità, della loro natura, delle circostanze in cui si sono verificati e della voce di bilancio alla quale facevano riferimento.

Riassumendo, in questo paragrafo è stata data la definizione di errore, il quale può derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Si è compreso che gli errori riguardano anche l'informativa integrativa e che il bilancio può essere veritiero e corretto solamente se anch'essa non contiene errori significativi. Sono state descritte le azioni che il revisore deve intraprendere con riferimento agli errori identificati. A tal scopo, sono stati approfonditi i concetti di significatività e di errore chiaramente trascurabile. Infine, si è compreso che un errore, compresi quelli riscontrati nell'informativa, può essere significativo sia con riferimento alla sua entità ma anche in considerazione della sua natura o delle circostanze in cui si verifica. Nel prossimo capitolo verrà trattata la revisione delle stime contabili e della relativa informativa.

4.5 LA REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

Nel primo capitolo, al quale si rimanda, è stato evidenziato che la veridicità e la correttezza del bilancio dipendono molto dalle stime e dalle congetture formulate dagli amministratori. Allo stesso modo, per quanto riguarda le caratteristiche qualitative

definite dal *Framework for Financial Reporting*, esse sono fondamentali ai fini della rappresentazione fedele, la quale è una delle due caratteristiche qualitative fondamentali. Nel secondo capitolo, le voci approfondite sono tutte stime contabili. Nel terzo capitolo l'oggetto dell'analisi empirica è stata l'informativa integrativa fornita dalle società selezionate con riferimento alle voci di stima in precedenza descritte. Per questi motivi, in questo paragrafo verrà approfondita la revisione delle stime e della relativa informativa integrativa.

Il principio di revisione dedicato alle stime contabili è l'ISA Italia 540. Al paragrafo 11 viene identificato l'obiettivo del revisore, che è quello "di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al fatto che le stime contabili e la relativa informativa in bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile". Secondo il paragrafo 2, e in linea con quanto già descritto nel primo capitolo, la direzione deve effettuare le stime contabili quando i valori monetari non siano direttamente osservabili. La loro quantificazione è soggetta a incertezza a causa dei limiti intrinseci nelle conoscenze o nei dati. Di conseguenza, tali limiti danno luogo ad un'intrinseca soggettività dei risultati. Le stime contabili, inoltre, variano considerevolmente nella loro natura e il processo di quantificazione delle stesse richiede l'applicazione di un metodo, che può essere anche molto complesso, oltre all'utilizzo di assunzioni e di dati. A causa della complessità e della soggettività, quindi, aumenta la possibilità che i valori derivanti da stime contabili contengano errori. Secondo il paragrafo 3 del medesimo principio, il grado di incertezza delle stime può variare considerevolmente dall'una all'altra. Per tale motivo, le procedure di valutazione del rischio e le procedure di revisione conseguenti dovranno essere più o meno estese a seconda dei gradi di incertezza, di complessità e di soggettività rilevati. Come esplicitamente previsto dal paragrafo 11, il revisore deve verificare che, sia la quantificazione delle stime, che la relativa informativa integrativa, siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. È possibile notare, nuovamente, l'importanza rivestita dall'informativa all'interno del bilancio. Le stime sono ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile se sono state applicate in modo appropriato le disposizioni pertinenti di tale quadro normativo, quindi anche quelle "relative:

- all'effettuazione della stima contabile, inclusa la scelta del metodo, delle assunzioni e dei dati in considerazione della natura della stima contabile e dei fatti e delle

circostanze dell'impresa;

- alla scelta della stima puntuale della direzione" (ISA Italia 540 par. 9).

Analogamente, secondo quanto indicato dal medesimo paragrafo, per stabilire se la relativa informativa sia ragionevole, il revisore deve valutare se siano state correttamente applicate le disposizioni del quadro normativo relative:

- a) all'informativa sulla stima, inclusa quella sul modo in cui la stima è stata effettuata;
- b) alla natura, all'estensione e alle cause di incertezza nella stima.

Anzitutto, il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni con riferimento all'informativa relativa ad una stima contabile, diversa da quella riguardante l'incertezza (ISA Italia 540 par. 31). Come sopraindicato, però, deve valutare anche l'applicazione delle disposizioni relative alla natura, all'estensione e alle cause di incertezza nella stima. A tal proposito, l'ISA Italia 540 (par. 22) stabilisce che il revisore deve verificare, oltre alle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima, anche quelle con cui essa ha elaborato la relativa informativa sull'incertezza. Inoltre, al paragrafo A112, stabilisce che per il revisore potrebbe essere pertinente considerare le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che possono richiedere un'informativa:

- che descriva il valore come una stima e spieghi la natura e le limitazioni del processo adottato per effettuarla, inclusa la variabilità nei risultati della quantificazione ragionevolmente possibili;
- sui principi contabili significativi relativi alle stime contabili;
- sulle valutazioni significative o critiche (per esempio, quelle che hanno avuto l'effetto più significativo sui valori rilevati nel bilancio) e sulle assunzioni significative indicative degli sviluppi attesi o altre fonti di incertezza nella stima.

Come spesso ribadito, il quadro normativo richiede che vengano fornite informazioni aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente previste quando questo sia necessario al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. A tal proposito, l'ISA Italia 540 (par. 36) stabilisce che il revisore deve valutare se la direzione abbia incluso tali ulteriori informazioni, quando necessario. Nuovamente, quindi, poiché le voci analizzate nei precedenti capitoli sono tutte stime contabili, si sottolinea lo scopo e l'importanza dell'analisi condotta nel terzo capitolo sui vari livelli di approfondimento dell'informativa. Da quanto finora descritto si può comprendere che gli aspetti legati all'informativa integrativa non sono minimali o secondari ma che ricoprono un ruolo fondamentale per

il bilancio e, di conseguenza, per il lavoro del revisore. Come anticipato, il revisore deve verificare che, oltre all'informativa, la quantificazione delle stime sia ragionevole nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Secondo l'ISA Italia 540, le principali procedure di revisione conseguenti consistono:

- nel verificare le modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile; e
- nello sviluppare una stima puntuale o un intervallo di stima.

Come già descritto, quanto più alto è il rischio identificato e valutato di errori significativi, tanto più estese dovranno essere le procedure e persuasivi gli elementi probativi acquisiti. Per quanto riguarda il primo punto, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in risposta "ai rischi di errori significativi relativi alla scelta e all'applicazione dei metodi, delle assunzioni significative e dei dati utilizzati dalla direzione nell'effettuare la stima contabile" (ISA Italia 540 par. 22). Con riferimento ai metodi, secondo l'ISA Italia 540 (par. 23), il revisore deve verificare, principalmente, se:

- nel contesto del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, il metodo scelto sia appropriato;
- le valutazioni effettuate nella scelta del metodo diano origine a indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione;
- i calcoli siano applicati in conformità al metodo e siano corretti dal punto di vista matematico;
- nell'applicare il metodo, sia stata mantenuta l'integrità delle assunzioni significative e dei dati.

I primi due punti valgono anche per le assunzioni significative (par. 24) e per i dati (par. 25). Per quanto riguarda le assunzioni significative, il revisore deve, poi, verificare che esse siano coerenti tra loro e con quelle utilizzate per altre stime contabili, o con le relative assunzioni utilizzate per altre aree di attività dell'impresa. Per quanto concerne i dati, invece, il revisore deve valutare se siano pertinenti e attendibili nelle circostanze e se siano stati appropriatamente compresi o interpretati dalla direzione. Come si evince da quanto sopra descritto, per i metodi, le assunzioni significative e i dati, il revisore deve verificare la presenza di indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione. Secondo il paragrafo 12, esse consistono nella "mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione delle informazioni". Questo aspetto è particolarmente rilevante per le stime poiché l'incertezza dà origine a soggettività ed essa genera la necessità di una valutazione da parte della direzione e, quindi, la possibilità di ingerenze da parte della

stessa, sia involontarie che intenzionali (par. A17). La direzione, ad esempio, potrebbe avere interesse ad effettuare una o più stime utilizzando dei metodi, delle assunzioni o dei dati non corretti al fine di ottenere determinati risultati che, altrimenti, non potrebbero essere esposti in bilancio. Secondo l'ISA Italia 240 (par. A46), infatti, "la falsa informativa finanziaria è spesso realizzata attraverso la formulazione intenzionale di stime contabili non corrette". Il revisore, quindi, deve stabilire se le valutazioni effettuate dalla direzione nell'effettuazione delle stime contabili siano indicatori di possibili ingerenze da parte della stessa e valutare le implicazioni per la revisione contabile (ISA Italia 540 par. 32). Di conseguenza, "gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione possono influenzare le conclusioni di revisione in merito al fatto che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi" (ISA Italia 540 par. A135). Come anticipato, le procedure conseguenti potrebbero consistere anche nella formulazione di una stima puntuale o di un intervallo di stima, al fine di valutare la stima puntuale della direzione. Qualora il revisore decida di sviluppare un intervallo di stima, deve includere soltanto valori che sono supportati da elementi probativi sufficienti e appropriati e che egli ritenga ragionevoli (ISA Italia 540 par. 29). Tuttavia, ciò non significa che il revisore debba acquisire elementi probativi per supportare ogni possibile risultato dell'intervallo. Piuttosto, significa che tali elementi probativi permettano al revisore di "stabilire che i punti alle due estremità dell'intervallo siano ragionevoli nelle circostanze, supportando così la ragionevolezza anche dei valori che sono ricompresi tra questi due punti" (ISA Italia 540 par. A124). Ad integrazione di quanto scritto finora, si riporta il pensiero di alcuni autori¹⁰⁰ con riferimento alla mentalità e all'attitudine che potrebbero aiutare il revisore nell'affrontare e valutare le stime complesse. Essi dimostrano che, se il revisore è in grado di lavorare nel seguente modo, allora la sua capacità di individuare stime non ragionevoli migliora sensibilmente. Anzitutto, egli dovrebbe pensare ampiamente e considerare informazioni derivanti da molte fonti diverse. Questo gli permetterebbe di valutare tutti gli elementi disponibili e di interrogarsi in maniera più completa. Con riferimento alle evidenze ottenute, infatti, il revisore dovrebbe adottare un pensiero critico ed esercitare con particolare attenzione il proprio scetticismo professionale. Questo perché, come ampiamente descritto, le stime contabili sono voci che, più di altre,

¹⁰⁰ GRIFFITH, E. E., HAMMERSLEY, J. S., KADOUS, K., & YOUNG, D. (2015). Auditor Mindsets and Audits of Complex Estimates. *Journal of Accounting Research*, 53(1), p. 49-77. doi:<http://doi.org/10.1111/1475-679X.12066>.

potrebbero essere soggette ad ingerenze da parte della direzione. Infine, il revisore dovrebbe prestare particolare attenzione alle eventuali informazioni contraddittorie poiché esse potrebbero essere degli indicatori di una formulazione non corretta delle stime contabili.

Riassumendo, in questo paragrafo è stato, anzitutto, descritto l'obiettivo del revisore con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa. È stato compreso che nel valutare la ragionevolezza dell'informativa integrativa, il revisore deve considerare le disposizioni del quadro normativo relative sia all'informativa sulla stima che alla natura, all'estensione e alle cause di incertezza nella stima. Si è passati poi alla descrizione di quando, secondo il principio di revisione ISA Italia 540, le stime siano ragionevoli. Sono stati, quindi, approfonditi gli scopi delle procedure conseguenti svolte dal revisore. È stato, in seguito, rilevato che le stime contabili, a causa dell'incertezza e della soggettività che le caratterizza, sono soggette, più di altre voci, ad ingerenze da parte della direzione. Infine, si è brevemente descritta la mentalità che potrebbe aiutare il revisore ad identificare le stime non ragionevoli e, quindi, gli errori significativi presenti nel bilancio. Nel prossimo paragrafo si approfondiranno il giudizio e la relazione di revisione, con particolare riferimento agli aspetti legati all'informativa integrativa.

4.6 IL GIUDIZIO E LA RELAZIONE DI REVISIONE

Come indicato all'inizio di questo capitolo, sulla base di quanto stabilito dall'ISA Italia 200 (par. 11), "gli obiettivi generali del revisore sono i seguenti:

- a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore".

Dopo aver illustrato alcuni dei concetti e degli aspetti maggiormente significativi ai fini di questa tesi, a conclusione di questo capitolo si approfondiranno le varie tipologie di giudizio cui il revisore può giungere attraverso il proprio lavoro, il contenuto della relazione di revisione e i relativi aspetti riguardanti l'informativa integrativa. Il principio

di revisione internazionale che ha ad oggetto la formazione del giudizio sul bilancio è l'ISA Italia 700. Coerentemente con quanto sopra riportato, il paragrafo 6 stabilisce che gli obiettivi del revisore sono:

- a) “formarsi un giudizio sul bilancio sulla base della valutazione delle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti;
- b) esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta”.

La relazione di revisione è, quindi, il mezzo mediante il quale il revisore esprime il giudizio cui è giunto attraverso il proprio lavoro e gli elementi probativi ottenuti. Le disposizioni dell'ISA Italia 700 relative alla relazione di revisione hanno lo scopo di “conseguire un punto di equilibrio appropriato tra l'esigenza di uniformità e comparabilità nelle relazioni di revisione a livello globale e quella di accrescere il loro valore rendendo le informazioni da esse fornite maggiormente rispondenti alle richieste degli utilizzatori” (par. 4).

Secondo tale principio, la struttura di una relazione di revisione è la seguente:

- titolo: indica che si tratta della relazione di un revisore indipendente;
- destinatari: gli azionisti (o i soci) della società;
- giudizio del revisore: descrive il giudizio a cui è giunto il revisore;
- elementi alla base del giudizio: espone gli elementi che hanno portato il revisore a formarsi quel giudizio;
- aspetti chiave della revisione contabile (solo EIP): descrive gli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi;
- richiamo di informativa (eventuale): richiama l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto, oggetto di appropriata informativa, che riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio;
- altri aspetti (eventuale): richiama l'attenzione degli utilizzatori su altri aspetti, diversi da quelli oggetto di informativa, che sono rilevanti ai fini della comprensione della revisione, delle responsabilità del revisore o della relazione;
- responsabilità per il bilancio: descrive le responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale;
- responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio: descrive le responsabilità del revisore;
- altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 537/2014 (solo EIP): comunica altre informazioni riguardanti il conferimento dell'incarico, i servizi prestati, l'indipendenza e un riferimento alla relazione aggiuntiva ex art. 11

del Regolamento UE 537/2014;

- giudizio ai sensi dell'art. 14, c. 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 123-bis, c. 4, del D.Lgs. 58/98 (quest'ultimo articolo solo EIP): contiene il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 254/2016 (solo EIP): descrive alcuni aspetti relativi alla dichiarazione consolidata non finanziaria;
- sede del revisore e data della relazione;
- nome del responsabile dell'incarico;
- firma del revisore.

Per quanto riguarda il giudizio, secondo il paragrafo 16 dell'ISA Italia 700, "il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile". Mentre, deve esprimere un giudizio con modifica qualora:

- "concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi" (par. 17).

Il giudizio con modifica, quindi, non è un giudizio positivo. L'ISA Italia 705 ne identifica tre tipi (par. 5 lett. b):

1. un giudizio con rilievi;
2. un giudizio negativo;
3. una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Secondo il paragrafo 7 dell'ISA Italia 705, "il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:

- avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli

eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi”. Tale definizione introduce il concetto di errori pervasivi. Mentre, infatti, nei precedenti paragrafi, è già stato definito quando gli errori sono significativi, è necessario chiarire cosa si intenda per errori pervasivi. Gli errori che hanno effetti pervasivi sul bilancio “sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

- I. non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- II. pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
- III. con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori” (ISA Italia 705 par. 5 lett. a).

È possibile notare che l’informativa, oltre agli errori significativi, può contenere anche errori pervasivi che, quindi, impattano sulla tipologia di giudizio con modifica. Secondo il paragrafo 8, “il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio”. A differenza di quanto accade per il giudizio con rilievi, quindi, il revisore può esprimere un giudizio negativo solamente quando abbia acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati e non quando non sia stato in grado di ottenerli. Il secondo discrimine, inoltre, riguarda la pervasività, singolarmente o nel loro insieme, degli errori identificati. Infine, il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio:

- “laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi” (par. 9), ovvero
- “qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio” (par. 10).

Il principio di revisione ISA Italia 705 (par. A1) fornisce, anche, la tabella riepilogativa sulle tre tipologie di giudizio con modifica che si riporta di seguito.

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Tabella 25: giudizi con modifica. Fonte: ISA Italia 705.

Dopo aver brevemente descritto i concetti fondamentali riguardanti il giudizio e la relazione di revisione, ci si concentrerà, ora, sui principali aspetti relativi all'informativa integrativa. Come sopraindicato, nella relazione di revisione può essere presente un paragrafo denominato "richiamo di informativa". Il principio di revisione internazionale di riferimento è l'ISA Italia 706. Secondo tale principio (par. 6), "l'obiettivo del revisore, una volta formatosi un giudizio sul bilancio, è quello di richiamare l'attenzione degli utilizzatori, qualora necessario secondo il suo giudizio professionale, attraverso una chiara ed ulteriore comunicazione nella relazione di revisione, su: un aspetto che, sebbene appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori". Questa definizione ribadisce, nuovamente, l'importanza dell'informativa nel permettere al bilancio di raggiungere i propri obiettivi e, quindi, di essere concretamente utile agli *stakeholders*. A livello pratico, nel paragrafo relativo al richiamo di informativa, il revisore deve inserire "un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare e alla collocazione nel bilancio delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto" (ISA Italia 706 par 9). Come sopraindicato, inoltre, la relazione di revisione deve contenere un paragrafo denominato "aspetti chiave della revisione contabile" quando il soggetto revisionato sia un Ente di Interesse Pubblico. Il principio di revisione di riferimento è l'ISA Italia 701. Secondo il paragrafo 7, "gli obiettivi del revisore sono quelli di identificare gli aspetti chiave della revisione contabile e, dopo essersi formato un giudizio sul bilancio, di comunicare tali aspetti fornendone una descrizione nella relazione di revisione". Gli aspetti chiave vengono definiti (par. 8) come quelli "che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente

significativi nella revisione contabile” ed essi “sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance”. “La finalità della comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile è quella di migliorare il valore comunicativo della relazione di revisione fornendo maggiore trasparenza in merito alla revisione contabile svolta” (ISA Italia 701 par. 2). Come indicato al paragrafo 4, “la comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione: non sostituisce l’informativa di bilancio che il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile richiede alla direzione di fornire o che sia altrimenti necessaria per conseguire una corretta rappresentazione”. Anzi, la descrizione di ciascun aspetto chiave deve includere un riferimento all’informativa integrativa esposta in bilancio (par. 13). L’utente del bilancio, quindi, è indirizzato direttamente al punto in cui, nell’informativa, vengono indicate le informazioni che gli amministratori hanno deciso di fornire con riferimento a tale aspetto. Tale informativa, dunque, è ancora più importante poiché relativa ad un aspetto che è stato considerato come maggiormente significativo da parte del revisore. Oltre al riferimento all’informativa relativa a ciascun aspetto, il revisore “deve indicare:

- a) perché l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi nella revisione ed è stato quindi identificato come un aspetto chiave della revisione;
- b) in che modo l'aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione” (ISA Italia 701 par. 13).

Dopo aver approfondito cosa siano gli aspetti chiave della revisione e il loro legame con l’informativa di bilancio, si concluderà questo paragrafo illustrando le evidenze ottenute da alcuni autori¹⁰¹ con riferimento a tali temi. Essi rilevano che la descrizione, da parte del revisore, degli aspetti chiave della revisione, aumenta la pressione sulla responsabilità degli amministratori e sul loro impegno ad una maggiore conformità del bilancio al quadro normativo. Questo perché essi prevedono che le loro valutazioni, sugli aspetti maggiormente significativi, saranno analizzate più attentamente dagli utilizzatori poiché evidenziate e richiamate dal revisore attraverso il paragrafo dedicato agli aspetti chiave. Di conseguenza, secondo gli autori, si assiste ad un miglioramento della qualità dell’informativa di bilancio e, quindi, l’introduzione dell’obbligo di indicazione degli aspetti chiave per gli EIP è accolta con favore dagli *stakeholders*.

¹⁰¹ GOLD, A., HEILMANN, M., POTT, C., & REMATZKI, J. (2020). Do key audit matters impact financial reporting behavior? *International Journal of Auditing*, 24, p. 232-244. doi:<http://doi.org/10.1111/ijau.12190>.

Riassumendo, in questo paragrafo sono stati trattati, nuovamente, e in maniera più approfondita, gli obiettivi del revisore di formarsi un giudizio sul bilancio e di esprimerlo attraverso una relazione scritta. È stato, brevemente, descritto il contenuto della relazione di revisione e, in seguito, sono stati approfonditi il giudizio senza modifica e le tre tipologie di giudizio con modifica. Ci si è, poi, concentrati sui due paragrafi della relazione che, più di altri, si collegano all’informativa integrativa. Essi sono quelli relativi ai richiami di informativa e agli aspetti chiave della revisione. Si è concluso il paragrafo illustrando alcuni degli effetti che, secondo vari autori, sono stati prodotti dall’introduzione dell’obbligo di indicazione degli aspetti chiave per gli EIP. Nel prossimo paragrafo, saranno descritti alcuni casi aziendali in cui il revisore ha espresso un giudizio con modifica a causa di quanto rilevato con riferimento alle quattro voci approfondite nei capitoli precedenti.

4.7 IL GIUDIZIO CON MODIFICA: I CASI AZIENDALI

Nel precedente paragrafo sono stati descritti i quattro tipi di giudizio che il revisore può esprimere attraverso la relazione di revisione. In questo paragrafo saranno descritti quattro casi aziendali in cui il revisore ha espresso un giudizio con modifica. È stata condotta un’approfondita ricerca al fine di trovare un caso di giudizio con modifica per ciascuna delle quattro voci che sono state oggetto di analisi nel secondo e nel terzo capitolo. Tutte le relazioni sui bilanci delle società analizzate nel terzo capitolo contengono un giudizio positivo. Per tale motivo, in questo paragrafo saranno descritti quattro casi che fanno riferimento a società diverse da quelle selezionate ai fini dell’analisi condotta nel terzo capitolo. L’ordine di esposizione sarà lo stesso utilizzato nei capitoli precedenti.

4.7.1 GRUPPO SERI INDUSTRIAL: LA RECUPERABILITA’ DEL VALORE DI AVVIAMENTO

In questo paragrafo si farà riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Seri Industrial per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018, il quale è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. Il bilancio consolidato include il bilancio di Seri Industrial S.p.A.¹⁰² e quelli delle imprese sulle quali essa esercita direttamente o indirettamente il

¹⁰² Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Le attività configurano un ciclo completo di utilizzo e recupero delle materie prime con lo scopo di attuare un modello di Economia

controllo. Come indicato nelle note al bilancio, le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale e non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società BDO Italia S.p.A.. Nella relazione della società di revisione è presente una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. La società dichiara di non essere stata in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio consolidato e nel paragrafo “elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” ne vengono illustrate le motivazioni. Nel bilancio consolidato sono esposte attività non correnti immateriali per 77.203 migliaia di Euro, che rappresentano il 31,7% del totale dell’attivo. Di queste, 54.439 migliaia sono iscritte a titolo di avviamento. La società, alla nota n. 7, indica di aver effettuato, con il supporto di terzi indipendenti, l’*impairment test* sulle attività immateriali ai sensi dello IAS 36. Per quanto riguarda specificatamente l’avviamento, si è fatto riferimento, ai fini del *test*, alle *Cash Generating Unit* (CGU) cui esso è stato attribuito. Il valore recuperabile è stato stimato attraverso il metodo dei *Discounted Cash Flow* e sulla base dei dati contenuti nei piani prospettici elaborati dalla società. I risultati dell’*impairment test* non hanno evidenziato la necessità di effettuare svalutazioni. Tutto ciò è in linea con quanto descritto nel secondo capitolo. Nella relazione di revisione viene, però, evidenziato quanto segue. I dati consuntivi dell’esercizio 2018 si disconfermano significativamente da quelli previsionali contenuti nel piano industriale di Gruppo 2017-2020. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data, 8 aprile 2019, i piani prospettici individuali delle sole *business unit* operative, escludendo, pertanto, la Capogruppo, per il periodo 2019-2021. Tali piani sono stati utilizzati dal consulente esterno al fine dell’effettuazione dell’*impairment test*. Inoltre, tali piani:

- includono sia profitti infragruppo sia componenti reddituali non ricorrenti;
- non rappresentano in maniera esplicita le assunzioni sottese al profilo finanziario, il quale viene gestito centralmente dalla Capogruppo;
- non sono confluiti in un piano consolidato di Gruppo per il periodo 2019-2021, comprensivo, quindi, anche della Capogruppo.

Sulla base di quanto sopra descritto, secondo la società di revisione, tali piani prospettici individuali non costituiscono elemento probativo adeguato e sufficiente ai fini

dell'esecuzione dell'*impairment test*. Per tali motivi, essa ha dichiarato di non essere stata in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio consolidato. Facendo riferimento a quanto descritto nel paragrafo precedente, la relazione di revisione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio poiché la società non è stata in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

4.7.2 AERDORICA S.P.A.: LA RECUPERABILITA' DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

In questo paragrafo si farà riferimento al bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, della società Aerdorica S.p.A., redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC. Come descritto nella nota integrativa: la società gestisce l'Aeroporto delle Marche¹⁰³ in forza della concessione Enac del 18 marzo 2013. Il bilancio oggetto di analisi è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società BDO Italia S.p.A.. Nella relazione della società di revisione è presente una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. La società dichiara di non essere stata in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio e nel paragrafo "elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" ne vengono illustrati i motivi. La società espone immobilizzazioni materiali per 47.646 migliaia di Euro, che rappresentano l'81% del totale dell'attivo. Come indicato nella nota integrativa, sin dal bilancio dell'esercizio 2013, con riferimento ai beni oggetto di concessione aeroportuale, il criterio del costo è stato sostituito dal criterio del "valore di utilizzo". La società fa riferimento ai valori derivanti dalla perizia aggiornata di un ingegnere ai fini della determinazione dei valori di utilizzo. I valori contabili coincidono con quelli derivanti dalla perizia e sono esposti in bilancio al netto del relativo fondo ammortamento. La società di revisione evidenzia che l'amministratore non ha mai provveduto alla determinazione del valore d'uso, secondo quanto stabilito dal principio contabile nazionale OIC 9. La società di revisione, quindi, non è stata in grado di completare le proprie attività relativamente alla verifica dell'esistenza di eventuali

¹⁰³ Da giugno 2021 la società e l'aeroporto hanno cambiato denominazione, rispettivamente, in "Ancona International Airport S.p.A." e "Ancona International Airport - Raffaello Sanzio".

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. Di conseguenza, non è stata in grado di determinare gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio qualora fosse riuscita a completare le attività di revisione. Per questi motivi, unitamente ad altri, evidenziati nello stesso paragrafo con riferimento ad altre voci, la relazione di revisione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

4.7.3 GRUPPO HEALTH CARE ITALIA: LA RECUPERABILITA' DEI CREDITI

In questo paragrafo si farà riferimento al bilancio consolidato, chiuso al 31 dicembre 2019, del Gruppo Health Care Italia¹⁰⁴, redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC. Il metodo di consolidamento utilizzato è quello integrale e comprende i bilanci della Capogruppo, la Health Care Italia S.p.A., e delle due società controllate: la Casa di Cura Ospedale Internazionale e la Casa di Cura Villa dei Fiori. Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte & Touche S.p.A.. Nella relazione della società di revisione è presente un giudizio con rilievi. Ciò significa che, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data. Nel paragrafo “elementi alla base del giudizio con rilievi”, la società di revisione evidenzia quanto segue. Le società controllate appartenenti al Gruppo, hanno in essere alcuni contenziosi instauratisi, rispettivamente, con la ASL NA 2 NORD e con la ASL NA 1 con riferimento a crediti per regressioni tariffarie e a crediti relativi ai tetti di spesa. Al 31 dicembre 2019, essi sono complessivamente pari a 14.920 migliaia di Euro al lordo delle svalutazioni operate per 7.383 migliaia di Euro. In riferimento ai contenziosi sopra descritti, la Corte di Appello di Napoli ha emesso una sentenza in favore delle società controllate. Gli Amministratori delle società stesse, dopo un’analisi delle singole posizioni creditorie e tenuto conto della sentenza, hanno effettuato le svalutazioni sopra riportate. La società di revisione evidenzia, però, che:

- non ha ricevuto risposta, da parte delle ASL in questione, alla lettera di conferma

¹⁰⁴ Il Gruppo opera nel Settore Sanitario Privato, con due obiettivi. Il primo è quello di fornire un servizio complementare e integrativo rispetto a quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale. Il secondo è quello di sviluppare tutte le possibili attività di consulenza o di partnership utili a trasferire i know-how operativi di tipo elvetico delle Aziende Sanitarie del Gruppo.

saldi al 31 dicembre 2019;

- ha inviato richieste di informazioni ai legali che assistono le società controllate ma che, dalle risposte pervenute, non risultano sufficienti elementi sulla stima dell'esito finale dei contenziosi.

Pertanto, sulla base degli elementi raccolti, la società di revisione non è in grado di concludere circa la percentuale di recuperabilità di tali crediti.

Oltre a ciò, il Gruppo ha contabilizzato, nell'esercizio 2019, crediti relativi agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 nei confronti della ASL NA 2 NORD e della ASL NA 1. Gli importi sono, rispettivamente, di 1.699 mila Euro e di 512 mila Euro. Questi sono stati calcolati alla luce dei pareri espressi dai legali delle società controllate in funzione della sentenza della Corte di Cassazione. Gli importi sopra riportati sono stati iscritti poiché tali crediti sono ritenuti dalla società certi ed esigibili. Tuttavia, secondo la società di revisione, tali importi non risultano incassati e non è nemmeno possibile prevederne la percentuale di recupero. Per i motivi sopra descritti, la relazione di revisione contiene un giudizio con rilievi.

4.7.4 A.M.A. DI ROZZANO S.P.A.: GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

In questo paragrafo si farà riferimento al bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2018, dell'Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.¹⁰⁵, redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC. Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Auditing & Consulting Group S.r.l.. Nella relazione della società di revisione è presente un giudizio con rilievi. Ciò significa che, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione "elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data. Nel paragrafo "elementi alla base del giudizio con rilievi", la società di revisione evidenzia quanto segue. Nell'esercizio precedente, l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (ALER), ha instaurato un contenzioso nei confronti della società in opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente ottenuto dalla stessa, di Euro 5.053.127. A causa di tale evento,

¹⁰⁵ La società eroga i propri servizi in virtù di contratti e concessioni con il Comune di Rozzano (MI), si occupa di gestire servizi di pubblica utilità, garantendone la qualità e la sicurezza, e ha l'obiettivo di diventare una holding di società di scopo che abbiano il know-how necessario a garantire i suoi obiettivi.

nell'esercizio precedente, gli amministratori hanno effettuato un accantonamento di 2.526.563 Euro al fondo per rischi e oneri, pari al 50% del valore totale del decreto ingiuntivo. Tale accantonamento non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio. Tuttavia, la società di revisione evidenzia che la valutazione del rischio effettuata dal legale della società, è stata confermata, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come "possibile". Pertanto, l'accantonamento effettuato non rispetta le disposizioni del principio contabile nazionale OIC 31. La società di revisione indica che, in assenza di tale errore, il patrimonio netto sarebbe stato pari a 13.274.871 Euro, invece che a 10.748.308 Euro. Tale errore, quindi, è stato considerato significativo ma non pervasivo e, pertanto, ha portato all'espressione di un giudizio con rilievi sul bilancio.

A conclusione di questo capitolo ne viene, di seguito, riassunto il contenuto. Nel paragrafo 4.1 sono stati descritti i motivi per cui si è deciso di concludere questa tesi attraverso questo capitolo. Nel paragrafo 4.2 è stata descritta, per prima cosa, la normativa di riferimento per la revisione legale in Italia. In seguito, sono stati illustrati gli obiettivi del revisore e introdotti alcuni dei concetti fondamentali ai fini della comprensione del suo lavoro. A conclusione di tale paragrafo, sono stati ulteriormente approfonditi i motivi che hanno portato a concludere la trattazione attraverso questo capitolo. Nel paragrafo 4.3, è stato descritto, anzitutto, l'obiettivo del revisore di identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni. Questo ha permesso di approfondire le varie asserzioni, in particolare quelle relative all'informativa integrativa. Sono state, poi, descritte le due tipologie di procedure che il revisore deve svolgere: le procedure di conformità e quelle di validità; e gli obiettivi delle stesse. Nel paragrafo 4.4, sono stati approfonditi i concetti di errore e di significatività. È stato compreso, quindi, che il bilancio può essere veritiero e corretto solamente se anche l'informativa integrativa non contiene errori significativi. Nel paragrafo 4.5 è stato descritto l'obiettivo del revisore con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa ed è stato chiarito cosa significhi che egli deve verificare che esse siano ragionevoli. Si è compreso che le stime, più di altre voci, sono soggette alla possibilità di ingerenze da parte della direzione e, infine, è stata descritta la mentalità che potrebbe aiutare il revisore ad identificare le stime non ragionevoli. Nel paragrafo 4.6 è stato analizzato il contenuto della relazione di revisione e, in seguito, sono stati approfonditi i quattro giudizi esprimibili dal revisore. Sono stati, poi, descritti gli obiettivi e il contenuto dei paragrafi relativi ai richiami di informativa e

agli aspetti chiave della revisione, i quali sono quelli che maggiormente si collegano all'informativa integrativa e ne confermano l'importanza per gli *stakeholders*. Nel paragrafo 4.7, infine, sono stati presentati quattro casi di bilanci sui quali il revisore ha espresso un giudizio con modifica. Nel primo e nel secondo caso, la relazione di revisione conteneva una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Questo a causa di alcuni aspetti relativi, rispettivamente, alla recuperabilità del valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Nel terzo e nel quarto caso, la relazione di revisione conteneva un giudizio con rilievi. Questo a causa di alcuni elementi relativi, rispettivamente, alla recuperabilità del valore dei crediti e ad un accantonamento ai fondi per rischi e oneri. Attraverso questi casi reali è stato possibile comprendere come gli aspetti teorici vengano applicati e che conseguenze abbiano sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.

CONCLUSIONI

L'obiettivo sottostante alla scrittura di questa tesi è quello di evidenziare che solamente un'adeguata informativa integrativa consente al bilancio di essere veritiero e corretto e di essere, quindi, concretamente utile agli *stakeholders*. Si riassumeranno, di seguito, il lavoro svolto e i risultati maggiormente significativi.

Nel primo capitolo è stata, anzitutto, approfondita la disciplina nazionale riguardante le clausole generali e la sua evoluzione, con particolare riferimento alla veridicità e alla correttezza. La prima riguarda l'esposizione dei valori in bilancio, i quali possono essere oggettivamente misurabili oppure derivanti da stime e congetture. La veridicità impone che le quantità oggettive siano incontrovertibilmente vere e che le quantità derivanti da stime e congetture siano il frutto di una soggettività razionale, che derivino, quindi, da giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche. A questo si collega il primo profilo di valutazione della correttezza. Il processo di redazione del bilancio, infatti, deve sottendere ad una piena padronanza della tecnica contabile e tutti i valori devono derivare dall'applicazione di metodi tecnicamente corretti. La correttezza, però, deve essere valutata anche con riferimento al comportamento e alle intenzioni dei redattori del bilancio. Essi devono rispettare completamente le norme di riferimento e comunicare le informazioni in maniera neutrale e non deviante. Gli elementi appena richiamati sono riscontrabili anche analizzando le caratteristiche qualitative, fondamentali e migliorative, individuate dal *Conceptual Framework for Financial Reporting*. In particolare, secondo la caratteristica fondamentale della rappresentazione fedele, le informazioni esposte nel bilancio devono rappresentare fedelmente, in maniera completa, neutrale ed esente da errori rilevanti gli accadimenti aziendali. Nel primo capitolo, inoltre, sono state descritte le funzioni: descrittiva, informativa ed esplicativa della nota integrativa, la quale risulta di fondamentale importanza ai fini della veridicità e correttezza del bilancio. Solamente le informazioni in essa riportate permettono agli *stakeholders* di comprendere i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio. Di particolare rilievo è, inoltre, il contenuto del 3° comma dell'art. 2423 c.c., il quale prevede che i redattori del bilancio, proprio nella nota integrativa, debbano fornire informazioni ulteriori a quelle esplicitamente previste da specifiche disposizioni di legge se, quest'ultime, non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Proprio per la rilevanza dell'informativa integrativa, a conclusione del primo capitolo, sono state descritte le principali evidenze

derivanti dalla letteratura. Questo è stato fatto con riferimento alle condizioni che portano ad una migliore e più completa informativa integrativa e agli effetti prodotti da un'informativa di qualità.

Nel secondo capitolo sono state approfondite la disciplina nazionale e quella internazionale relativamente alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, alla svalutazione dei crediti e agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Per la disciplina nazionale si è fatto riferimento alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC. Per quella internazionale, invece, ai principi contabili IAS/IFRS. Per ciascuna voce sono stati descritti i criteri di valutazione e le eventuali differenze fra la disciplina nazionale e quella internazionale. Si è, inoltre, approfondito il contenuto della nota integrativa, o delle note. Come già descritto, infatti, tali informazioni sono fondamentali sia ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, sia ai fini del grado di comprensione ottenibile dagli *stakeholders*.

Il contenuto del terzo capitolo è strettamente collegato a quest'ultima finalità. Sono state analizzate le informazioni contenute nella nota integrativa, o nelle note, dei bilanci di ottanta società italiane, per ciascuna delle quattro voci sopraindicate. È stato attribuito un voto da 0 a 3, sulla base della completezza dell'informativa integrativa, e i risultati sono stati classificati a seconda del tipo di società e dei principi contabili utilizzati. Le tipologie di società sono quattro: quotate, non quotate, PMI innovative e S.r.l.. I principi contabili sono quelli nazionali OIC o quelli internazionali IAS/IFRS. Lo scopo di questo capitolo è quello di evidenziare, attraverso l'analisi di casi reali, come e quanto possa variare il grado di comprensione cui possono giungere gli *stakeholders* e di ribadire, pertanto, l'importanza dell'informativa integrativa. A tal proposito, in base alla suddivisione per tipo di società, si è rilevato che l'informativa integrativa fornita dalle società quotate e, spesso, dalle non quotate, è più completa e di maggiore qualità rispetto a quella contenuta nei bilanci delle PMI innovative e delle S.r.l.. Inoltre, le PMI innovative, in riferimento a tutte le voci considerate, non forniscono informazioni integrative o lo fanno in maniera insufficiente. Con riferimento, invece, ai principi contabili utilizzati, nelle note delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS si riscontrano una maggiore completezza e qualità delle informazioni. Questo accade sempre, eccetto che per le informazioni relative alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali. Si è concluso il terzo capitolo descrivendo, nel dettaglio, alcuni dei casi aziendali e le motivazioni che hanno portato all'attribuzione dei diversi voti. Questo al fine di

facilitare la comprensione delle differenze che hanno portato all'assegnazione di voti diversi e per evidenziare, attraverso casi reali, il diverso grado di comprensione cui gli *stakeholders* possono effettivamente giungere. Per ciascuna voce di bilancio, inoltre, è stato possibile osservare in quali casi siano state fornite tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento descritta nel secondo capitolo.

Nel quarto capitolo è stato descritto il ruolo del revisore in relazione ai temi affrontati nei capitoli precedenti poiché i collegamenti sono molteplici. Il revisore, infatti, deve esprimere un giudizio in merito alla veridicità e alla correttezza del bilancio, per raggiungere tale obiettivo fa riferimento al quadro normativo e il fine ultimo della revisione contabile è quello di tutelare gli *stakeholders*, le loro decisioni e aumentare il loro grado di fiducia. Ai fini di un'organica trattazione, si è proceduto ad approfondire, anzitutto, la normativa di riferimento e gli obiettivi del revisore, comprendendo, quindi, che il suo lavoro è un'attività *risk based*. Sono stati, perciò, descritti il processo di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, il significato delle asserzioni e quelle che riguardano direttamente l'informativa integrativa. Di conseguenza, sono state illustrate le procedure di conformità e quelle di validità. Il revisore, infatti, deve definire e svolgere tali procedure in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Le procedure di conformità sono svolte con l'obiettivo di valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire o individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni. Quelle di validità, invece, vengono effettuate con il preciso obiettivo di individuare errori significativi a livello di asserzioni. In seguito, è stato approfondito il concetto di errore e si è compreso che esso consiste in una qualsiasi differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Si è giunti, quindi, alla conclusione che il bilancio può dirsi veritiero e corretto solo se anche l'informativa integrativa è priva di errori significativi. In relazione a questo, è stato descritto il concetto di significatività, il quale è il riferimento costante del revisore durante tutta la sua attività, e si è compreso quando gli errori siano chiaramente trascurabili e quindi possano non essere cumulati. Inoltre, poiché le voci analizzate nel secondo e nel terzo capitolo sono stime contabili, sono stati approfonditi gli obiettivi e le attività del revisore con riferimento alle stesse. Si è, dunque, compreso che il revisore deve valutare

se anche l'informativa relativa alle stime contabili sia ragionevole e che esse sono soggette, più di altre voci, ai rischi di ingerenze da parte della direzione. Si è, poi, conclusa la trattazione descrivendo il contenuto della relazione di revisione e i tipi di giudizio esprimibili dal revisore. Questi sono: il giudizio senza modifica, quello con rilievi, quello negativo oppure la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Solamente se il revisore esprime un giudizio senza modifica significa che egli ha concluso che il bilancio è veritiero e corretto e, quindi, redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Al fine di favorire la comprensione dei giudizi con modifica, sono stati presentati alcuni casi aziendali in cui il revisore ha espresso un giudizio con rilievi oppure ha dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio, con riferimento alle voci analizzate nel secondo e nel terzo capitolo. Questo è stato fatto dopo aver approfondito i paragrafi della relazione che sono più legati all'informativa integrativa, ossia quelli relativi ai richiami di informativa e agli aspetti chiave della revisione.

Al termine di questa tesi si ribadisce che il metodo utilizzato ai fini del terzo capitolo e le relative valutazioni sono il frutto di considerazioni personali elaborate sulla base di quanto descritto nei capitoli precedenti. Pur basandosi su criteri ragionati, chiaramente esplicitati e che fanno riferimento alla normativa, tali valutazioni dipendono, comunque, dalla soggettività del redattore e pertanto non possono essere ritenute incontrovertibilmente vere.

Si segnala, infine, che future ricerche potrebbero approfondire questi temi su scala più ampia oppure con riferimento, anche esclusivo, a società non italiane. Inoltre, si evidenzia la possibilità di condurre ricerche simili a seguito di modifiche ai principi contabili, al fine di monitorare eventuali variazioni che potrebbero prodursi nel grado di comprensione cui gli *stakeholders* possono giungere attraverso l'informativa integrativa.

APPENDICE A: ELENCO DELLE SOCIETA' ANALIZZATE NEL 3° CAPITOLO

1. SOCIETA' QUOTATE

- 1) ENI SPA
- 2) TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA
- 3) LEONARDO SPA
- 4) A2A SPA
- 5) WEBUILD SPA
- 6) SAIPEM SPA
- 7) UNIEURO SPA
- 8) FINCANTIERI SPA
- 9) TERNA SPA
- 10) PRADA SPA
- 11) MARR SPA
- 12) HERA SPA
- 13) BREMBO SPA
- 14) PIAGGIO & C. SPA
- 15) ENAV SPA
- 16) SALVATORE FERRAGAMO SPA
- 17) DANIELI & C. SPA
- 18) DAVIDE CAMPARI MILANO N.V.
- 19) OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
- 20) REPLY SPA

2. SOCIETA' NON QUOTATE

- 1) ENI TRADING & SHIPPING SPA
- 2) ENI GLOBAL TRADING SPA
- 3) FCA ITALY SPA
- 4) ENEL ENERGIA SPA
- 5) E-DISTRIBUZIONE SPA
- 6) VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA
- 7) EDISON SPA
- 8) TRENITALIA SPA

- 9) WIND TRE SPA
- 10) IVECO SPA
- 11) TAMOIL ITALIA SPA
- 12) SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA SRL
- 13) ENI GAS E LUCE SPA
- 14) COSTA CROCIERE SPA
- 15) SEVEL SPA
- 16) AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
- 17) FERRARI SPA
- 18) GS SPA
- 19) AIA SPA
- 20) SKY ITALIA SRL

3. PMI INNOVATIVE

- 1) BANCO ENERGIA SPA
- 2) SHEDIR PHARMA SRL UNI PERSONALE
- 3) PORTOBELLO SPA
- 4) GIBUS SPA
- 5) FANTIC MOTOR SPA
- 6) MARZOCCHI POMPE SPA
- 7) NOTORIUS PICTURES SPA
- 8) TEMA SINERGIE SPA
- 9) MUSEMENT SPA
- 10) OSAI AUTOMATION SYSTEM SPA
- 11) FOPE SPA
- 12) SFERANET SRL
- 13) EDILIZIACROBATICA SPA
- 14) FARMA-DERMA SRL
- 15) PHOTOSÌ SPA
- 16) S24 SPA
- 17) CONFINVEST F.L. SPA
- 18) GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE SPA
- 19) BLUCLAD SPA

20) NEWATT SRL

4. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)

- 1) HERA TRADING SRL
- 2) MAXI DI SRL
- 3) EDENRED ITALIA SRL
- 4) PHILIP MORRIS ITALIA SRL
- 5) GE AVIO SRL
- 6) SSC SRL
- 7) FERERO COMMERCIALE ITALIA SRL
- 8) UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL
- 9) LEROY MERLIN ITALIA SRL
- 10) UNICOMM SRL
- 11) IP SERVICES SRL
- 12) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
- 13) MANPOWER SRL
- 14) IRIS MOBILI SRL
- 15) ENGYCALOR ENERGIA CALORE SRL
- 16) TNT GLOBAL EXPRESS SRL
- 17) BASELL POLIOLEFINE ITALIA SRL
- 18) LUXOTTICA SRL
- 19) CANDY HOOVER GROUP SRL
- 20) INFINEUM ITALIA SRL

ELENCO DELLE FIGURE E TABELLE

FIGURE

Figura 1: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società quotate. Elaborazione personale.	65
Figura 2: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società non quotate. Elaborazione personale.	66
Figura 3: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	67
Figura 4: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle s.r.l. Elaborazione personale.	67
Figura 5: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	69
Figura 6: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	69
Figura 7: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società quotate. Elaborazione personale.	70
Figura 8: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società non quotate. Elaborazione personale.	71
Figura 9: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	72
Figura 10: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle s.r.l. Elaborazione personale.	73
Figura 11: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	74
Figura 12: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	75
Figura 13: svalutazione dei crediti nelle società quotate. Elaborazione personale.	76
Figura 14: svalutazione dei crediti nelle società non quotate. Elaborazione personale.	77
Figura 15: svalutazione dei crediti nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	78
Figura 16: svalutazione dei crediti nelle s.r.l. Elaborazione personale.	79

Figura 17: svalutazione dei crediti nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	81
Figura 18: svalutazione dei crediti nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	81
Figura 19: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società quotate. Elaborazione personale.	83
Figura 20: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società non quotate. Elaborazione personale.	84
Figura 21: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	85
Figura 22: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle s.r.l. Elaborazione personale.	86
Figura 23: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	87
Figura 24: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	88

TABELLE

Tabella 1: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società quotate. Elaborazione personale.	65
Tabella 2: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società non quotate. Elaborazione personale.	66
Tabella 3: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	66
Tabella 4: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle s.r.l. Elaborazione personale.	67
Tabella 5: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	68
Tabella 6: svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	69
Tabella 7: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società quotate. Elaborazione personale.	70

Tabella 8: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società non quotate. Elaborazione personale.	71
Tabella 9: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	72
Tabella 10: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle s.r.l. Elaborazione personale.	72
Tabella 11: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	74
Tabella 12: svalutazione delle immobilizzazioni materiali nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	74
Tabella 13: svalutazione dei crediti nelle società quotate. Elaborazione personale.....	76
Tabella 14: svalutazione dei crediti nelle società non quotate. Elaborazione personale.	77
Tabella 15: svalutazione dei crediti nelle PMI innovative. Elaborazione personale.....	78
Tabella 16: svalutazione dei crediti nelle s.r.l. Elaborazione personale.	79
Tabella 17: svalutazione dei crediti nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	80
Tabella 18: svalutazione dei crediti nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	81
Tabella 19: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società quotate. Elaborazione personale.	83
Tabella 20: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società non quotate. Elaborazione personale.	84
Tabella 21: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle PMI innovative. Elaborazione personale.	85
Tabella 22: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle s.r.l. Elaborazione personale.	86
Tabella 23: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Elaborazione personale.	87
Tabella 24: accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nelle società che redigono il bilancio secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC. Elaborazione personale.	87
Tabella 25: giudizi con modifica. Fonte: ISA Italia 705.....	126

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

AA. VV. (2016). *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS*. (IV ed.). Torino: Giappichelli Editore.

Advances in Accounting. (2021). Tratto da <https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-accounting>

AIDA - Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane. (2020, luglio 29). Tratto da <https://aida.bvdinfo.com/version-2021623/home.serv?product=AidaNeo>

ARORA, J., & CHAKRABORTY, M. (2021). Does the ease of reading of financial disclosures influence investment decision? *Economics Letters*, 204. doi:<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109883>

ASAY, S. H., LIBBY, R., & RENNEKAMP, K. (2018). Firm performance, reporting goals, and language choices in narrative disclosures. *Journal of Accounting and Economics*, 65(2-3), p. 380-398. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.02.002>

BARTH, M. E., & SCHIPPER, K. (2008). Financial reporting transparency. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 23(2), p. 173-190. doi:<https://doi.org/10.1177/0148558X0802300203>

BAUER, R. (2017). *La revisione legale: tecniche e procedure*. (VI ed.). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

BERLE, A., & MEANS, G. (1932). *The modern corporation and private property*. New York: Macmillan.

BROEDEL LOPES, A., & CARVALHO DE ALENCAR, R. (2010). Disclosure and cost of equity capital in emerging markets: The Brazilian case. *The International Journal of Accounting*, 45(4), p. 443-464. doi:<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2010.09.003>

CAEDDU, L., & PORTALUPI, A. (A cura di). (2019). *La revisione legale dei conti* (V ed.). Milano: Gruppo24Ore.

CAGNASSO, O., DE ANGELIS, L., & RACUGNO, G. (2018). *Il bilancio d'esercizio: artt. 2423-2435-ter*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.

CARATOZZOLO, M. (1998). *Il bilancio d'esercizio*. Milano: Giuffrè Editore.

CHENG, A. C., COLLINS, D., & HUANG, H. (2006). Shareholder rights, financial disclosure and the cost of equity capital. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 27, p. 175-204. doi:<https://doi.org/10.1007/s11156-006-8795-2>

CHEUNG, E., & LAU, J. (2016). Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. *Australian Accounting Review*, 26, p. 162-176. doi:<http://doi.org/10.1111/auar.12087>

COLOMBO, G. E., & PORTALE, G. B. (2000). *Trattato delle società per azioni. Bilancio d'esercizio e consolidato*. (Vol. 7*). Torino: Utet.

Consiglio delle Comunità Europee. (1978, luglio 25). IV Direttiva (78/660/CEE).

CUADRADO-BALLESTEROS, B., GARCIA-SANCHEZ, I.-M., & MARTINEZ FERRERO, J. (2016). How are corporate disclosures related to the cost of capital? The fundamental role of information asymmetry. *Management Decision*, 54(7), p. 1669-1701. doi:<https://doi.org/10.1108/MD-10-2015-0454>

DAMIAN, M. J., STROUHAL, J., BONACI, C. G., & MUSTATA, R. V. (2014). Financial reporting disclosure practices: particular case of fair value measurement. *International Advances in Economic Research*, 20, p. 123-124. doi:<https://doi.org/10.1007/s11294-013-9429-9>

DE FELICE, G. (1995). *La nota integrativa: l'informazione supplementare nel bilancio di esercizio*. (2° ed.). Milano: EBC.

DE SOUZA, J., RISSATTI, J., ROVER, S., & BORBA, J. (2019). The linguistic complexities of narrative accounting disclosure on financial statements: an analysis based on readability characteristics. *Research in International Business and Finance*, 48, p. 59-74.

doi:<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.12.008>

DEVALLE, A., RIZZATO, F., & BUSSO, D. (2016). Disclosure indexes and compliance with mandatory disclosure - The case of intangible assets in the Italian market. *Advances in Accounting*, 35, p. 8-25. doi:<https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.04.003>

EBSCO. (2021). Tratto da

<https://web.ebscohost.com/bsi/search/advanced?vid=8&sid=bcf67613-ff13-409f-a96f-8081e53ad282%40sessionmgr101>

Emerald insight. (2021). Tratto da <https://www.emerald.com/insight/>

FIORI, G., & TISCINI, R. (A cura di). (2005). *Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza dell'informativa aziendale*. Milano: FrancoAngeli.

FLOREA, R., & FLOREA, R. (2012). The Implications of Inherent Risks' Assessment in Audit Risk Limitation. *Economy Transdisciplinarity Cognition*, 15(1), p. 45-49. Tratto da <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=90541011&site=bsi-live>

FREITAS DE MOURA, A., ALTUWAIJRI, A., & GUPTA, J. (2020). Did mandatory IFRS adoption affect the cost of capital in Latin American countries? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38.

doi:<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100301>

GATTI, M. (1996). *La nota integrativa di bilancio: principi di redazione*. Milano: Giuffrè Editore.

GIUNTA, F., & PISANI, M. (2017). *Il bilancio* (III ed.). Milano: Apogeo Editore.

GOLD, A., HEILMANN, M., POTT, C., & REMATZKI, J. (2020). Do key audit matters impact

financial reporting behavior? *International Journal of Auditing*, 24, p. 232-244.

doi:<http://doi.org/10.1111/ijau.12190>

GRIFFITH, E. E., HAMMERSLEY, J. S., KADOUS, K., & YOUNG, D. (2015). Auditor Mindsets and Audits of Complex Estimates. *Journal of Accounting Research*, 53(1), p. 49-77.

doi:<http://doi.org/10.1111/1475-679X.12066>

HALDAR, A., & RAITHATHA, M. (2017). Do compositions of board and audit committee improve financial disclosures? *International Journal of Organizational Analysis*, 25(2), p. 251-269. doi:<https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2016-1030>

HENDERSON, E. (2020). Is low readability resulting in information overload in financial statement note disclosure. *International Journal of Business, Accounting, & Finance*, 14(1), p. 114-129. Tratto da

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146419745&site=bsi-live>

International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. London.

JACKSON, T. W., & FARZANEH, P. (2012). Theory-based model of factors affecting information overload. *International Journal of Information Management*, 32(6), p. 523-532. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.04.006>

Journal of Accountancy. (2021). Tratto da <https://www.journalofaccountancy.com/>

KARAMANOU, I., & NISHIOTIS, G. P. (2009). Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Market's Reaction to Firm Voluntary Adoption of IAS. *Journal of Business, Finance & Accounting*, 36(7), p. 793-821. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2009.02154.x>

LAMBERT, R. A., LEUZ, C., & VERRECCHIA, R. E. (2007). Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital. *Journal of Accounting Research*, 45(2), p. 385-420.

doi: <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2007.00238.x>

MILONE, M. (2006). *Il bilancio di esercizio: normativa civilistica, principi contabili nazionali ed internazionali*. Milano: FrancoAngeli.

OINO, I. (2019). Do disclosure and transparency affect bank's financial performance? *Corporate Governance*, 19(6), p. 1344-1361. doi:<https://doi.org/10.1108/CG-12-2018-0378>

Organismo Italiano di Contabilità. (2021). Tratto da <https://www.fondazioneoic.eu/>

PALMA, A. (A cura di). (2016). *Il bilancio di esercizio* (V ed.). Milano: Giuffrè Editore.

PAUGAM, L., & RAMOND, O. (2015). Effect of Impairment-Testing Disclosures on the Cost of Equity Capital. *Journal of Business Finance & Accounting*, 42(5), p. 583-618. doi:<http://doi.org/10.1111/jbfa.12113>

PORTES, R., & REY, H. (2005). The determinants of cross-border equity flows. *Journal of International Economics*, 65, p. 269 - 296. doi:<http://doi.org/10.1016/j.jinteco.2004.05.002>

QUAGLI, A. (2017). *Bilancio di esercizio e principi contabili* (VIII ed.). Torino: Giappichelli Editore.

QUAYES, S., & HASAN, T. (2014). Financial disclosure and performance of microfinance institutions. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(3), p. 314-337. doi:<https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2011-0067>

RA-PEE, P. (2021). Do conventional financial disclosures matter in alternative financing? Evidence from equity crowdfunding. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(3). doi:<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106799>

RICHARDS, G., & VAN STADEN, C. (2015). The readability impact of international

financial reporting standards. *Pacific Accounting Review*, 27(3), p. 282-303.

doi:<http://dx.doi.org/10.1108/PAR-08-2013-0086>

RJIBA, H., SAADI, S., BOUBAKER, S., & DING, X. (2021). Annual report readability and the cost of equity capital. *Journal of Corporate Finance*, 67.

doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101902>

SAGE Journals . (2021). Tratto da <https://journals.sagepub.com/>

SAHA, A., & BOSE, S. (2021). Do IFRS disclosure requirements reduce the cost of capital? Evidence from Australia. *Accounting & Finance*. doi:<https://doi.org/10.1111/acfi.12744>

SAVIOLI, G. (2017). *Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali*. Milano: Giuffrè Editore.

ScienceDirect Journals & Books. (2021). Tratto da <https://www.sciencedirect.com/>

SEN, P. K. (2020). Accuracy of Disclosure Environment and Subsidies for Foreign Investments. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*.

doi:<http://doi.org/10.1177/0148558X20962900>

SÒSTERO, U., & SANTESSO, E. (2018). *I principi contabili per il bilancio di esercizio*. (II ed.). Milano: Egea Editore.

SÒSTERO, U., FERRARESE, P., MANCIN, M., & MARCON, C. (2018). *L'analisi economico-finanziaria di bilancio* (III ed.). Milano: Giuffrè Editore.

Springer Link. (2021). Tratto da <https://link.springer.com/>

TORCHIA, M., & CALABRO', A. (2016). Board of directors and financial transparency and disclosure. Evidence from Italy. *Corporate Governance*, 16(3), p. 593-608.

doi:<https://doi.org/10.1108/CG-01-2016-0019>

TSCHOPP, D., BARNEY, D., & DEAN, P. C. (2018). The readability of the financial statement note disclosures. *International Journal of Business, Accounting, and Finance*, 12(1). Tratto da <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=130309156&site=bsi-live>

World Scientific. (2021). Tratto da <https://www.worldscientific.com/>

ZUCA, S. (2015). Audit evidence – necessity to qualify a pertinent opinion. *Procedia Economics and Finance*, 20, p. 700-704. doi:[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00126-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00126-4)

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 15 – Crediti

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

IAS 1 – Presentazione del bilancio

IAS 16 – Immobili impianti e macchinari

IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività

IAS 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali

IAS 38 – Attività immateriali

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative

IFRS 9 – Strumenti finanziari

IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA ITALIA

ISA Italia 200 – Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)

ISA Italia 240 - Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio

ISA Italia 315 – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera

ISA Italia 320 – Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile

ISA Italia 330 – Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati

ISA Italia 450 – Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

ISA Italia 500 – Elementi probativi

ISA Italia 540 – Revisione delle stime contabili e della relativa informativa

ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

ISA Italia 701 – Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente

ISA Italia 705 – Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente

ISA Italia 706 – Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente